

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 550<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE</b>		<b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>	
Convocazione .....	3	«Modifiche ed integrazioni alla legge 30	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA</b>		aprile 1976, n. 397, concernente norme sani-	
<b>RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE</b>		tarie sugli scambi degli animali tra l'Italia e	
<b>INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI</b>		gli Stati membri della Comunità economica	
<b>DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b>		europea, e al decreto del Presidente della	
Ufficio di presidenza .....	3	Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attua-	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		zione della direttiva 72/461 in materia di	
Annunzio di presentazione.....	3	scambi intracomunitari di carni fresche»	
Assegnazione .....	3	<b>(1287):</b>	
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCE-</b>		<b>PRESIDENTE</b> .....	Pag. 4 e <i>passim</i>
<b>DERE IN GIUDIZIO</b>		<b>CALÌ (PCI)</b> .....	4
<b>Deliberazione sul Doc. IV, n. 76:</b>		<b>MURATORE (PSI), relatore</b> .....	6, 11
<b>PRESIDENTE</b> .....	4	* <b>FABBRI, ministro senza portafoglio per il coor-</b>	
<b>Russo (Sin. Ind.), relatore</b> .....	4	<b>dinamento delle politiche comunitarie</b> .....	7, 13
		<b>DE SABBATA (PCI)</b> .....	9, 12
		* <b>NEPI, sottosegretario di Stato per la sanità</b> ....	13
		<b>Discussione:</b>	
		«Delega al Governo ad emanare norme per	
		l'attuazione della direttiva n. 80/836 della	

Comunità economica europea in materia di radioprotezione e per l'adeguamento della vigente legislazione nucleare» (278).

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive n. 80/836, n. 80/466 e n. 84/467 della Comunità economica europea in materia di radioprotezione»:

LOPRIENO (*Sin. Ind.*) ..... Pag. 31, 37, 40

VETTORI (*DC*), relatore ..... 34, 36, 37

\* FABBRI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie ... 34, 36, 37

\* URBANI (*PCI*) ..... 37

#### Discussione:

«Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative» (1489).

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa».

**Stralcio degli articoli da 7 a 13 (Nuovo disegno di legge n. 1489-bis):**

MILANI Eliseo (*Sin. Ind.*) ..... 40 e *passim*

BOLDRINI (*PCI*) ..... 45, 69

ORIANA (*DC*) ..... 49

BUTINI (*DC*), relatore ..... 51 e *passim*

\* SPADOLINI, ministro della difesa ..... 54 e *passim*

GRAZIANI (*PCI*) ..... 62

\* FINESTRA (*MSI-DN*) ..... 67

#### Discussione:

«Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa» (905), d'iniziativa dei deputati Alberini ed altri (*Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Norme per la semplificazione ed il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa»:

GRAZIANI (*PCI*) ..... Pag. 69

SAPORITO (*DC*), relatore ..... 70, 73, 75

OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa ..... 70, 72, 73

MILANI Eliseo (*Sin. Ind.*) ..... 70, 74, 75

Annunzio di presentazione ..... 76

#### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni ..... 76

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio ..... 77

#### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1987

83

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Avellone, Campus, Carli, Castelli, Damagio, De Cataldo, Giacometti, Gusso, Malagodi, Mascaro, Melandri, Mondo, Pastorino, Santonastaso, Toros, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Giust, Masciadri, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Fallucchi, negli Stati Uniti, per attività della Sottocommissione cooperazione in materia di difesa dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Giacchè, in Spagna, per attività della Commissione scientifica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Conti Persini, a New York, per l'incontro bilaterale dell'Unione interparlamentare promosso dal Congresso degli Stati Uniti d'America.

### Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 29 gennaio 1987, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: «Comunicazione del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX».

### Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. In data 27 gennaio 1987, la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha proceduto alla votazione per la nomina di un Vice Presidente: è risultato eletto l'onorevole Tedeschi.

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FONTANA, PACINI, VETTORI e FOSCHI. — «Incentivi per l'innovazione, la rilocalizzazione, la razionalizzazione delle strutture industriali, artigiane e terziarie e per il sostegno a nuove forme di promozione dello sviluppo economico» (2162).

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986» (2070), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª e della 12ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

SAPORITO ed altri. — «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1986, 1987 e 1988 la lotteria nazionale di Foligno» (1743), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

CAROLLO ed altri. — «Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava» (2081), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

«Finanziamento dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma» (2079), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

#### **Deliberazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Curella, per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (Doc. IV, n. 76).

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, credo sia sufficiente in questa sede riportarsi alle motivazioni espresse nella relazione che accompagna il Doc. IV, n. 76, con la quale la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Curella.

**È approvata.**

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi degli animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva 72/461 in materia di scambi intracomunitari di carni fresche» (1287)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi degli animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva 72/461 in materia di scambi intracomunitari di carni fresche».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cali. Ne ha facoltà.

CALÌ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come già sottolineato dal Presidente dell'Assemblea, oggetto del disegno di legge oggi al nostro esame è il recepimento di alcune direttive della Comunità economica europea che mirano a modificare precedenti direttive relative a norme sanitarie sugli scambi degli animali tra il nostro paese e gli altri paesi della Comunità, nonché la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, relativo a scambi intracomunitari di carni fresche.

Vorrei anzitutto sottolineare, signor Presidente, che il titolo del disegno di legge n. 1287, pur essendo come sempre formalmente corretto, non esprime il reale e profondo significato del suo contenuto, che attiene a rilevanti problemi di sanità pubblica con enormi riflessi di ordine economico. Mi riferisco in particolare al fatto che il disegno di legge affronta questioni di controllo e di profilassi di malattie del bestiame, nella fattispecie di bovini e suini, ed in particolare di

malattie altamente diffuse, talvolta con elevata mortalità e quindi, come dicevo poc'anzi, con enormi riflessi e danni di carattere economico. Spesso poi, purtroppo, si tratta di affezioni trasmissibili all'uomo, come ad esempio la brucellosi, ancora molto diffusa in alcune aree del nostro paese e non facilmente curabile. È una malattia molto debilitante, che comporta quindi prolungati ricoveri ospedalieri ed enormi oneri per la spesa sanitaria. Si tratta talvolta di malattie estremamente pericolose e mortali, quali la rabbia ed il carbonchio ematico. Specialmente per quanto riguarda la rabbia, non posso non sottolineare che questa malattia ha creato e crea ancora rilevanti problemi per la salute pubblica ed ha determinato un preoccupante allarmismo soprattutto da quando l'osservatorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità ha segnalato numerosi focolai nel Nord del nostro paese, talvolta con casi diffusi fino alla pianura padana.

Per porre l'accento soltanto sulle manifestazioni morbose più frequenti, mi si consenta di ricordare quanto è accaduto per l'afta epizootica, quando cioè alcuni mesi fa si è verificata quella gravissima epizoozia che indusse il Governo — e giustamente — ad emanare un decreto-legge nel quale si indicavano alcune misure urgenti per fronteggiare la gravissima situazione, resa ancora più grave dal ritardo con il quale gli allevatori provvedevano alla denuncia e per i motivi che furono ampiamente sottolineati sia in Commissione che in questa Aula. Le misure urgenti prevedevano il recepimento di cinque direttive delle CEE, alcune delle quali risalenti a cinque-sei anni fa.

Il testo del disegno di legge al nostro esame non offre invero molti spunti di discussione, considerato che si tratta dell'eventuale recepimento di alcune direttive già approvate dal Consiglio della Comunità economica europea. Tuttavia vorrei soffermarmi solo su qualche aspetto della vasta problematica che mi pare degno di riflessione ed anche carico di insegnamenti.

A proposito della brucellosi, della cui importanza nessuno discute, il senatore Muratore, nella sua pur pregevole relazione, affer-

ma testualmente: «L'infezione brucellare è malattia storica». Mi permetterei di considerare che tale malattia è storica, ma non perchè sia consegnata alla storia della medicina come il ricordo di un'antica situazione epidemiologica, bensì perchè la sua attuale storia affonda le radici nei secoli trascorsi ed è ancora una realtà purtroppo viva. Proprio questo è l'aspetto che oserei definire mortificante per il nostro paese, se si tiene conto che la direttiva n. 64/432/CEE (del 1964, quindi di 23 anni fa) ha consentito di realizzare, laddove è stata tempestivamente adottata, enormi progressi in tema di controllo della brucellosi bovina, vuoi per quanto concerne la diagnosi tempestiva, vuoi per interventi di profilassi. Ed è proprio grazie all'applicazione di tali norme che gli allevamenti bovini di un paese della Comunità economica europea, precisamente della Danimarca, da dieci anni ormai sono esenti da brucellosi e questo lo conferma anche il senatore Muratore. Nella relazione che precede il disegno di legge del Governo si legge che gli allevamenti bovini di quel paese hanno potuto acquisire la qualifica di «ufficialmente indenni da brucellosi bovina» prevista nella direttiva n. 64/432/CEE. Questa della Danimarca — mi piace sottolinearlo — è una lezione esemplare, per il nostro paese e per gli altri paesi della Comunità, di come sia possibile, e oserei dire anche facile, eliminando un fattore ambientale di malattia (perchè di fattore ambientale si tratta), attuare una saggia e doverosa prevenzione primaria, anche per la patologia umana, soprattutto per la patologia umana. È una lezione, questa, che dovrebbe indurci finalmente a riempire di contenuti espressioni e parole vuote che andiamo ripetendo ormai da circa un decennio.

Il medesimo discorso potrebbe valere anche per altre entità morbose, per la tubercolosi bovina, per la peste suina, per la leucemia dei bovini ed altre ancora, sulle quali non intendo soffermarmi perchè ciò che importa, in questa sede per lo meno, è sottolineare i risvolti politici di alcune situazioni particolari.

Fatti questi brevi rilievi e non certo per amore di polemica, anzi proprio per aver

messo a fuoco l'esigenza di affrontare con energia la soluzione dei problemi a monte, mi associo a nome dei colleghi del Gruppo comunista alla richiesta pressante, rivolta anche in altre recenti occasioni (in occasione della discussione in quest'Aula proprio sull'afta epizootica, e poco prima in tema di discussione sull'importazione delle carni per verificare il trattamento o meno con sostanze ormonali), di potenziare adeguatamente i servizi veterinari, tutti i servizi veterinari del paese, servizi che non devono essere considerati di secondaria importanza, ma esattamente alla stregua di tutti quelli preposti alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica.

Così come abbiamo detto in Commissione, ribadiamo la nostra adesione a che il disegno di legge sia approvato per non frapporre ostacoli o causare ritardi all'attuazione della direttiva comunitaria, non senza sottolineare una imprecisione relativa all'articolo 2, a proposito del quale abbiamo presentato un apposito emendamento che sarà illustrato dal senatore De Sabbata (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**MURATORE, relatore.** Signor Presidente, non posso che concordare in pieno con quanto ha detto il senatore Calì. Si tratta di un provvedimento che modifica precedenti direttive ed è certamente una delle nostre gravi lacune quella di recepire con molto ritardo — credo si tratti di una delle direttive che ci ha portato di fronte alla Corte di giustizia — questa direttiva. Si tratta di malattie rilevanti: la brucellosi è una delle malattie storiche, sia relativamente alla sua storia passata, sia relativamente alla sua storia negativa di questi ultimi tempi. Inoltre, è una delle malattie più pericolose tra quelle trasmissibili all'uomo, è una delle zoonosi più gravi.

È vero che la Danimarca ha ormai raggiunto l'indennità ufficiale, ma occorrerebbe vedere anche il punto di partenza della nostra zootecnia e quello della zootecnia dane-

se: si può dire che noi siamo ai primordi rispetto alla zootecnia di paesi come l'Olanda, la Danimarca, la Svezia. Però ritengo che grossi passi in avanti si sono fatti anche nel nostro paese e vi sono oggi zone completamente indenni anche in Italia. Purtroppo, vi sono situazioni carenti, determinate più che dai bovini, dagli ovini, dalla transumanza, dallo spostamento continuo e da un tipo di allevamento che ancora, per alcuni aspetti, potrei definire primordiale.

Lei ha poi toccato, e non poteva fare diversamente avendo vissuto i problemi che emergono presso la Commissione sanità, l'aspetto più importante della vicenda, quello cioè del potenziamento dei servizi veterinari. Noi abbiamo una pianta organica carente ed anche sottostimata rispetto alle esigenze. Forse questo avviene perchè nel nostro paese, quando si parla di sanità, si pensa sempre quasi esclusivamente agli ospedali e alla sanità umana, quasi che la veterinaria non abbia delle implicazioni nei rapporti con la salute dell'uomo.

Lei ha poi parlato del problema della rabbia. Anche in questo caso, ogni anno, portiamo avanti con provvedimenti coercitivi la vaccinazione obbligatoria. Ancora permane il randagismo, di cui ci si occupa soltanto nei mesi estivi. La nostra stampa prende in considerazione questo tema solo nel mese di luglio, quando qualche cagnolino viene abbandonato sulle autostrade o sulle strade del nostro paese, ma da tre anni un disegno di legge che affronta il problema del randagismo non viene discusso. Approfitto dell'occasione per sensibilizzare i responsabili affinché l'iter del provvedimento sia accelerato.

Concludo affermando che questo provvedimento deve essere approvato con urgenza. Vorrei altresì pregare il Governo di intensificare l'azione di recepimento delle direttive comunitarie. Non mi sembra, infatti, che ci faccia onore l'essere portati di fronte all'Alta Corte perchè direttive del 1972, del 1974, del 1976 e del 1978 non sono ancora state recepite. Poi magari ci troviamo di fronte alla questione dell'afta che ci costringe a chiudere le nostre frontiere all'importazione e all'esportazione con gravi danni di carattere economico, perchè non abbiamo osservato le

norme e le direttive che vengono dalla Comunità.

Con queste raccomandazioni al Governo e con l'augurio che il Ministero della sanità riveda, nella sua azione di indirizzo e coordinamento, il problema delle piante organiche per i servizi veterinari, prego i colleghi di approvare il provvedimento in esame. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

\* **FABBRI**, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie desidero esprimere un vivo e non formale apprezzamento per l'opera che la Commissione di merito ha svolto, per il contributo di prim'ordine, anche sotto il profilo tecnico-professionale, del collega Muratore e per il lavoro che il rappresentante del Ministero della sanità, il sottosegretario Nepi, ha svolto per giungere prima all'approvazione in Commissione ed oggi all'esame dell'Aula di questo «pacchetto» sanità che introduce nel nostro ordinamento positivo interno alcune importanti direttive di politica veterinaria della Comunità economica europea.

Come è giusto avvenga, lascerò alla competenza del collega Nepi il compito di interloquire sui singoli aspetti del disegno di legge di recepimento nonchè di sciogliere il nodo concernente l'articolo 2, riguardo al quale pare a me che le osservazioni avanzate siano meritevoli di riflessione dal momento che si tratta di far riferimento al nostro ordinamento regionale così com'è, e a questo riguardo non ci può essere nessun vincolo nella normativa comunitaria. Mi preme invece sottolineare la sua importanza sotto il profilo politico e dell'adempimento dei nostri obblighi nei confronti della Comunità economica europea che con l'approvazione di questo importante disegno di legge, almeno in un ramo del Parlamento, realizziamo.

Devo ringraziare il Presidente del Senato che ha risposto alle mie sollecitazioni, ad un

mio passo ufficiale con cui ho denunciato il grave ritardo e la lentezza del Parlamento — e purtroppo anche del Senato — nell'esame dei disegni di legge di recepimento delle direttive comunitarie. Onestà vuole che si dica che esiste un concorso di colpa della amministrazione dello Stato e quindi del Governo: molto spesso trascorre parecchio tempo dall'emanazione delle direttive prima che le stesse siano trasformate in un disegno di legge governativo. Vi è evidentemente una resistenza, che spero di poter definire preterintenzionale, delle nostre burocrazie che si vedono sottratto potere dallo ampliarsi delle direttive comunitarie. Tuttavia, quando i disegni di legge giungono al Parlamento, trattandosi comunque di decisioni che devono essere assunte in coerenza con gli obblighi che ci incombono come *partners* della Comunità economica europea, penso che il tempo di deliberazione non possa essere così lungo come è avvenuto in questa occasione e come sta avvenendo per altri disegni di legge ancora all'esame del Parlamento.

Sono lieto di poter anticipare all'Assemblea che, con la collaborazione della 1<sup>a</sup> Commissione, abbiamo approvato un disegno di legge che delega il Governo a recepire circa cento direttive comunitarie mediante l'emanazione di decreti che saranno sottoposti al controllo del Parlamento. Complessivamente, tuttavia, il nostro stato di sofferenza rispetto al recepimento delle direttive comunitarie è ancora troppo grave. Qualcuno dice che ciò turba la nostra immagine di *partner* leale della Comunità, ed è certamente in contrasto con il nostro europeismo declamatorio una pratica di inadempienze. Indubbiamente la nostra forza contrattuale ai tavoli di Bruxelles è limitata, e la nostra credibilità riceve un *vulnus* da queste inadempienze.

È questo il motivo per cui il dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio sta dedicando ogni cura all'avanzamento del processo di inserimento nel nostro ordinamento interno delle direttive comunitarie. L'approvazione di questo disegno di legge consentirà di compiere una sanatoria per questo importante capitolo, ed ha ragione il senatore Muratore quando si lamenta di una certa sottovalutazione dei

problemi della sanità animale, in quanto essi hanno riflessi sulla commercializzazione dei nostri prodotti su tutti i mercati mondiali e si collegano strettamente anche alla tutela della sanità umana.

Mi associo *toto corde* alle osservazioni del relatore a proposito della necessità di potenziare il servizio sanitario nazionale. Le direttive indicano un percorso e fissano degli *standards* e dei vincoli ai quali dobbiamo attenerci, ma tutto potrebbe essere vanificato senza adeguati controlli, senza una attività di prevenzione. La convinzione che la nascita delle regioni potesse sostituire un presidio nazionale di polizia veterinaria si è dimostrata in larga misura fallace; tutti i grandi Stati, compresi gli Stati Uniti che sono uno Stato federale, hanno un forte ed autorevole servizio centrale di polizia veterinaria. E non per fare passi indietro, ma per essere un paese moderno e regionalista nel rispetto delle competenze delle regioni che non sottraggono allo Stato le competenze che gli sono proprie, dobbiamo dotarci di questa organizzazione efficiente, non solo aumentando la pianta organica ma anche assicurando ai tecnici, ai professionisti, agli esperti del servizio veterinario nazionale quel compenso adeguato che a loro indubbiamente spetta in relazione alla funzione svolta, delicatissima e importante per la sicurezza sanitaria del paese.

Il mio auspicio è che all'approvazione da parte del Senato — che di fronte alla convergenza di tutte le forze politiche mi pare sicura — segua una rapida approvazione da parte della Camera e che anche le altre direttive — prima fra tutte la «direttiva Seveso» sui grandi rischi industriali che giace al Senato — possano essere rapidamente approvate, in modo da cancellare il primato non certo edificante di paese maggiormente inadempiente rispetto ai propri obblighi verso la Comunità europea, che sono poi anche obblighi verso il nostro paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, consentitemi di associarmi all'auspicio che il recepimento delle direttive comunitarie divenga un'attività ordinaria nel nostro generale lavoro.

FABBRI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, se non si sapesse che cosa fare dell'anno che resta di qui alla fine della legislatura e si approvassero tutte le direttive comunitarie sarebbe già un buon lavoro che probabilmente si può fare.

PRESIDENTE. Mi sembra un argomento più che valido e cercheremo di farne tesoro nella determinazione dei lavori del Senato, ovviamente auspicando di disporre tempestivamente dei relativi disegni di legge.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:

a) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive:

66/600/CEE del 25 ottobre 1966;

70/360/CEE del 13 luglio 1970;

71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità economica europea n. 179 del 9 agosto 1971;

77/98/CEE del 21 dicembre 1976;

79/109/CEE del 24 gennaio 1979;

79/111/CEE del 24 gennaio 1979, modificata dal Trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea, ratificato con legge 12 febbraio 1980, n. 52;

80/219/CEE del 22 gennaio 1980;

80/1098/CEE dell'11 novembre 1980;

80/1102/CEE dell'11 novembre 1980;  
80/1274/CEE del 22 dicembre 1980;  
81/1016/CEE del 15 dicembre 1981;  
82/61/CEE del 26 gennaio 1982;  
82/893/CEE del 21 dicembre 1982;  
83/642/CEE del 12 dicembre 1983;  
83/646/CEE del 13 dicembre 1983;  
84/336/CEE del 19 giugno 1984;

b) nella direttiva 65/277/CEE del 13 maggio 1965;

c) nella direttiva del Consiglio 80/1099/CEE dell'11 novembre 1980».

**È approvato.**

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è modificato come segue:

a) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole «oppure 1-bis»;

b) nella lettera i), numero 2, dopo le parole «di peste suina», sono inserite le parole «, di malattia vescicolare dei suini da enterovirus»;

c) dopo la lettera m) sono aggiunte le lettere seguenti:

«n) *Regione:*

parte del territorio di uno Stato membro, la cui superficie è di almeno 2.000 chilometri quadrati, sottoposto ad un controllo da parte delle autorità competenti e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

per il Belgio: Province/Provincie,  
per la Germania: Regierungsbezirk,  
per la Danimarca: Amt o isola,  
per la Francia: Département,  
per l'Italia: Provincia,  
per il Lussemburgo: —,  
per i Paesi Bassi: Provincie,  
per il Regno Unito:

— per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County,

— per la Scozia: District o Island Area,

per l'Irlanda: County,

per la Grecia: Nomos;

o) *Azienda ufficialmente indenne da peste suina:* un'azienda in cui:

non sono stati accertati casi di peste suina nel corso degli ultimi dodici mesi;

non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina;

la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi.

L'azienda deve inoltre trovarsi al centro di una zona con un raggio di 2 chilometri, in cui la peste suina non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;

p) *Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina:* uno Stato membro o una regione in cui:

non si sono accertati casi di peste suina nel corso degli ultimi dodici mesi;

la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;

e nelle cui aziende non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la lettera n).*

2.1 DE SABBATA, IMBRIACO, BELLAFIORE Vito, LIPPI, RANALLI, CALÌ, CANNATA, DE TOFFOL, MARGHERI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE SABBATA. Signor Presidente, credo di dover illustrare questo emendamento, anche se cortesemente il Ministro e il relatore hanno accennato alla disponibilità ad accettarlo.

Si tratta della lettera n) prevista nel primo comma, lettera c), dell'articolo 2 del disegno di legge che dovrebbe aggiungersi all'elenco

contenuto nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, che il testo in esame intende modificare.

Ora, l'articolo 2 della legge del 1976 comincia in questo modo: «Ai sensi della presente legge si intende per». Pertanto alla lettera *n*) si dovrebbe leggere che per regione si intende «parte del territorio di uno Stato membro, la cui superficie è di almeno 2.000 chilometri quadrati, sottoposto ad un controllo da parte delle autorità competenti» e che comprenda almeno o una *Regierungsbezirk*, o un'*Amt* eccetera.

Al riguardo occorre fare almeno due osservazioni. Innanzitutto questo metodo di legislazione non è molto conforme ai nostri criteri e — mi pare — neanche ai criteri che sono stati recentemente indicati da un'interessante lettera indirizzata a tutti i parlamentari dalla Presidenza del Senato. In secondo luogo, siccome nella legge n. 397 del 1976 è definita per regione una parte del territorio di almeno 2.000 chilometri quadrati, ciò significa che tutte le regioni che non raggiungessero questa dimensione verrebbero escluse dai benefici e dalle norme finanziarie previste dagli articoli 33 e 35 della legge n. 397 del 1976, per esempio, nei quali il Ministero della sanità autorizza le amministrazioni dello Stato — ivi comprese le aziende autonome, le regioni e le province (non sto a sottilizzare sul fatto che le regioni vengano considerate amministrazioni dello Stato, ciò si può accettare in senso lato) — a gestire stazioni zoosanitarie; non potrebbero più gestirle dove ce ne fosse la necessità. E all'articolo 35 le regioni sono indicate come destinatarie insieme con le province, i comuni, gli enti porto e aeroporto, di contributi per le attrezzature relative alla istituzione di stazioni zoosanitarie; non li potrebbero più ottenere tutte le regioni con un territorio inferiore a 2.000 chilometri quadrati.

È chiaro che non può essere questa la decisione del Senato. Quindi bisogna sopprimere questa lettera *n*), perchè per noi la regione è quella prevista dalla Costituzione.

Questo però solleva una serie di problemi. Il primo: come mai abbiamo approvato, in sede comunitaria, una direttiva con questo contenuto? E qui la osservazione la rivolgo

al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, perchè venga richiamata l'attenzione degli organi tecnici, per lo meno, che presiedono (a parte la responsabilità politica) alla formazione di tali direttive. Infatti queste sono passate sicuramente attraverso i CO.RE.PER; come mai nessuno si è accorto che veniva introdotta una modifica su una materia che per la Repubblica italiana è di vitale importanza e che non può essere accettata come contenuto di una direttiva europea? Probabilmente si tratta di una svista o non so di cosa altro, ma certo di qualche cosa che non doveva diventare materia di una direttiva che ha avuto l'approvazione di un Ministro del Governo italiano e che è diventata, quindi, direttiva vigente.

La seconda osservazione è che ci dovevano essere altri filtri per non far arrivare all'Aula un testo di questo tipo, che mette in discussione in modo così grave e palese la Costituzione.

Certo, la 1<sup>a</sup> Commissione aveva fatto un'osservazione, ma la Commissione sanità non ne ha tenuto conto. Il problema però è anche un altro: chi redige questi testi? Forse qui mi devo rivolgere al Sottosegretario per la sanità, perchè questo testo è stato redatto da un funzionario del Ministero della sanità. Quindi doveva esserci un filtro più attento.

Credo che queste cose vadano dette, perchè le lettere che vengono emesse dalla nostra Presidenza incontrano questo ostacolo che addirittura è precedente all'esame da parte del Parlamento; non riguarda certo i funzionari del Parlamento, che non presiedono alla stesura di tali testi e non hanno compiti di controllo.

In proposito qualcosa si sta muovendo, perchè noi abbiamo approvato in Commissione quel testo di legge a cui si richiamava il Ministro, che è pronto per l'Aula e che mi auguro possa essere discusso in Assemblea nelle prime sedute del mese di febbraio. Esso riguarda non solo l'attuazione delle direttive sospese, ma anche modifiche alla procedura di formazione delle direttive, e prevede l'intervento del Parlamento, nelle Commissioni di merito, prima dell'attuazione delle direttive quando il testo proposto è già formulato ed è all'esame del Parlamento

europeo e della Commissione di Bruxelles. Questo dovrebbe in qualche modo evitare di incorrere in difetti di questo genere.

Nel raccomandare ai colleghi l'approvazione dell'emendamento che mira alla soppressione di questa lettera *n*), e quindi all'eliminazione degli inconvenienti che ne possono derivare, insisto sulla raccomandazione che mi sono permesso di fare al Ministro e al Sottosegretario, ma desidero anche lasciare una nota per la Presidenza della Camera perchè venga considerata la vicenda così come si è sviluppata, che mi sembra interessante ai fini di una correttezza dell'attività legislativa.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**MURATORE, relatore.** Signor Presidente, sostanzialmente sono d'accordo; vorrei far rilevare al senatore De Sabbata che la Commissione non ha preso in considerazione il parere della 1<sup>a</sup> Commissione non tanto per disattendere il parere stesso, ma perchè in esso non vi era formulata una controindicazione. Ci sembrava più una critica di carattere formale che un rilievo per emendare l'articolo 2. Dico ciò perchè non si è trattato di una disattenzione o di una mancanza di volontà di accogliere l'emendamento, ma della presa d'atto che la Commissione non ha proposto emendamenti. Comunque, poiché abbiamo discusso in precedenza con il senatore De Sabbata dell'emendamento in esame, sono completamente d'accordo senza dovermi ricondurre alle motivazioni addotte che ritengo siano valide.

\* **NEPI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Signor Presidente, la disponibilità cui faceva cenno il senatore De Sabbata non impedisce però di svolgere alcune osservazioni che vorrei fossero valutate in sede di esame di questo emendamento. A parte il concetto di regione poc'anzi ricordato dal senatore De Sabbata che può avere, nelle normative comunitarie, valutazioni ed interpretazioni diverse, al punto tale che, nell'elenco compreso nella lettera *n*) dell'articolo 2 abbiamo visto

che ogni Stato ha indicato ambiti territoriali istituzionalizzati su quel territorio ma non identificabili in maniera uniforme in tutti i paesi della Comunità, il problema mi è stato posto anche dagli uffici tecnici che in ogni Ministero seguono le fasi di attuazione giuridica dei provvedimenti che adottiamo. Tale problema riguarda il fatto che, l'aver noi indicato l'ambito territoriale del nostro paese, indicazione cui in particolare si riferisce questo emendamento di soppressione, fa sì che in tale norma troviamo il collegamento diretto con l'altra norma indicata al punto *p*), collegamento diretto per cui si manifesta operativamente, nel momento in cui entra in vigore la legge, una delle cadute che cerchiamo di evitare e che sottopongo al Senato, sia pure riconoscendo la piena libertà di questo ramo del Parlamento di compiere la propria scelta che vorrei però fosse basata anche su una risposta a tale quesito.

L'indicazione degli ambiti territoriali tra i paesi della Comunità europea che recepiscono una direttiva comunitaria comporta anche la delimitazione dell'area entro la quale lo Stato interessato garantisce un controllo serio che sia corrispondente alle norme comunitarie, affinché tale territorio possa essere poi dichiarato area ufficialmente indenne, in questo caso, dalla peste suina con tutto ciò che ne può derivare. Con la prescrizione in quelle aree di una serie di controlli, accertati dagli organi nazionali ed europei, per stabilire che si tratta di aree indenni, quest'ultime vengono ammesse allo scambio, al commercio, all'esportazione e all'importazione in questo caso di carne suina.

Laddove eliminiamo la lettera *n*), non indichiamo qual è l'ambito territoriale che non diventa un elemento rigido dal punto di vista del territorio che viene coperto perchè è evidente che 2.000 chilometri quadrati difficilmente si riscontrano in una provincia italiana. Comunque, possiamo dire francamente che una tale dimensione territoriale non si riscontra certamente nè in Belgio, nè in Scozia e neanche in Inghilterra. Le circoscrizioni amministrative fissate da questi Stati — la *Province*, oppure il *County* — non indicano per sè stessi la dimensione territoriale, ma un punto di riferimento che può

essere naturalmente allargato ad altre province, cioè laddove si ritiene, così come afferma la direttiva CEE, che deve trattarsi di un ambito di controllo e quindi di riconoscimento come area ufficialmente indenne, un ambito che arrivi pressappoco ad un'ampiezza di 2.000 chilometri quadrati. Mi permetto di sottolineare queste cose ad un sottilissimo giurista, qual è il collega De Sabbata, che difficilmente incorre in valutazioni non puntuali.

Mi scuso con il signor Presidente se prolungherò di qualche minuto il mio intervento, ma non riteniamo secondario questo argomento rispetto all'efficacia del provvedimento e rispetto quindi, da un lato, al ripristino di rapporti con gli altri *partners* della Comunità economica europea, di rapporti intensi che giovano soprattutto al commercio italiano, e dall'altro alla convenienza di poter in quel momento individuare, attraverso una disposizione indicata dalla CEE, determinate aree dove noi possiamo veramente identificare le zone ritenute ufficialmente indenni, senza correre i rischi che abbiamo corso con l'afta epizootica, per cui tutto il territorio nazionale era stato colpito — anche se di fatto ciò non era giustificato — da questa condanna con le conseguenze che tutti abbiamo visto registrarsi nel settore degli scambi commerciali con gli altri paesi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono permesso di sottolineare questo aspetto perchè, una volta soppressa la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento oggi al nostro esame, si rende praticamente inattuabile almeno per la parte italiana la norma contenuta nel punto *p*), laddove appunto si indicano quali sono le conseguenze di questo collegamento.

Vorrei quindi pregare il senatore De Sabbata, presentatore dell'emendamento 2.1 insieme ad altri senatori, di valutare l'opportunità di modificare in termini territoriali più ampi questa indicazione riguardante la provincia nel nostro paese — identificabile nella regione — oppure di tener conto di questa osservazione ai fini di futuri provvedimenti ministeriali o comunque di organismi che saranno poi delegati ad adottare le norme riferentisi a questo capitolo, per ricercare

ambiti interprovinciali che possano essere o regionali o interregionali, per province omogenee, per quanto riguarda la produzione di quel prodotto zootecnico qual è la carne suina.

Dopo aver fatto questa dichiarazione dovrei rimettermi all'Assemblea di questo ramo del Parlamento che può decidere come crede, mentre mi rivolgo al senatore De Sabbata chiedendogli di recepire alcune valutazioni che mi sono permesso di svolgere nel senso di lasciare la formula attuale, vincolando poi il Governo nella fase di attuazione di questa norma a corrispondere a quelle preoccupazioni che sono state espresse dai presentatori di questo emendamento, su cui il Governo non solo presta la massima attenzione, ma intende impegnarsi per recuperare la parte operativa del punto *n*) dell'articolo 2 del disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, dopo le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, intende mantenere l'emendamento nella sua attuale formulazione?

DE SABBATA. Signor Presidente, insisto sulla stesura formale dell'emendamento, ma accetto nella sostanza le osservazioni che sono state fatte dal sottosegretario Nepi.

L'emendamento modifica il testo della legge 30 aprile 1976, n. 397, non quello della direttiva, perchè nel testo della legge la parola «regione» ha un determinato significato. Inoltre, nel testo della legge la parola «regione» si riscontra soltanto negli articoli 33 e 35 che non sono modificati dal disegno di legge: essi riguardano la concessione di assistenza finanziaria da parte dello Stato alle regioni che predispongono attrezzature destinate alla cura delle epizootie, nell'ambito delle stazioni zoosanitarie.

Altre norme, ad una rapida lettura del provvedimento in esame, non richiamano mai espressamente la definizione «regione». Questa definizione è richiamata soltanto negli articoli 33 e 35 della legge prima citata. Se fosse diversamente, allora bisognerebbe emanare norme concretamente diverse da questa. È chiaro che nelle condizioni in cui la direttiva comunitaria intende dichiarare

esente o affetta da afta epizootica una determinata regione, questo è possibile: non c'è differenza. Per quanto riguarda il Belgio si tratta dell'intero territorio nazionale, nonostante la curiosa definizione contenuta nella norma in esame, che il Sottosegretario dovrebbe spiegare. Non serve parlare di «parte del territorio di uno Stato membro, la cui superficie è di almeno 2.000 chilometri quadrati» comprendente almeno una provincia per quanto riguarda il Lussemburgo, perchè il Lussemburgo è di poco superiore ai 2.000 chilometri quadrati.

NEPI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. In tal modo bisogna specificare la provincia.

DE SABBATA. Non si tratta della indicazione della provincia: come ho già detto, si tratta della parte del territorio di uno Stato membro comprendente almeno 2.000 chilometri quadrati e comprendente almeno una delle indicate circoscrizioni. Quindi la provincia non c'entra niente!

A questo punto che cosa si può fare? Avremmo dovuto elaborare prima una norma molto più raffinata ed in ogni caso non una norma di questo genere, che non vedo come si possa cambiare. Il Governo potrebbe studiare la materia per un'altra settimana, ma il ministro Fabbri ci deve spiegare come facciamo ad attuare rapidamente le direttive comunitarie. Allo stato attuale, è necessario accettare la soppressione della lettera *n*) dell'articolo 2 del disegno di legge, che non cambia nulla dal punto di vista comunitario. Infatti noi, ai fini della definizione di un'area, non neghiamo la sua ampiezza; possiamo solo accettare che la parola «regione» nel testo della legge n. 397 del 1976 sia intesa in un modo particolare. Infatti in questa legge per «regione» si intende la nostra regione istituzionale.

NEPI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Nessuno Stato ha indicato la regione istituzionalmente esistente al proprio interno.

DE SABBATA. Nel testo della legge n. 397 si fa riferimento alla regione nel senso istituzionale: se nell'articolo 2 di tale legge del

1976 si introduce la norma di cui al disegno di legge, secondo la quale la regione deve essere intesa secondo la definizione riportata alla lettera *n*), la legge del 1976 non ha più coerenza. Questo è il punto. Mantengo pertanto l'emendamento.

MURATORE, *relatore*. Onorevole Sottosegretario, lei ha ragione, ma ha ragione allo stesso modo il senatore De Sabbata.

FABBRI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FABBRI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Senatore De Sabbata, siamo in presenza di uno scarso rigore terminologico e definitorio, nonché di un'originaria impostazione della direttiva. Il dibattito che si è svolto può servire per una interpretazione autentica del nostro lavoro di legislatori.

Personalmente sono dell'opinione che l'Assemblea accetti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata, soppressivo della lettera *n*), con i chiarimenti che sono stati illustrati e con il riferimento al nostro ordinamento regionale ed alle prerogative istituzionali delle regioni. Eventualmente, la Camera potrà compiere una riflessione ulteriore, ma mi auguro che non accada per non provocare un ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

## Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è modificato come segue:

a) nella lettera c), numero 2, dopo le parole «da brucellosi bovina e suina» sono inserite le parole «, da malattia vescicolare dei suini da enterovirus»;

b) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«*i-bis*) purchè si tratti di bovini da allevamento riproduttori di razza pura, quali sono definiti all'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE del 25 luglio 1977, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore, provenire da un allevamento:

1) in cui non è stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale alcun fatto che consenta di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi tre anni;

2) il cui proprietario abbia dichiarato di non essere stato a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati o sono stati allevati in tale allevamento o hanno fatto parte integrante di detto allevamento nei precedenti dodici mesi;

3) in cui tutti gli animali di età superiore a ventiquattro mesi alla data dell'esame, nel corso degli ultimi dodici mesi abbiano reagito negativamente ad un esame sierologico effettuato conformemente all'allegato *F-bis*. Tuttavia tali garanzie non potranno essere richieste dal Paese destinatario qualora sia riconosciuto, secondo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 80/1102/CEE dell'11 novembre 1980, che gli allevamenti nazionali offrono sufficienti garanzie per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica »;

**È approvato.**

## Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 397, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« e) provenire da un allevamento in cui nulla ha consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi tre anni e, se di età superiore a dodici mesi, essere stati sottoposti con esito negativo nei trenta giorni precedenti il carico ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato *F-bis*. Tuttavia, questo esame non sarà necessario per i bovini di sesso maschile e per i bovini castrati destinati alla produzione di carne, di età inferiore a trenta mesi, purchè all'atto del carico questi animali rechino un contrassegno particolare di identificazione conforme alle indicazioni che saranno fornite dallo Stato membro destinatario ».

**È approvato.**

## Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

« I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi o da una azienda ufficialmente indenne da peste suina o da una azienda indenne da peste suina purchè, in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato attestante che gli animali non sono stati vaccinati ».

**È approvato.**

## Art. 6.

1. La data del 31 dicembre 1982 di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 30 aprile 1976, n. 397, inserito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, nonché all'articolo 3 del medesimo decreto, è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

2. La constatazione dell'afta epizootica in una parte limitata del territorio dei Paesi membri della Comunità europea che si trova-

no nelle condizioni di cui al predetto articolo 10-bis della legge 30 aprile 1976, n. 397, non pregiudica la possibilità di esportare conformemente alle norme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del medesimo articolo, purchè la malattia sia stata eliminata.

3. Dopo l'articolo 10-bis della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-ter. — Gli animali da allevamento e da produzione della specie suina, spediti dall'Italia a quegli Stati membri che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo, e nel caso che detti Stati membri lo richiedano, devono essere stati sottoposti con risultato negativo alla ricerca degli anticorpi della malattia vescicolare dei suini, effettuata nei trenta giorni che precedono la spedizione.

Art. 10-quater. — Gli animali della specie suina possono essere spediti dall'Italia verso gli Stati membri ufficialmente indenni da peste suina a condizione che:

a) il territorio nazionale sia ufficialmente indenne da peste suina;

oppure

b) nel caso in cui sia consentita l'importazione di suini da ingrasso di meno di 25 chilogrammi o di suini da macello vaccinati contro la peste suina:

non sia stato registrato nel territorio nazionale alcun caso di peste suina da almeno dodici mesi;

non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina nel territorio nazionale da almeno dodici mesi;

i suini esportati siano nati ed allevati in aziende ufficialmente indenni da peste suina ed abbiano presentato, se trattasi di animali da allevamento e da produzione, un risultato negativo alla ricerca degli anticorpi prodotti dalla peste suina:

oppure

c) i suini siano originari e provenienti da una parte del territorio nazionale costi-

tuita da una o più regioni contigue, riconosciuta ufficialmente indenne da peste suina dalla Comunità economica europea.

Le carni fresche suine spedite dall'Italia verso Stati membri ufficialmente indenni da peste suina classica potranno essere spedite alle seguenti condizioni:

a) essere ottenute da suini che soddisfano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo;

b) essere ottenute da suini non vaccinati contro la peste suina classica, allevati in aziende ufficialmente indenni da detta malattia e situate in una parte del territorio nazionale costituita da una o più regioni contigue riconosciute dalla Commissione della Comunità economica europea indenni da peste suina classica, e macellati in questa parte del territorio, in un macello in cui non sono stati macellati suini vaccinati o sono stati macellati in momenti o luoghi diversi, fermo restando che in questo caso le carni sono state depositate in luoghi separati.

Qualora si tratti di carni suine ottenute dagli animali di cui alla lettera b) del precedente comma, i suini devono essere macellati e le carni depositate in condizioni analoghe a quelle previste dal precedente comma.

Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1985.

Art. 10-quinquies. — Gli animali da allevamento o da produzione della specie bovina spediti dall'Italia verso Stati membri che attuano un programma nazionale obbligatorio di profilassi della leucosi bovina enzootica e destinati ad essere integrati in allevamenti bovini non sospetti di leucosi devono — qualora detti Stati lo richiedano — essere scortati da un certificato compilato da un veterinario ufficiale competente il giorno del carico e redatto almeno nella o nelle lingue del Paese destinatario, da cui risulti che:

a) il predetto veterinario non ha accertato elementi da cui si possa desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica

nell'allevamento di provenienza negli ultimi tre anni e, inoltre, il proprietario dell'allevamento ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali elementi, e ha dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e cresciuti nell'allevamento stesso e ne hanno fatto parte integrante negli ultimi dodici mesi;

**b) negli ultimi dodici mesi, tutti i bovini di oltre ventiquattro mesi di età alla data dell'esame, appartenenti all'allevamento di provenienza, hanno reagito negativamente ad un esame sierologico eseguito conformemente all'allegato F-bis.**

L'esportazione di bovini dall'Italia verso Stati membri che non attuano il programma nazionale obbligatorio, di cui al primo comma, qualora detti Stati vengano autorizzati con decisione della Commissione della Comunità economica europea adottata in conformità dell'articolo 12 della direttiva 64/432/CEE del 26 giugno 1964, deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalla Commissione nonché delle garanzie previste al primo comma.

Il Ministero della sanità indica i Paesi per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 10-ter e 10-quater e del presente articolo ».

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. Le condizioni particolari di cui all'articolo 10-bis della legge 30 aprile 1976, n. 397, aggiunto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, ed agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della medesima legge, inseriti dall'articolo 6 della presente legge, possono essere richieste per l'importazione di animali delle specie bovina e suina provenienti dagli altri Stati membri qualora le condizioni sanitarie degli allevamenti italiani corrispondano ai requisiti previsti dagli articoli sopra indicati per le specie e per le malattie considerate.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. L'articolo 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 — Con ordinanza del Ministro della sanità potranno essere concesse ad uno o più Stati membri, purchè concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:

1) bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subito la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico;

2) bovini da allevamento o da produzione che siano stati vaccinati contro l'afta almeno due volte e abbiano subito l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e a condizione che provengano da uno Stato membro nel quale:

a) gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa;

b) si proceda alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica;

c) non sia stato constatato ufficialmente alcun caso di afta epizootica da almeno sei mesi dalla data del carico;

3) bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

4) bovini destinati alla produzione della carne, di età inferiore a trenta mesi, non provenienti da un allevamento bovino ufficialmente indenne nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali, se di età superiore a trenta giorni, devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutina-

zione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

5) bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di trenta o più unità internazionali agglutinanti per millilitro;

6) bovini che non siano stati sottoposti alla prescritta siero-agglutinazione purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

i) se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne:

essere di età inferiore a quarantadue giorni o essere stati castrati in età inferiore a quattro mesi;

essere inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso una azienda di ingrasso autorizzata, da cui possano uscire soltanto per essere macellati;

ii) se si tratta di bovini da macello, essere inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello.

Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 1985;

7) suini da allevamento e da produzione vaccinati contro la peste suina. Tale norma si applica fino al 31 dicembre 1985;

8) bovini di sesso femminile destinati alla produzione di carne, di età inferiore a trenta mesi, che non siano stati sottoposti ad alcun esame sierologico per la leucosi bovina enzootica.

Con l'ordinanza di cui al primo comma il Ministro della sanità disporrà le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione degli allevamenti nazionali, ivi comprese le indicazioni relative al contrassegno di cui i suddetti animali devono essere muniti.

Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la Commissione della Comunità economica europea e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

I Paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato *F* (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal presente articolo ».

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Nell'allegato *A* della legge 30 aprile 1976, n. 397, il paragrafo I è sostituito dal seguente:

« I. — ALLEVAMENTO BOVINI INDENNI DA TUBERCOLOSI

È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a sei settimane hanno avuto una reazione negativa da almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato *B* che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando nell'intero territorio nazionale o in una « regione », tutti i bovini siano soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi e la percentuale degli allevamenti bovini infetti di tubercolosi non sia superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non sia superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolizzazioni può essere portato a tre anni.

Qualora la percentuale degli allevamenti bovini infetti non sia superiore allo 0,1 in

occasione di due controlli successivi ad intervallo di tre anni, l'intervallo tra le tubercolizzazioni successive può essere portato a quattro anni e/o l'età alla quale gli animali dovranno essere sottoposti a tali controlli può essere portata a 24 mesi.

Qualora, in un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, la reazione di un animale ad una tubercolizzazione di *routine* sia considerata positiva o qualora, nello stesso allevamento, sia diagnosticato un caso clinico di tubercolosi nel corso dell'ispezione *post mortem* di *routine* su un animale proveniente da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, la qualifica « ufficialmente indenne » deve essere sospesa fintanto che tutti i rimanenti animali, di età superiore alle sei settimane, non avranno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali conformemente all'allegato B, la prima delle quali effettuata almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale dall'allevamento in questione e la seconda ad almeno quarantadue giorni di distanza;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolizzazione valutata secondo i criteri dell'allegato B.

Tuttavia, l'intradermotubercolizzazione non è richiesta quando la percentuale di aziende che comprendono bovini infettati di tubercolosi è inferiore allo 0,2 e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

- 1) è debitamente identificato;
- 2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;
- 3) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi.

L'attestato previsto al precedente comma può non essere richiesto se, da almeno quat-

tro anni, almeno il 99,80 per cento degli allevamenti bovini è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi o gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale ed è vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale ».

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. Nell'allegato A della legge 30 aprile 1976, n. 397, la lettera A) del paragrafo II è sostituita dalla seguente:

« A) *Allevamenti bovini.*

1. È da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:

a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni;

b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a dodici mesi:

i) hanno presentato, in occasione di due sieroaagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinati per millilitro, rimanendo inteso che:

la prima sieroaagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (*ring-test*) effettuate ad intervalli di tre mesi purchè tuttavia la seconda sieroaagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

la prima sieroaagglutinazione di cui al capoverso precedente può essere sostituita da una prova all'antigene di brucella tamponato effettuata conformemente alle

disposizioni dell'allegato C, lettera A, numero 1;

*ii)* vengono controllati annualmente per stabilire l'assenza di brucellosi mediante tre prove dell'anello effettuate ad intervalli di almeno tre mesi o due prove dell'anello effettuate a intervalli di almeno tre mesi ed una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione o prova all'antigene di brucella tamponato o prova di plasmagglutinazione o prova dell'anello di latte su plasma sanguigno) effettuata non meno di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello. Se le prove dell'anello non vengono effettuate, due prove sierologiche (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di brucella tamponato, prova di plasmagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno) devono essere effettuate ogni anno ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti a operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi e se la percentuale degli allevamenti bovini infetti non supera l'1 per cento, è sufficiente effettuare ogni anno due prove dell'anello ad intervalli di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione o prova dell'antigene di brucella tamponato o prova di plasmagglutinazione o prova dell'anello di latte su plasma sanguigno).

Si può rinunciare alle prescrizioni relative al controllo annuale dell'assenza di brucellosi previsto nel punto *ii)* quando il 99,8 per cento almeno del patrimonio bovino è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi da almeno quattro anni; in tal caso l'intervallo tra i controlli può essere portato a due anni e i controlli devono essere effettuati mediante una delle prove sierologiche menzionate nel punto *ii)*;

*d)* non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se è di età superiore a dodici mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allega-

to C nei trenta giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento.

Tuttavia, la sieroagglutinazione può non essere richiesta quando nell'intero territorio nazionale o in parte di esso composto da più regioni contigue la percentuale di allevamenti bovini infettati di brucellosi non è, da almeno due anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

1) è debitamente identificato;

2) proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi;

3) in occasione del suo trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni.

L'attestato previsto al precedente comma può non essere richiesto se da quattro anni almeno il 99,80 per cento degli allevamenti bovini è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

In deroga alla lettera *c)*, punto *ii)*, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 64/432/CEE che, se in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso composta da più regioni contigue il 99,8 per cento degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera *e)*, per almeno dieci anni o non si è constatato alcun caso di aborto dovuto ad infezione da brucella da almeno tre anni, le prove di controllo per il mantenimento di tale *status* possono essere effettuate secondo condizioni ed in regioni da precisare secondo la stessa procedura

*1-bis.* È parimenti considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino:

che si trova in uno Stato membro in cui alla data del 1° gennaio 1979 non è stato ufficialmente constatato alcun caso di brucellosi bovina da almeno dieci anni;

che ha soddisfatto in questo periodo le disposizioni del paragrafo 1), tranne, se tutti gli allevamenti bovini dello Stato membro in questione sono stati sottoposti periodicamente a esami di controllo ufficiali durante lo stesso periodo, quelle di cui alla lettera c), punto ii).

2. Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi quando:

a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi;

b) tutte le femmine della specie bovina, o una parte di esse, sono state vaccinate:

entro i primi sei mesi di età, con vaccino Buck 19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'articolo 12 della direttiva 64/432/CEE;

entro i primi 15 mesi di età, con vaccino ucciso con adiuvante 45/20, controllato e riconosciuto ufficialmente;

c) tutti i bovini soddisfano le condizioni indicate nel numero 1, lettere b) e c), rimanendo inteso che i bovini di età inferiore a trenta mesi, vaccinati con vaccino vivo Buck 19, possono presentare un tasso brucellare pari o superiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 unità internazionali agglutinanti per millilitro, semprechè presentino, alla reazione di fissazione del complemento:

un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi;

un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.

Le sieroaagglutinazioni, di cui al numero 1, lettera c), punto i), primo capoverso, possono essere sostituite da prove all'antigene di brucella tamponato, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, lettera D);

d) non è stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1, lettera d), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e in questo caso, se è di età superiore

a dodici mesi, ha presentato nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento.

Tuttavia, un bovino vaccinato col vaccino vivo Buck 19 di età inferiore a trenta mesi può presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purchè alla reazione di fissazione del complemento presenti:

un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di dodici mesi;

un tasso inferiore a 20 unità CEE dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione.

3. Un allevamento bovino indenne da brucellosi può essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di tre anni se:

a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di tre anni;

b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al numero 2, lettera c);

c) al termine del terzo anno gli animali di più di dodici mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroaagglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

4. In un allevamento bovino riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando:

al momento della loro introduzione hanno un'età di almeno diciotto mesi;

nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione è stata effettuata da oltre un anno;

entro i trenta giorni che precedono la loro introduzione, conformemente alle di-

sposizioni dell'allegato C, hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento.

Se un bovino è introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi, quest'ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, è considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale.

5. Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si constata un sospetto di brucellosi presso uno o più bovini, la qualifica di questo allevamento può essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purchè l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati.

La sospensione provvisoria può essere tolta qualora due sieroagglutinazioni praticate secondo le disposizioni dell'allegato C con intervallo da sei ad otto settimane su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi, diano un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro.

Gli animali isolati possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle sei alle otto settimane, due sieroagglutinanti hanno dato un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresì agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia è constatato presso uno o più bovini di età superiore a trenta mesi.

6. Le disposizioni di cui sopra, relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad una età compresa fra i cinque e gli otto mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente legge.

7. Le prove di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono richieste per gli animali maschi castrati in età inferiore a quattro mesi ».

**È approvato.**

Prima di passare all'esame dell'articolo 11, mi corre l'obbligo di informare i colleghi che a pagina 29 dello stampato distribuito vi è un puro errore materiale: laddove è scritto *bb*) e successivamente dove è scritto *cc*), deve leggersi rispettivamente *ab*) e *ac*). Del resto seguendo la numerazione progressiva risulta chiaro l'errore materiale.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 11.

1. L'Allegato B della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO B

NORME PER LA FABBRICAZIONE  
E LA UTILIZZAZIONE DELLE TUBERCOLINE  
BOVINE ED AVIARIE

1. Le tubercolizzazioni controllate ufficialmente devono essere effettuate mediante tubercoline PPD o tubercoline preparate sinteticamente e concentrate a caldo (« tubercoline sintetiche »).

2. Gli *standards* di fabbricazione per il controllo delle tubercoline PPD bovine e delle tubercoline cosiddette « sintetiche » devono essere titolati in unità tubercoliniche comunitarie (UTC) mediante prove biologiche secondo le norme CEE per la tubercolina *standard* CEP.

3. Gli *standards* di fabbricazione per il controllo delle tubercoline aviarie devono essere espressi in unità internazionali e titolati per via biologica, secondo lo *standard* CEE della tubercolina PPD aviaria.

4. Lo *standard* CEE per la tubercolina PPD bovina è fornito dal « Centraal Diergeneeskundig Instituut », Afdeling Rotterdam, Paesi Bassi.

5. Lo *standard* CEE per la tubercolina « sintetica » bovina è fornito dall'« Institut Pasteur » di Parigi, Francia.

6. Lo *standard* CEE per la tubercolina aviaria è fornito dal « Central Veterinary Laboratory », Weybridge, Surrey, Regno Unito.

7. Le tubercoline bovine devono essere preparate con uno dei ceppi di *Mycobacterium bovis* indicati qui di seguito:

- a) AN5;
- b) Vallée.

8. Le tubercoline aviarie devono essere preparate con uno dei ceppi di *Mycobacterium avium* indicati qui di seguito:

- a) D4ER;
- b) TB56.

9. Il pH delle tubercoline deve essere compreso fra 6,5 e 7,5.

10. Per quanto concerne l'aggiunta alle tubercoline di conservanti antimicrobici o di altre sostanze, deve risultare dimostrato, a giudizio dell'istituto statale responsabile del controllo ufficiale della tubercolina, che tale aggiunta non altera l'innocuità nè l'efficacia del prodotto.

Le concentrazioni massime consentite per il fenolo e la glicerina sono le seguenti:

- a) fenolo — 0,5 per cento M/v;
- b) glicerina — 10 per cento v/v.

11. Superata con esito favorevole l'ultima prova di attività, le tubercoline, conservate a temperature comprese fra 2 °C e 8 °C ed al riparo dalla luce, rimangono valide per tutta la durata dei periodi sotto indicati:

- a) tubercoline PPD liquide: due anni, tubercoline PPD liofilizzate: otto anni;
- b) tubercoline « sintetiche » diluite: due anni.

12. Nei rispettivi paesi, gli istituti statali seguenti sono incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline:

a) Germania: Paul-Ehrlich-Institut, Frankfurt-Main;

b) Belgio: Institut d'hygiène et d'épidémiologie, rue J. Wysman 14, B 1050 Bruxelles;

c) Francia: Laboratoire national des médicaments vétérinaires, Fougères;

d) Granducato di Lussemburgo: Istituto del paese fornitore;

e) Italia: Istituto superiore di sanità, Roma;

f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam;

g) Danimarca: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Kobenhavn V;

h) Irlanda: Istituto del paese fornitore;

i) Regno Unito: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey.

13. Ciascuna partita di tubercoline infilate e pronte per l'uso dev'essere oggetto di un controllo ufficiale.

14. Le tubercoline devono essere controllate con metodi biologici e chimici

15. Le tubercoline devono essere sterili. Le prove di sterilità devono essere effettuate secondo le norme della farmacopea europea.

16. Le tubercoline devono risultare esenti da proprietà tossiche od irritanti in base a una prova effettuata secondo le norme della farmacopea europea.

17. Le tubercoline devono essere sottoposte a un'analisi chimica per determinare la esatta concentrazione della glicerina c'ò del fenolo, nonchè la concentrazione di altri eventuali conservanti.

18. Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata secondo le norme della farmacopea europea.

19. L'attività delle tubercoline deve essere valutata con metodi biologici, applicabili alle tubercoline PPD e a quelle « sintetiche » e basati sul confronto delle tubercoline in esame con tubercoline *standard*.

20. Il contenuto proteico delle tubercoline PPD (tubercoloproteina) si ottiene secondo il metodo di Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto in tubercoloproteine è di 6,25.

21. Lo *standard* CEE per la tubercolina « sintetica » bovina ha un'attività di 65.000 unità tubercoliniche comunitarie (UTC) provvisorie per milligrammo, e viene distribuito in fiale da 5 milligrammi.

22. Lo *standard* CEE per la tubercolina PPD bovina ha un'attività di 50.000 UTC per mg di PPD, e viene distribuito allo stato liofilizzato in fiale contenenti 1,8 mg di PPD (0,00002 mg di PPD corrispondono cioè ad 1 unità tubercolinica comunitaria di attività).

23. La tubercolina PPD aviaria della norma CEE ha un'attività di 50.000 unità internazionali (UI) per mg di derivato proteico purificato essiccato e viene distribuita allo stato liofilizzato in fiale contenenti 10 mg di PPD più 26,3 mg di sali (0,0000726 mg dello *standard* corrispondono cioè ad 1 unità internazionale di attività).

24. Le tubercoline che i fabbricanti presentano per il controllo agli istituti statali di cui al paragrafo 12 devono essere state oggetto di una prova biologica di attività in paragone con gli opportuni *standards* elencati ai paragrafi 2 e 3.

25. a) Prove di attività su cavie.

La prova dev'essere effettuata su cavie albine di peso fra 400 e 600 grammi. Tali cavie devono essere in buona salute al momento dell'inoculazione della tubercolina. Per ciascuna prova vanno impiegate non meno di otto cavie. La prova dev'essere effettuata a non meno di un mese di distanza dalla sensibilizzazione.

aa) Per il controllo delle tubercoline bovine, le cavie devono essere sensibilizzate con uno dei metodi seguenti:

1. iniezione di *Mycobacterium bovis* del ceppo AN5, ucciso col calore, in coadiuvante oleoso;

2. iniezione di *Mycobacterium bovis* del ceppo AN5 vivo in emulsione salina fisiologica;

3. iniezione di vaccino BCG.

bb) Per il controllo delle tubercoline aviarie, le cavie devono essere sensibilizzate mediante inoculazione di 2 mg di micobatteri tubercolari del tipo aviario, uccisi col calore, sospesi in 0,5 ml di paraffina liquida sterile, ovvero mediante inoculazione di micobatteri tubercolari vivi del tipo aviario in emulsione salina fisiologica. Il ceppo da impiegare è quello del tipo aviario D4.

cc) Qualunque tubercolina esaminata dev'essere titolata mediante inoculazione intradermica in paragone con l'opportuna tubercolina *standard*, impiegando gruppi di cavie opportunamente sensibilizzate.

Le cavie devono essere tosate sui due fianchi. La prova deve essere effettuata confrontando le reazioni indotte da una serie di inoculazioni intracutanee di dosi da 0,2 ml al massimo di diluizioni della tubercolina *standard* in soluzione salina isotonica tamponata contenente lo 0,0005 per cento di Tween 80, con una corrispondente serie di inoculazioni della tubercolina in esame. Le diluizioni devono essere preparate in serie geometrica ed essere iniettate nelle cavie secondo una distribuzione irregolare in quadrato latino (otto iniezioni, da praticarsi in quattro punti su ciascun lato). Il diametro delle aree di reazione su ciascun lato deve essere misurato e registrato dopo 24-28 ore.

Per ciascun campione di tubercolina sotto prova deve essere effettuata una valutazione dell'attività relativa e dei suoi limiti di affidabilità, basata su metodi statistici, impiegando come metametri i diametri delle aree di reazione ed i logaritmi delle dosi. L'attività della tubercolina bovina in esame è accettabile se, in base alla valutazione, ogni dose destinata ai bovini risulta contenere 2.000 UTC ( $\pm 25$  per cento). L'attività di qualunque tubercolina in esame deve essere espressa, secondo i casi, in unità tubercoliniche comunitarie o in UI/ml.

b) Controllo dell'attività sui bovini.

Un controllo dell'attività delle tubercoline bovine può essere effettuato periodicamente su bovini infetti da tubercolosi per via naturale o artificiale. Dette prove di attività, da praticarsi su gruppi di bovini tubercolo-

tici, devono essere effettuate per inoculazione intradermica della tubercolina in esame in 4 o 6 punti, in paragone con l'opportuno *standard*; l'attività della tubercolina deve essere valutata con metodi statistici come nella prova su cavie.

26. Per l'etichettatura dei contenitori e degli imballaggi delle tubercoline devono essere rispettate le seguenti norme.

L'etichetta del contenitore e quella dell'imballaggio devono indicare:

il nome del preparato;

per i preparati liquidi, il volume totale del contenitore;

il numero di unità comunitarie o di unità internazionali per ml o per mg;

il nome del fabbricante;

il numero della partita;

per i preparati liofilizzati, la natura e la quantità del liquido di ricostituzione.

L'etichetta del contenitore o dell'imballaggio deve indicare:

data di scadenza;

condizioni di conservazione;

denominazione e, se possibile, proporzione di ogni sostanza aggiunta;

tipo di bacillo dal quale è stata ricavata la tubercolina.

27. Dei laboratori comunitari designati conformemente all'articolo 3 della direttiva 80/219/CEE del 22 gennaio 1980 verranno incaricati di controlli complementari delle tubercoline normalmente utilizzate nei vari Stati membri per assicurare che l'attività di ciascuna di queste tubercoline sia conforme a quella della corrispondente tubercolina *standard* comunitaria. Tali analisi devono essere effettuate su bovini tubercolotici, su cavie opportunamente sensibilizzate e mediante appropriate reazioni chimiche.

28. Sono riconosciute ufficialmente le seguenti tecniche di intradermotubercolinizzazione:

a) intradermotubercolinizzazione unica: inoculazione singola di tubercolina bovina;

b) intradermotubercolinizzazione comparativa: inoculazione simultanea delle due tubercoline (aviaria e bovina).

29. La dose di tubercolina inoculata non deve essere inferiore:

1) a 2.000 UTC di tubercolina bovina;

2) a 2.000 UI di tubercolina aviaria.

Il volume di ciascuna dose non deve superare 0,2 ml.

30. La tubercolinizzazione deve essere effettuata inoculando la tubercolina, o le tubercoline, nella pelle del collo. I punti di inoculazione devono trovarsi al limite tra il terzo anteriore ed il terzo mediano del collo. Quando nello stesso animale vengono inoculate ambedue le tubercoline, il punto di iniezione della tubercolina aviaria deve trovarsi a 10 centimetri circa dalla cresta del collo ed il punto di inoculazione della tubercolina bovina a 12,5 centimetri al di sotto di una linea approssimativamente parallela a quella delle spalle, o su diversi punti del collo; negli animali giovani, sul cui collo non vi è abbastanza spazio per effettuare le due inoculazioni a distanza sufficiente sullo stesso lato, ciascuna inoculazione va praticata su uno dei due lati del collo, in punti identici, al centro del terzo mediano del collo.

31. Tecnica ed interpretazione delle reazioni di tubercolinizzazione:

a) Tecnica.

Tosare e pulire i punti di inoculazione. Prendere fra il pollice e l'indice una piega di pelle in ciascuna delle zone depilate, misurarne lo spessore con un calibro e annotarne il risultato. Introdurre obliquamente negli strati più profondi della pelle, tenendo il taglio trasversale della punta rivolto verso l'esterno, un ago corto sterile, collegato ad una siringa graduata caricata con la tubercolina in esame. Iniettare la dose di tubercolina. L'inoculazione è avvenuta in modo corretto se la palpazione rivela un piccolo gonfiore, delle dimensioni di un pisello, in ciascun punto di inoculazione. A distanza di 72 ore dall'inoculazione, misurare

nuovamente lo spessore della piega cutanea in ciascun punto di inoculazione e annottarne il risultato.

*b)* Interpretazione delle reazioni.

L'interpretazione delle reazioni deve essere fondata su osservazioni cliniche e sulla registrazione dell'aumento, o degli aumenti, dello spessore della piega cutanea nei punti di inoculazione, 72 ore dopo l'inoculazione della tubercolina o delle tubercoline;

*ba)* reazione negativa: si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega cutanea non superiore a 2 mm senza segni clinici, quali edema diffuso od esteso, essudazione, necrosi, dolore o infiammazione dei dotti linfatici della regione o dei linfonodi;

*bb)* reazione dubbia: non si osservano segni clinici del tipo di quelli menzionati al punto *ba)* e l'aumento dello spessore della piega cutanea è superiore a 2 mm ed inferiore a 4 mm;

*bc)* reazione positiva: si osservano segni clinici del tipo di quelli menzionati al punto *ba)*, o si riscontra un aumento di 4 mm o più dello spessore della piega cutanea nel punto di iniezione.

32. Interpretazione delle intradermotubercolinizzazioni ufficiali:

*a)* Intradermotubercolinizzazione singola:

Positiva: reazione secondo la definizione del paragrafo 31 *bc)*;

Dubbia: reazione secondo la definizione del paragrafo 31 *bb)*;

Negativa: reazione secondo la definizione del paragrafo 31 *ba)*.

Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione singola non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno 42 giorni.

Gli animali che non risultano negativi a questa seconda prova devono essere ritenuti positivi.

Gli animali che risultano positivi all'intradermotubercolinizzazione singola possono

essere sottoposti ad un'intradermotubercolinizzazione comparativa.

*b)* Intradermotubercolinizzazione comparativa per il riconoscimento degli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e per il mantenimento di tale qualifica:

Positiva: reazione bovina positiva, superiore di oltre 4 mm alla reazione alla tubercolina aviaria, ovvero presenza di segni clinici;

Dubbia: reazione bovina positiva o dubbia, superiore da 1 a 4 mm alla reazione alla tubercolina aviaria, ed assenza di segni clinici;

Negativa: reazione bovina negativa, ovvero reazione bovina positiva o dubbia, ma di intensità pari o inferiore ad una reazione positiva o dubbia alla tubercolina aviaria ed assenza di segni clinici in ambedue i casi.

Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione comparativa non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno quarantadue giorni. Gli animali che non risultano negativi a questa seconda prova devono essere ritenuti positivi.

*c)* Per gli allevamenti dove siano presenti animali per i quali si ritenga che:

1. abbiano avuto una reazione dubbia ad una intradermotubercolinizzazione singola,

2. siano risultati positivi all'intradermotubercolinizzazione singola, ma che sono in attesa di un nuovo controllo per intradermotubercolinizzazione comparativa,

3. abbiano avuto una reazione dubbia ad una intradermotubercolinizzazione comparativa,

la qualifica di « allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi » può essere sospesa fino al momento in cui sia chiarito lo stato degli animali di cui sopra.

33. Gli animali destinati al commercio intracomunitario devono essere sottoposti a

intradermotubercolinizzazione singola nei 30 giorni precedenti lo spostamento; gli animali che mostrano un aumento dello spessore della piega cutanea superiore a 2 mm o la presenza di segni clinici non possono essere ammessi allo scambio intracomunitario.

Gli animali provenienti dagli allevamenti di cui al paragrafo 32, lettera c), sono esclusi dagli scambi intracomunitari fino a quando non sarà stato chiarito lo stato sanitario degli animali ivi contemplati ».

È approvato.

#### Art. 12.

1. Nell'allegato C, lettera A), numero 9, della legge 30 aprile 1976, n. 397, è aggiunta la seguente lettera:

« j) Grecia. Kteniatrikon Institouton Loimodon kai Parasitikon Nosematon, Iera Odos, 75 - Athenai, 301 ».

2. Nell'allegato C della legge 30 aprile 1976, n. 397, dopo la lettera C) sono aggiunte le seguenti:

#### « D) PROVA ALL'ANTIGENE DI BRUCELLA TAMPONATO.

La prova all'antigene di brucella tamponato può essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi:

##### A. Metodo manuale.

1. Come siero *standard* è impiegato il secondo siero internazionale *standard* anti-brucella *abortus*, fornito dal Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Inghilterra.

2. L'antigene è preparato senza riferimento alla concentrazione delle cellule, ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto al secondo siero internazionale *standard* anti-brucella *abortus* in modo tale che l'antigene dia reazione positiva con un siero diluito 1 : 47,5 e reazione negativa con un siero diluito 1 : 55.

3. L'antigene deve essere sospeso in diluente per l'antigene di brucella tamponato a pH  $3,65 \pm 0,5$  e può essere stato colorato mediante rosa Bengala.

4. Per la preparazione dell'antigene devono essere utilizzati il ceppo Weybridge n. 99 oppure l'USDA 1119 o qualunque altro ceppo di sensibilità equivalente.

5. I terreni di coltura impiegati per la conservazione del ceppo in laboratorio e per la produzione dell'antigene devono essere tali da non provocare la dissociazione batterica (S—R); sono raccomandabili il terreno agarpatata oppure i metodi di coltura continua. L'antigene deve essere controllato nei confronti di 8 sieri liofilizzati riconosciuti rispettivamente positivi o negativi.

La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri e degli antigeni *standard* sono effettuati dagli organismi ufficiali elencati nel presente allegato, lettera A), numero 9.

L'antigene deve essere fornito pronto per l'uso.

La prova dell'antigene di brucella tamponato deve essere effettuata nel modo seguente:

a) porre una goccia (0,03 ml) di antigene a fianco di una goccia (0,03 ml) del siero su una piastra bianca;

b) mescolare con un agitatore prima in linea retta, poi tracciando dei cerchi del diametro di 10-12 mm circa;

c) agitare la piastra alternativamente per 4 minuti (circa 30 movimenti al minuto);

d) effettuare la lettura della prova in buone condizioni d'illuminazione; in mancanza di agglutinazione la prova sarà considerata negativa; qualsiasi grado di agglutinazione va considerato positivo, salvo quando appare chiara una eccessiva essiccazione intorno ai margini.

##### B. Metodo automatizzato

Il metodo automatizzato deve essere sensibile ed esatto almeno quanto il metodo manuale.

**E) PROVA DELL'ANELLO DI LATTE, EFFETTUATA SU PLASMA SANGUIGNO.**

**A. Prelievo di plasma sanguigno**

Le provette con il sangue reso non coagulabile mediante aggiunta di EDPA sono centrifugate per 3 minuti a 3.000 giri al minuto e poi conservate per 12-24 ore a 37° C.

**B. Impostazione diagnostica**

Si versano 0,2 ml di plasma stabilizzato in una provetta contenente 1 ml di latte crudo. Dopo aver agitato, si aggiunge una goccia (0,05 ml) di antigene ABR e si agita nuovamente. L'antigene è standardizzato rispetto ad un antigene *standard* messo a disposizione dall'Istituto menzionato alla lettera A), numero 9, a).

Dopo aver lasciato riposare per 45 minuti ad una temperatura di 37°C, si esamina il risultato entro 15 minuti. La prova è considerata positiva se l'anello di latte ha la stessa colorazione o una colorazione più pronunciata di quella della colonna di latte.

**F) AGGLUTINAZIONE DEL PLASMA SANGUIGNO.**

Il plasma sanguigno ottenuto conformemente al metodo di cui alla lettera E), punto A, può essere utilizzato immediatamente dopo la centrifugazione senza che sia necessario procedere alla stabilizzazione termica.

Si mescolano 0,05 ml di plasma con 1 ml di antigene per la sieroaagglutinazione al 50 per cento il che corrisponde ad un titolo di diluizione 1:20 nel caso della sieroaagglutinazione. Si esamina il risultato dopo aver lasciato riposare per 18-24 ore alla temperatura di 37°C. La prova è considerata positiva se l'agglutinazione è uguale o superiore al 50 per cento ».

**È approvato.**

**Art. 13.**

1. L'allegato E della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO E

Sono soggette a denuncia obbligatoria le malattie seguenti:

**a) Malattie della specie bovina.**

Rabbia  
Tubercolosi  
Afta epizootica  
Carbonchio ematico  
Peste bovina  
Pleuropolmonite  
Leucosi bovina enzootica.

**b) Malattie della specie suina.**

Rabbia  
Brucellosi  
Carbonchio ematico  
Afta epizootica  
Peste suina  
Malattia vescicolare dei suini da enterovirus  
Peste suina africana ».

**È approvato.**

**Art. 14.**

1. Nell'allegato F della legge 30 aprile 1976, n. 397, la nota 4, in calce, dei modelli I e III e la nota 5, in calce, dei modelli II e IV sono modificate come segue:

a) le parole «in Italia: Veterinario provinciale» sono sostituite dalle parole: «in Italia: Veterinario della unità sanitaria locale »;

b) dopo le parole «nel Regno Unito: Veterinary Inspector;» vengono aggiunte le parole: « ; in Grecia: O proistamenos tes kteniatrikes yperesias tou semeiou exodou ».

2. Nell'allegato F della legge 30 aprile 1976, n. 397, il modello I è modificato come segue:

a) nel punto V, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) sono stati mantenuti negli ultimi 12 mesi (5) o, se di età inferiore a 12 mesi,

dalla nascita, in un allevamento in cui, nel corso degli ultimi tre anni (5), a conoscenza del sottoscritto e secondo le assicurazioni date dal proprietario, non è stato accertato alcun caso di leucosi bovina enzootica (2) (12);

provengano da un allevamento in cui nulla ha consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica negli ultimi tre anni (2);

alla data dell'esame, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi sono stati sottoposti (2) (12) nel corso degli ultimi 12 mesi (5) con risultato negativo ad un esame sierologico (13);

hanno reagito negativamente (3) (11) (2) entro il termine prescritto di trenta giorni (5) ad un esame sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

sono destinati all'ingrasso (2) (11) »;

*b)* dopo la nota 10, in calce, sono aggiunte le seguenti note:

« (11) È fatta eccezione solo per gli animali maschi di età inferiore a 30 mesi destinati all'ingrasso, semprechè tali animali rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel paese di destinazione.

(12) Tale indicazione è necessaria solo per gli animali riproduttori di razza pura, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore.

(13) L'esame sierologico è stato effettuato conformemente all'allegato C ».

**È approvato.**

#### Art. 15.

1. Nell'allegato *F* della legge 30 aprile 1976, n. 397, il modello III è modificato come segue:

*a)* nel punto V, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«*b-bis*) provengono:

da una azienda ufficialmente indenne da peste suina (2)

da una azienda indenne da peste suina (2) e

*i)* non sono stati vaccinati contro la peste suina (2)

*ii)* sono stati vaccinati contro la peste suina;

un'autorizzazione del Paese destinatario è stata all'uopo concessa (2) »;

*b)* nella lettera *d)*, dopo le parole: « da afta epizootica », sono inserite le parole: « da malattia vescicolare dei suini da enterovirus ».

**È approvato.**

#### Art. 16.

1. Nella legge 30 aprile 1976, n. 397, dopo l'allegato *F* è inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO *F-bis*

PROVA DI IMMUNODIFFUSIONE PER LA RICERCA DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E 1) fornito dal laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen.

2. La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEF di riferimento (siero E 1) fornito dal laboratorio sierologico veterinario di Stato di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti:

*a)* Germania - Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere - Tübingen;

*b)* Belgio - Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles;

c) Francia - Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères;

d) Granducato del Lussemburgo —;

e) Italia - Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia;

f) Paesi Bassi - Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam;

g) Danimarca - Statens Veterinære Serumlaboratorium, Kobenhavn;

h) Irlanda - Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Dublin;

i) Regno Unito: 1. Gran Bretagna: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, England; 2. Irlanda del Nord: The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast.

3. Gli antigeni standard di laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento CEE elencati al paragrafo 2 per essere esaminati in rapporto al siero CEE. Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso può essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B.

4. I reattivi da impiegare sono i seguenti:

a) antigene: esso dovrà contenere le glicoproteine specifiche del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato rispetto al siero ufficiale CEE;

b) siero in esame;

c) siero di controllo riconosciuto positivo;

d) gel di agar; 0,8% di agar; 8,5% di NaCl; tampone Tris 0,05 M a pH 7,2; versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.


5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e 6 pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso;

di diametro del pozzetto centrale: 4 mm,

di diametro dei pozzetti periferici: 6 mm,

distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard, i pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero riconosciuto come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.



7. Le quantità di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti:

antigene: 32 microlitri,

siero di controllo: 73 microlitri,

sieri in esame: 73 microlitri.

8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20—27°C), in atmosfera confinata ed umida.

9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore.

a) Il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitine con l'antigene del virus della LBE e una linea completa di identità con il siero di riferimento;

b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene della IBF e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento;

c) la reazione è considerata non conclusiva:

i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di precipitine visibili, ovvero

ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva.

Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.

## B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

### Soluzioni e materiali necessari:

1. 40 ml di agarosio all'1,6% in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 per cento di NaCl;

2. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5% di NaCl;

3. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5% di NaCl;

4. 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm.;

5. un punzone del diametro di 4-6 mm;

6. antigene di riferimento;



7. antigene da standardizzare;

8. bagnomaria (56°C).

### Modo di operare:

Sciogliere l'agarosio (1,6%) nel tampone Tris/HCl, riscaldando cautamente a 100°C. Mettere in bagnomaria a 56°C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56°C anche la diluizione di siero della leucosi bovina. Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56°C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema:



### Aggiunta di antigene:

#### I. Scatole Petri 1 e 3:

pozzetto A = antigene di riferimento non diluito,

pozzetto B = antigene di riferimento, diluito 1:2,

pozzetti C + E = antigene di riferimento, pozzetto D = antigene da controllare, non diluito.

#### II. Scatole Petri 2 e 4:

pozzetto A = antigene in esame, non diluito,

pozzetto B = antigene in esame, diluito 1:2,

pozzetto C = antigene in esame, diluito 1:4,

pozzetto D = antigene in esame, diluito 1:8.

### Istruzioni complementari:

1. Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10).


2. Se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito.

3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore.

4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8%; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5% e del 10%.

5. Riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. La diluizione di lavoro deve corrispondere alla dilui-

zione dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene di riferimento.



**È approvato.**

#### Art. 17.

Il Ministro della sanità, con propri decreti, emana le norme necessarie per conformarsi alle disposizioni della Comunità economica europea adottate per modificare gli allegati B, C e D della legge 30 aprile 1976, n. 397, nonchè nel caso vengano prorogati i termini menzionati all'articolo 10-ter della predetta legge n. 397 del 1976, inserito dall'articolo 6 della presente legge, agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, ed agli articoli 6 e 8 della presente legge.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### Discussione del disegno di legge:

**«Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione della direttiva n. 80/836 della Comunità economica europea in materia**

**di radioprotezione e per l'adeguamento della vigente legislazione nucleare» (278)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive n. 80/836, n. 84/466 e n. 84/467 della Comunità economica europea in materia di radioprotezione»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione della direttiva n. 80/836 della Comunità economica europea in materia di radioprotezione e per l'adeguamento della vigente legislazione nucleare».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Loprieno. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge sottoposto alla nostra discussione intende conferire la delega al Governo ad emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un decreto con le norme di recepimento nella nostra legislazione di una serie di direttive comunitarie in materia di radioprotezione della popolazione generale, dei lavoratori e dei pazienti. Questo disegno di legge, così come sottolineato dal relatore, senatore Vettori, ha impegnato direttamente tutti i Gruppi parlamentari all'interno della 10ª Commissione, che insieme al Governo hanno elaborato e approvato una nuova e più adeguata stesura del disegno di legge. Signor Presidente, non vedo però presente il ministro Zanone.

PRESIDENTE. Il Governo è autorevolmente rappresentato dal ministro Fabbri, dal ministro Spadolini e da numerosi Sottosegretari.

LOPRIENO. Dicevo che la Commissione e tutti i Gruppi presenti al suo interno hanno elaborato e approvato una nuova e più adeguata stesura del disegno di legge presentato dal Governo, tale da renderlo estremamente valido e appropriato in un momento in cui l'attenzione e la sensibilità del nostro paese

verso i problemi della radioprotezione, della sicurezza della vita nei confronti delle radiazioni ionizzanti sono ad un livello molto elevato, soprattutto in conseguenza del drammatico incidente occorso alla centrale nucleare di Chernobyl lo scorso aprile.

L'attenzione e la sensibilità della popolazione italiana, ma anche di quella europea, è cresciuta negli ultimi mesi non per ragioni emotive, come spesso si dice e i fatti dell'anno scorso stanno a documentare il coinvolgimento di tutte le popolazioni europee a seguito dell'incidente sovietico. La radioprotezione è diventata così un problema anche individuale dal momento che la contaminazione con radionuclidi aveva ed ha interessato le persone, gli alimenti, il bestiame da allevamento, l'agricoltura, le acque potabili e il latte. Direi anzi che la contaminazione radioattiva della popolazione è tuttora in atto come stanno a dimostrare gli alti livelli di cesio 134 e cesio 137 presenti in diversi alimenti e destinati a non scomparire nel prossimo futuro.

La legislazione italiana, come ha ricordato il senatore Vettori nella sua relazione, risale alla legge n. 1860 del 31 dicembre 1962, modificata nel 1964 dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, allorché si introdusse nel nostro ordinamento un *corpus* organico di disposizioni per la protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti. La nostra legislazione ha recepito finora soltanto le direttive europee comunitarie sino all'ultima modifica rappresentata dalla direttiva 76/579 dell'EURATOM, del 12 luglio 1976. Successivamente a quella data il Consiglio delle Comunità europee ha modificato ulteriormente tali norme, in data 15 luglio 1980 e in data 3 settembre 1984, con due direttive, una relativa alla protezione della popolazione e dei lavoratori ed una relativa alla protezione dei pazienti.

L'oggetto di queste direttive, rispetto al passato modo di considerare la radioprotezione della popolazione e dei lavoratori, è il perfezionamento dei criteri di definizione della dose di radiazioni assorbite dagli indi-

vidui esposti, criteri che tengono conto dello sviluppo delle conoscenze scientifiche in materia di dosimetria, con l'introduzione del concetto della dose equivalente ai fini del calcolo del rischio di malattie producibili dalle radiazioni per ciascun individuo, indipendentemente dalla parte del corpo esposta accidentalmente, come nel caso dei lavoratori, o continuamente, come nel caso delle popolazioni che vivono intorno alle centrali elettronucleari, o per ragioni medico-diagnostiche, come nel caso dei pazienti, e della dose collettiva nel caso di esposizioni estese.

Ci preme sottolineare in questa occasione che è scientificamente riconosciuto come la correlazione fra dose di radiazioni ed incidenza di malattie tumorali, malattie genetiche, malattie respiratorie, anomalie alla nascita e malattie al sistema nervoso centrale è strettamente positiva, per cui ogni minima dose aggiunta a quella naturale è responsabile dell'aumento di queste malattie nella popolazione. Mentre a livelli alti di esposizione il fenomeno dell'insorgenza di queste malattie indotte dalle radiazioni è facilmente documentabile (come nel caso dei bombardamenti atomici in Giappone del 1945 o nel caso di lavoratori di miniere di uranio o di centrali nucleari, dei militari e delle popolazioni esposte alle radiazioni durante gli esperimenti nucleari effettuati sino al 1962 in superficie, dei lavoratori dei porti interessati anche dalle operazioni di rifornimento di navi nucleari militari), a livelli bassi il potere risolutivo analitico delle indagini epidemiologiche è completamente compromesso, tanto che, ancora oggi, a distanza di novant'anni dalla scoperta dei raggi X non sappiamo specificare i tipi e la gravità dei danni prodotti all'organismo umano dalle basse dosi di radiazioni. Il concetto comunque di evitare ogni possibile esposizione non giustificata alle radiazioni è stato sempre insito nelle raccomandazioni degli scienziati. Nel 1934, nel corso della riunione di Zurigo del Comitato internazionale per la protezione contro le radiazioni (ICRP), fu sottolineato che «in alcun modo i radiologi» — perchè allora erano i radiologi i soli interessati a questo problema — «dovevano esporsi senza alcuna necessità all'azione dei raggi», anche

se si riconosceva la necessità di ammettere una dose di tolleranza, incapace di produrre eritema alla pelle, ma che, successivamente, fu dimostrata essere responsabile dell'insorgenza del cancro negli operatori di radiologia.

I limiti di esposizione massima consentiti per i lavoratori sono stati diminuiti di dieci volte tra il 1934 e il 1956 proprio in conseguenza di un accumulo di documentazione scientifica medica. Sappiamo tuttavia che l'attuale esposizione della popolazione generale e dei lavoratori, consentita sulla base di raccomandazioni fornite dal Comitato internazionale per la protezione contro le radiazioni, comporta un aumento ingiustificato di malattie tumorali e genetiche. Sappiamo che i tre principi fondamentali che hanno determinato gli attuali limiti di esposizione ammissibili recepiti dalle direttive europee comunitarie, e cioè la giustificazione della esposizione in presenza di un beneficio, l'ottimizzazione della dose mantenuta ragionevolmente bassa nei limiti delle possibilità tecniche (principio noto sotto la parola ALARA) e la limitazione dei livelli di esposizione sono definiti, oltre che su base scientifica, non universalmente condivisa, soprattutto su basi sociali ed economiche.

Per queste ragioni il Gruppo della Sinistra indipendente ha presentato in Commissione un ordine del giorno, accolto dalla Commissione stessa, con cui si invita il Governo a rivedere i criteri attuali di esposizione alle radiazioni della popolazione in generale e dei lavoratori alla luce delle attuali conoscenze scientifiche. Queste, come ognuno sa, in materia di quantificazione di rischi sono sempre basate su stime comprese entro limiti superiori ed inferiori. Sarebbe auspicabile, in una materia così delicata sotto il profilo umano, come è quella degli effetti patologici prodotti dalle radiazioni, che gli attuali limiti massimi di esposizione venissero ricalcolati sulla base delle stime scientifiche più basse in quanto possono tutelare meglio la salute della popolazione attuale e di quella futura, tenendo presente che la dose totale di radiazione di esposizione della popolazione è in aumento per la crescita delle moderne tecnologie, per l'aumento dell'arsenale militare fisso e mobile, per l'aumento dei proces-

si di estrazione e lavorazione di materiale comprendente sempre un rilascio di energia.

La Comunità europea, per mezzo di direttive del Consiglio, ha fissato le norme di radioprotezione avvalendosi delle raccomandazioni della ICRP. Queste raccomandazioni relative alla radioprotezione risalgono al 1977 e non tengono conto delle considerazioni medico-scientifiche degli ultimi anni. La stessa ICRP ha già modificato parzialmente nel 1985 l'applicazione pratica dei limiti di esposizione della popolazione generale, portando il limite annuale a 100 millirem dai precedenti 500 millirem, lasciando però il vecchio limite di 500 millirem ammissibile nel caso di esposizione di qualche anno, come ad esempio può considerarsi l'attuale periodo di esposizione della popolazione dopo Chernobyl, considerato come una fase transitoria.

Come si vede i livelli di radioprotezione sono alquanto flessibili. Per questo noi riteniamo impegnativo per il Governo applicare i criteri di radioprotezione più alti, adoperandosi anche in sede europea perchè si attuino i concetti più protettivi nelle norme che fissano nuovi limiti, e che questi siano sempre rivisti in relazione ad incidenti che, come quello di Chernobyl, possano comportare consistenti rilasci di radioattività. Questi concetti sono alla base di una nuova direttiva comunitaria in preparazione per la fissazione dei livelli di radioattività per gli alimenti e l'acqua potabile.

La materia della radioprotezione, soprattutto in relazione alle basse dosi, è in evoluzione conoscitiva sotto il profilo medico-scientifico: la stessa Comunità europea ha varato un programma pluriennale di ricerca per il periodo 1985-1989 del costo di 58 milioni di ECU e ha per obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita sotto il profilo della sicurezza dell'attività lavorativa e della radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente. Tale programma prevede la valutazione dei rischi di radiazione in confronto ad altri tipi di rischio derivanti da attività diverse della vita moderna.

È per queste considerazioni che il Gruppo della Sinistra indipendente ha presentato, nel giugno del 1986, una mozione che è stata

approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 giugno 1986, che impegnava il Governo a costituire in seno al Consiglio nazionale delle ricerche una Commissione di esperti italiani che procedesse, sulla base delle conoscenze scientifiche, all'aggiornamento continuo sugli effetti sulla salute umana delle basse dosi di radiazione, come di qualsiasi altro agente o processo industriale.

Noi riteniamo che nel settore della prevenzione di effetti negativi sulla salute umana ci debba essere sempre una maggiore attenzione ed un maggiore impegno da parte del Governo proprio in relazione alla maggiore complessità tecnologica che cresce di giorno in giorno nel nostro sistema produttivo.

Per questo riteniamo che il presente disegno di legge sulla radioprotezione, recependo alcune di queste esigenze, rappresenti un atto significativo nel problema generale della tutela della salute dei cittadini. L'esclusione dalla delega al Governo della materia degli articoli 3, 25 e 43 della direttiva 80/836, prevista nel testo approvato in Commissione, ci sembra giustificata, riferendosi essi all'esercizio di attività che comportano un rischio da radiazioni, al loro controllo tecnico e all'esame preventivo dei progetti. Tutta questa materia è oggetto di altri disegni di legge all'attenzione del Senato.

Riteniamo quindi, in conclusione, che con l'approvazione di questo disegno di legge il Senato dia oggi un contributo iniziale sostanziale alla soluzione del problema della migliore tutela della salute della popolazione, dei lavoratori e dei pazienti; esso va incontro alle attese del nostro paese drammaticamente colpito, come altri paesi europei, dal disastro di Chernobyl e dalla confusione manifestata da tutti gli organi dello Stato, derivante dalla loro incapacità a gestire gli interventi in un momento di rischio da radiazioni, interventi che non erano stati programmati in precedenza. La definizione di norme di radioprotezione più precise e più moderne è un passo significativo sulla strada di una più efficace tutela della salute. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**VETTORI, relatore.** Signor Presidente, il relatore ritiene di aver dato conto in maniera esauriente del lavoro della Commissione di merito con la relazione scritta sottoposta all'Aula.

La Commissione ha esaminato due direttive posteriori a quella del 1980 riportata nel testo dello stampato n. 278-A ed ha circoscritto la delega agli argomenti strettamente connessi, come risulta dal nuovo titolo del disegno di legge approvato dalla Commissione, prima in ampliamento con la citazione delle due direttive del 1984 e poi in riduzione con le ultime sette parole che si riferiscono alla legislazione nucleare, come ha testè rammentato il senatore Loprieno.

Il relatore dichiara di ritirare l'emendamento 3.2, ritenendolo superfluo rispetto a legislazione, prassi e forse anche a giurisprudenza consolidata. Esso tentava di interpretare il pensiero della Commissione, ma è poi risultato inutile. Invece il relatore si riserva di illustrare gli altri due emendamenti presentati e ringrazia il senatore Loprieno che è intervenuto apportando un contributo significativo per competenza e autorevolezza. Conferma infine la proposta di approvazione del disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.

\* **FABBRI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non può non associarsi alle valutazioni altamente positive espresse sul disegno di legge al nostro esame. Senza alcuna enfaticizzazione possiamo dire che con questo provvedimento colmiamo una grave lacuna del nostro ordinamento positivo: grave per il ritardo con cui diamo applicazione ad una direttiva che risale al 1980, grave perchè il disegno di legge governativo è stato comunicato alla Presidenza il 3 novembre 1983 e sono stati necessari alcuni anni per giungere alla sua approvazione, malgrado l'urgenza della materia.

Non possiamo non elogiare l'efficienza e l'impegno dimostrati dal Senato della Repubblica in queste ultime settimane che hanno portato ad una discussione molto approfondita e accurata, del resto secondo la migliore tradizione di Palazzo Madama. Siamo arrivati così ad una normativa che recepisce in modo estremamente corretto la direttiva comunitaria.

Questa è una delle direttive più importanti tra quelle che si trovavano all'esame del Parlamento. Quel tanto di Europa che esiste non è poca cosa. Noi siamo abituati a svalutare anche quello che l'Europa comunitaria è riuscita a produrre in termini di normativa comune. Questa affronta un problema molto delicato e molto importante, la protezione dalle radiazioni ionizzanti; l'argomento, come è stato già sottolineato, è oggi di grande, drammatica attualità dopo Chernobyl. Anche sotto questo profilo, mentre siamo alla vigilia della Conferenza nazionale energetica, il ritardo nell'applicazione della direttiva comunitaria non poteva in alcun modo essere giustificato dall'opinione pubblica.

C'è stato quindi uno sforzo lodevole di accelerazione, *motus in fine velocior*, per fortuna, e speriamo che la Camera dei deputati vari tempestivamente la legge, la cui approvazione raccomando oggi al Senato della Repubblica, esprimendo un particolare ringraziamento a quanti con diligenza, cura e competenza hanno recato il loro contributo per giungere a queste norme di recepimento così puntuali e così precise nel testo approvato dalla Commissione, che potrà essere oggi ulteriormente perfezionato con gli emendamenti che si accinge a proporre il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

#### Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto avente forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive n. 80/836, n. 84/466 e n. 84/467 del Consiglio delle comunità europee in materia di radioprotezione.

2. Le norme di cui al comma 1 saranno emanate secondo i principi ed i criteri contenuti nelle direttive sopra richiamate, garantendo con la maggiore efficacia la protezione delle persone e dell'ambiente ed attuando il necessario coordinamento con le vigenti disposizioni in materia.

3. La delega di cui ai commi 1 e 2 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonché a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attività nucleari. Conseguentemente l'attuazione degli articoli 3, 25 e 43 della direttiva n. 80/836 è riservata ad una legge successiva.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Con il decreto di cui all'articolo 1 il Governo è autorizzato a determinare, per le infrazioni alle disposizioni del decreto stesso, sanzioni amministrative da due a dieci milioni di lire e, nei casi di particolare gravità, specificati nel decreto medesimo, sanzioni penali consistenti nell'ammenda da dieci a venti milioni di lire ovvero nell'arresto da sei mesi a tre anni, da comminarsi anche congiuntamente.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Le norme di attuazione previste dalla presente legge sono adottate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della sanità e gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

2. I decreti stessi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole:* «le norme di attuazione previste dalla presente legge sono adottate con decreti» *con le altre:* «le norme di cui all'articolo 1 sono adottate con decreto».

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole:* «i decreti stessi saranno preventivamente sottoposti» *con le altre:* «il decreto stesso sarà preventivamente sottoposto».

3.1 IL RELATORE

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di mancata espressione del parere entro tale termine, il Governo provvederà alla emanazione dei decreti».

3.2 IL RELATORE

Ricordo che l'emendamento 3.2 è stato ritirato. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.1.

VETTORI, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 3.1 e, in fondo, anche l'articolo aggiuntivo da me proposto con l'emendamento 3.0.1, si propongono di interpretare le intenzioni della 10ª Commissione e cercano di sciogliere nodi minori di una legislazione semplificata, perchè circoscritta anche all'area delegata, su materia peraltro delicata e squisitamente tecnico-scientifica.

L'attuazione della delega è affidata a decreti, uno o più, ma comunque uno per volta. Il parere delle competenti Commissioni parlamentari non è richiesto per il recepimento di future direttive comunitarie di semplice modifica di valori indicati dalle tabelle allegata alla direttiva, ultima in termini di tem-

po la n. 467 del 1984, che è già una modifica essa stessa alle dosi globali e parziali di radiazioni ionizzanti già fissate nella direttiva n. 836 del 1980 che figura nel titolo del disegno di legge n. 278.

Questa disposizione, evidentemente, dà maggiore forza a quanto espresso dall'ordine del giorno Loprieno ed accolto dalla Commissione. Il relatore è soddisfatto che questa materia venga portata all'attenzione dell'Aula, dopo averla sottolineata nella relazione scritta ed averla ufficializzata con gli emendamenti che prega di approvare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FABBRI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«Art. 4.

1. La modificazione dei valori specificati negli allegati alla citata direttiva n. 84/467, stabilita da successive direttive comunitarie potrà essere recepita nell'ordinamento italiano mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della sanità e gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare e

delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

3.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VETTORI, *relatore*. Ritengo di averlo già illustrato con il precedente intervento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FABBRI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente esprime parere favorevole su questo emendamento presentato dal relatore in quanto rappresenta un meccanismo automatico di introduzione dei miglioramenti che sicuramente sono proposti con l'approvazione delle direttive; vale a dire, l'evoluzione storica delle normative europee in fatto di radioprotezione ha dimostrato che vi è un continuo miglioramento della radioprotezione stessa. Lo stesso relatore riferiva poco fa che le direttive comunitarie del 1984 rappresentano un dimezzamento di alcune dosi definite nel 1980.

Ci sembra opportuno, quindi, che questi provvedimenti siano recepiti automaticamente attraverso un decreto del Presidente della Repubblica nella nostra legislazione, fatti salvi alcuni accertamenti e verifiche da parte di enti scientifici quali sono quelli indicati dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* URBANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento ed esprime anche in proposito, come hanno fatto gli altri colleghi intervenuti, soddisfazione perchè finalmente il complesso delle direttive CEE, quella del 1980 e le due del 1984, viene recepito nella legislazione italiana.

Devo però subito esprimere anche un certo disagio per la scarsa presenza e devo dire anche lo scarso impegno del Governo nel dare una risposta più puntuale ai grossi problemi e ai grandi contrasti connessi a questo provvedimento. In particolare il ministro Fabbri, nell'intervenire in questa Aula, ha fatto presente che fra le direttive che attendono vi è quella denominata «direttiva Seveso». Ora non è possibile che nell'Aula del Senato si affronti questo tema nell'attuale momento senza che vi sia una risposta più puntuale ai grandi dibattiti che abbiamo svolto in Commissione e che speravo avrebbero avuto una risposta in un momento come questo. Credo che il ministro Fabbri non abbia responsabilità al riguardo. Già il senatore Loprieno aveva chiesto la presenza del ministro Zanone, ma non posso non richiamare brevemente la questione.

Abbiamo detto di sì a questo provvedimento per due ragioni: innanzitutto per l'importanza di recepire misure dopo sette anni dal momento in cui esse erano state promulgate in Europa e in secondo luogo perchè si veniva ad eliminare un ritardo che ha avuto conseguenze gravi e la cui responsabilità è pesante per tutti i Governi che si sono susseguiti.

Abbiamo espresso il nostro consenso su questo provvedimento anche perchè è stato accolto il nostro punto di vista. Infatti, il

testo che viene approvato modifica, in larga misura, quello del Governo nel senso che molte misure del provvedimento governativo sono state eliminate. Quali? Tutte quelle che si riferivano non tanto alle dosi limite delle radiazioni, non tanto all'organizzazione delle misure relative di vigilanza per la valutazione di queste stesse dosi, ma tutte quelle misure che si riferivano all'organizzazione della sicurezza contro il rischio nucleare, in particolare per quanto riguarda i grandi rischi. Non a caso il testo del progetto di legge del Governo recava nel titolo: «radioprotezione e adeguamento della vigente legislazione nucleare».

La testardaggine dei precedenti Governi — ma anche dell'attuale — è stata in parte all'origine del ritardo, perchè in via surrettizia il Governo, affrontando il tema della radioprotezione, voleva avere la delega per risolvere un problema ben più vasto, per il quale il Parlamento aveva espresso già il desiderio di non concedere alcuna delega, ma di legiferare in materia, poichè rappresentava una grande questione resa poi drammatica nelle ultime settimane per ciò che accadeva in Europa, in particolare per ciò che avveniva sul Reno e per l'episodio della Sandoz-Ciba.

Da parte del Gruppo della Sinistra indipendente, da parte di autorevoli pronunciamenti espressi in materia, a cominciare dalla Conferenza di Venezia di dieci anni fa, si era detto che una delle questioni più urgenti era quella di porre in essere un sistema adeguato per i grandi rischi industriali, tra i quali c'è anche il nucleare, in rapporto a tutte le altre normative, compresa quella che stiamo per approvare.

Il Governo non l'ha voluto fare: io dico che non l'ha potuto fare. Doveva essere il Governo in realtà a dirci se non ha potuto o non ha saputo fare ciò che doveva fare. Io non so se nei confronti di questo Governo e di tale questione si potrebbe dire ciò che dicevano i teologi medievali a proposito dei peccatori, e cioè che non si sapeva bene se non potevano, non volevano, o nè potevano e nè volevano.

Fatto è che la questione dei grandi rischi è rimasta fino ad oggi lettera morta, da una parte perchè il Governo si è sempre rifiutato

di presentare una sua proposta e, dall'altra, perchè ha chiesto una delega, bloccando con ciò ulteriormente — cioè oltre le cause delle sue negligenze — anche una ragione di dissenso con il Parlamento.

Il disastro di Chernobyl ha prodotto notevoli conseguenze, ed una di queste è che il Governo ed i partiti di maggioranza hanno deciso di presentare dei progetti di legge accanto a quello da noi presentato che giaceva in Parlamento da circa un anno e mezzo: da quel momento è iniziata la discussione su questa materia. Era evidente che, a quel punto, mantenere un testo che prevedeva la delega legislativa per una materia già *in itinere* al Senato, rappresentava un atto oltretutto ambiguo, perchè poteva indicare, come forse indicava — ecco perchè sarebbe stato opportuno in questa sede un chiarimento esauriente — che il Governo, mentre presentava un disegno di legge e si impegnavo a discuterlo, in realtà, mediante la delega, cercava di fornire un'altra soluzione surrettizia che non poteva essere accettata.

Noi quindi ci riteniamo soddisfatti del fatto che questa duplice ragione di ritardo è da attribuire sia ad una certa disattenzione del Governo — il primo provvedimento legislativo di recepimento non è di questa legislatura, ma della precedente, e si tratta di un analogo e preciso documento, per nulla diverso — che alla pretesa di dare una soluzione surrettizia ad un problema che invece deve essere risolto legislativamente.

Se il Senato, o meglio la maggioranza, deve essere lodata, è perchè finalmente, dopo tanti anni, ha deciso di accettare il punto di vista dell'opposizione in questo caso, anche se condiviso largamente, e cioè che, intanto, era utile varare le norme relative soltanto alla radioprotezione, affrontando però, per il resto, rapidamente la discussione dei testi di legge sui grandi rischi.

A questo punto, affermo soltanto che avrei voluto che un Senato più attento ci avesse su questo fornito garanzie e assicurazioni, perchè anche durante la discussione le cose vanno troppo a rilento. Le ragioni di ciò sono molteplici, anzi le scuse sono molteplici. Ora c'è la scusa della Conferenza nazionale sull'energia, ma quest'ultima non potrà dire nulla

in contrario al fatto che si istituisca una organizzazione per i grandi rischi industriali e nucleari, quando questa è certamente una esigenza imposta dalla direttiva relativa a Seveso. Il Governo non ha mai presentato al Parlamento un provvedimento di recepimento di tale direttiva, conglobandola solo nel testo sui grandi rischi che ha presentato appena qualche mese fa.

Mi dispiace anche che non sia in Aula il presidente Rebecchini il quale, in un luogo solenne quale la Conferenza sull'energia della Democrazia cristiana di qualche giorno fa a Genova, si è impegnato di nuovo ad avviare e ad accelerare questa discussione. Mi auguro — e per questo volevo che ci fosse il Ministro, affinché si potesse prendere un impegno preciso — che l'iter di questa discussione riprenda rapidamente e che noi possiamo giungere al più presto e in tempi ragionevoli (perchè è necessario un po' di tempo) a concludere questo piccolo atto di oggi con uno più grande, quello di un testo legislativo esauriente. Questa è la ragione di maggiore rilievo politico, ma c'è poi un'altra ragione più specifica.

Mentre noi attendevamo di recepire la direttiva del 1980, tante cose sono cambiate e sono state emanate altre due direttive che, nel loro complesso, costituiscono non tanto la soluzione dei problemi della radioprotezione quali si presentano oggi, ma pongono il problema dell'uso e della sicurezza delle radiazioni ionizzanti nella molteplicità della loro realtà. Mi riferisco sia alle radiazioni che derivano dall'attività sanitaria, dalla ricerca, dall'industria, dall'attività medica di grandissimo rilievo, sia a quelle che derivano dalla presenza di impianti nucleari e da eventuali incidenti che si possono verificare. Vi è già stato un incidente in tutta la storia del nucleare e noi ci auguriamo che sia l'ultimo. Tali radiazioni nel loro complesso pongono la questione capitale di come procedere globalmente per ridurre al massimo la dose complessiva, non naturale, cui è esposta la popolazione mondiale; contemporaneamente pongono la questione di come governare il più possibile gli effetti di quella stessa esposizione complessiva, globale ed artificiale, in limiti che siano ritenuti accettabili.

Anche l'accettabilità, infatti, è un problema di governabilità del processo nucleare.

Se le cose stanno così, signor Presidente, cari colleghi, è evidente che tutte le norme oggi al nostro esame non risolvono il problema, poichè questo si pone oggi in termini di ricerca e di aggiornamento. Tutte le istituzioni internazionali, compresa la nostra Conferenza, che ha istituito una delle tre commissioni proprio per studiare il limite della sicurezza delle radiazioni ionizzanti, stanno affrontando questo tipo di problema.

È necessario quindi che tutto ciò che è stato acquisito a livello europeo venga recepito a livello italiano. Per fortuna, di fatto le nostre istituzioni, compreso l'Istituto superiore di sanità, hanno in parte attuato queste norme. Ma è chiaro che non tutto può essere realizzato, anche perchè vi sono problemi di spesa, di organizzazione, e così via, al di fuori di norme legislative. Questa è la seconda ragione che volevo richiamare in Aula.

Desidero fare un'ultima osservazione. Non esiste solo Chernobyl e non ci sono solo le radiazioni ionizzanti cui saremmo esposti per effetto di eventuali incidenti. Oggi il nodo del problema delle radiazioni ionizzanti è legato alla utilizzazione della strumentazione impiegata nel campo della medicina, della diagnostica, della esplorazione interna, ma anche nel campo della metallurgia, in quello dell'archeologia, in quello della geologia, ossia in tutti i campi in cui le radiazioni rappresentano una delle tante grandi conquiste della scienza. Si tratta infatti di uno strumento di indagine e di operatività di grande importanza e di elevato livello. Si parla dell'alto numero di cancri che possono essere provocati dalle radiazioni ionizzanti e a mio avviso questo problema deve essere affrontato con tutto il rigore e l'impegno necessari; ma c'è anche l'ipotesi del numero dei cancri e dei decessi che ci sarebbero se non potessimo disporre della radiologia, dell'esplorazione attraverso gli isotopi marcati del corpo umano in fenomeni di grande rilievo, che hanno dato importanti risultati terapeutici e si potrebbe continuare. Che cosa è che è innovato dalle ultime due direttive, su cui vogliamo attirare l'attenzione dei colleghi? Un principio, cioè che l'uso soprattutto

medico e radiologico è un uso che nel passato è stato sovente eccessivo, poco efficacemente condotto dal punto di vista della competenza, non sempre realizzato per mezzo di apparecchi moderni e non obsoleti. Le direttive danno indicazioni perchè si riduca al minimo l'uso e la quantità delle radiazioni per ragioni mediche, che devono essere fatte quando ne sono verificati i vantaggi, cioè quando si può fare un rapporto costi-benefici e, comunque, nella quantità minima possibile in relazione a questi effetti. In secondo luogo si dice che è decisiva la competenza dell'operatore, che non è solo il radiologo specializzato, ma a volte è il dentista o il medico generico: si pone dunque la questione degli aggiornamenti sia scolastici che professionali.

In terzo luogo è necessario l'inventario generale degli impianti, il loro ammodernamento tecnologico, da cui dipende lo stesso effetto diagnostico, a minori dosi e finalmente la norma per abolire tempestivamente tutti gli impianti obsoleti, che tante volte sono causa di un eccesso di radiazioni.

Queste le ragioni del nostro voto favorevole. Aggiungiamo che siamo d'accordo con l'emendamento presentato e che abbiamo approvato circa la delegificazione: in questo caso ci si riferisce alla modifica delle dosi limite che oggi cambiamo attraverso un momento legislativo e che, trattandosi del rispetto di ulteriori direttive comunitarie, dopo questa legge potranno essere approvate subito per decreto del Governo, senza bisogno di tornare in Parlamento, quindi senza far passare, possibilmente, i sette anni trascorsi in questa circostanza.

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente per le ragioni esposte nel mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il se-

guente: «Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive n. 80/836, n. 80/466 e n. 84/467 della Comunità economica europea in materia di radioprotezione».

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative» (1489)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa»**

**Stralcio degli articoli da 7 a 13 (nuovo disegno di legge n. 1489-bis)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Eliseo Milani. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati ad esaminare due provvedimenti, il disegno di legge n. 1489 sui vertici della difesa e il disegno di legge n. 905 sugli approvvigionamenti centrali della difesa, che coinvolgono temi di grande importanza e, insieme, l'urgenza di offrire risposte chiare e convincenti a due ordini di questioni: da un lato circa la competenza politica, costituzionale, tecnico-operativa in materia di difesa nazionale, specie nelle fasi di crisi o di emergenza, e dall'altro circa il ruolo che il Parlamento è chiamato a svolgere per indirizzare, dirigere e controllare la politica militare del paese nel suo procedere quotidiano (politica degli armamenti, bilancio della difesa e organizzazione delle forze).

D'altronde, si tratta di problemi che richiamano immediatamente l'esigenza di una piena e corretta attuazione del dettato costi-

tuzionale; è in gioco, infatti, la centralità del Parlamento negli indirizzi di politica militare, principio senza alcun dubbio sotteso all'articolo 78 della Costituzione, come pure la necessità di un vigoroso controllo della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 81. Viene evocata la funzione di garanzia costituzionale affidata dal nono comma dell'articolo 87 al Presidente della Repubblica, come peraltro l'esigenza di un coordinamento dell'azione politica di Governo che è responsabilità preminente del Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 95.

È comprensibile che per tanto tempo questi problemi in materia di politica militare e della sicurezza siano stati oggettivamente sottovalutati. Fino a qualche anno fa era infatti convinzione comune — e non senza ragione — che la «questione militare» nel nostro paese si dovesse risolvere nel riflesso passivo delle opzioni dell'Alleanza atlantica e del nostro maggiore alleato o ancora, tutto al più, nei problemi di ordine interno circa il lealismo costituzionale delle forze armate e il rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini con le stellette. In pochi anni però abbiamo dovuto riconoscere che la politica militare stava ridiventando un elemento centrale e condizionante della politica nazionale nel suo complesso, imponendosi alle forze politiche ed alle istituzioni come terreno fondamentale di confronto. Mi basta richiamare all'attenzione le vicende più clamorose: innanzitutto gli eventi mediorientali degli ultimi anni che hanno condotto il nostro paese per la prima volta dalla proclamazione della Repubblica ad impiegare reparti delle proprie forze armate in attività operative al di fuori del territorio nazionale, senza essere inquadrati nei contingenti dei caschi blu dell'ONU; la partecipazione alla forza multinazionale del Sinai per vigilare sugli accordi di Camp David; le due successive forze di pace nell'interno di Beirut ed infine la ridicola ed insignificante spedizione per lo smiamento del mar Rosso che hanno posto oggettivamente un problema inedito che va ben oltre la contingenza politica e la stessa valutazione di opportunità e di legittimità su quelle iniziative.

Chi infatti ha titolo nel nostro ordinamen-

to per assumere decisioni di così evidente delicatezza? Con quali garanzie, limiti e procedure si può decidere l'impiego delle forze armate? Come definire realtà e situazioni gravissime e complesse che certamente non sono di pace ma che, nondimeno, non configurano lo stato di guerra cui si riferisce l'articolo 78 della Costituzione? I colleghi ricorderanno i problemi di ordine costituzionale che via via sono emersi durante la spedizione libanese: la legittimità dell'invio di militari di leva non volontari; l'applicabilità al contingente italiano del codice penale militare di guerra; la tempestività e l'efficacia dell'autorizzazione parlamentare agli accordi internazionali; i problemi tecnici, lo scarso o nullo coordinamento tra le forze armate, le difficili relazioni con i contingenti militari di altri paesi; l'esigenza di un Gabinetto di crisi, capace di gestire in tempi utili e con continuità l'evolversi della situazione.

L'eco di questi problemi era ancora vivissima quando il nostro paese si è trovato a fare i conti con eventi ancora più drammatici. L'inverno 1985-1986, da Sigonella a Lampedusa, dal caso Achille Lauro al conflitto fra USA e Libia, alle nostre porte di casa, ha evidenziato altri problemi: da un lato l'assenza di rapporti chiari e di accordi verificabili fra alleati, con la conseguenza di affidare all'improvvisazione, agli atti di forza, al braccio di ferro, la soluzione di ogni controversia che possa sorgere in momenti di particolare tensione; dall'altro il mancato coordinamento, anzi la completa divaricazione tra le iniziative dei membri del Governo. Nella notte di Sigonella l'accavallarsi di telefonate tra Roma e Washington, tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi, tra la Farnesina e la Segreteria di Stato, tra i due Ministeri della difesa oltrepassò i limiti del decoro. Nè maggior trasparenza e chiarezza ci fu nei rapporti tra le autorità politiche italiane e i militari di stanza nella base siciliana.

Ma in quei giorni accadde anche altro: si aprì una difficile crisi politica — poi frettolosamente chiusa senza chiarezza — prendendo come pretesto la mancata collegialità della gestione dell'emergenza. È inutile che ricordi queste cose al Ministro della difesa. Si ripropose in termini più drammatici di

quanto era accaduto nel corso della vicenda libanese il problema del ruolo del Parlamento nelle fasi particolarmente convulse di una crisi internazionale.

Ricordo che il Presidente del Consiglio, presentandosi alla Camera il 4 novembre 1985, a conclusione della crisi, sottolineò con sufficiente precisione i termini del problema. «È utile», disse allora il Presidente del Consiglio, «uno strumento proprio, capace di entrare automaticamente in funzione per la gestione di nuove e purtroppo possibili situazioni di crisi, rispetto alle quali sarà necessario stabilire forme di collegamento e di consultazione anche con le opposizioni parlamentari». Purtroppo, come spesso accade, i buoni propositi sono stati rapidamente dimenticati e nessuna proposta concreta è giunta dal Governo dopo quelle «sagge parole».

A pochi mesi di distanza, infatti, la tensione tra gli Stati Uniti d'America e la Libia, culminata nei bombardamenti di Tripoli e Bengasi e nell'episodio di Lampedusa, ha riproposto in termini immutati i problemi evidenziati dalla notte di Sigonella. Ancora una volta è mancata una ordinata e coerente gestione della crisi, è mancato uno stretto e tempestivo collegamento col Parlamento, e sono emerse tutte le storture del rapporto che ci lega al nostro maggiore alleato.

Questo ordine di problemi era ben presente anche al Presidente della Repubblica quando, con la lettera inviata al Presidente del Consiglio nell'agosto scorso, sollecitò risposte a cruciali interrogativi sulle competenze costituzionali in materia di difesa nazionale, o come si disse allora in termini più scioccanti, su chi comanda. Non credo di mancare di rispetto al Presidente della Repubblica esprimendo l'opinione che sarebbe stato più opportuno e più efficace l'invio formale di un messaggio alle Camere. Non posso però non manifestare l'impressione che il Governo abbia preferito di buon grado mettere a tacere tutta la questione, tant'è che dopo il frenetico e disordinato dibattito estivo sulle pagine dei giornali, nessuno più si è occupato dei problemi posti nella lettera presidenziale. Anche oggi, quando giunge al pettine un provvedimento che avrebbe l'am-

bizione di mettere ordine ai vertici politico-militari del Ministero della difesa, non è possibile cogliere la coerenza o anche il semplice coordinamento tra questa iniziativa, la riforma della Presidenza del Consiglio ora all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato e il nuovo ordinamento del Ministero degli affari esteri di cui sta discutendo la 3<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati.

Sembra insomma che in stringente coerenza con la caotica e improvvisata conduzione a più teste della politica estera italiana, di cui abbiamo avuto prove nelle ultime settimane proprio in relazione allo scenario mediorientale, si preferisca continuare con il sistema di sempre: ciascun Ministero per proprio conto, anzi in concorrenza l'uno con l'altro, fidando nella improvvisazione e nella buona stella per i momenti di crisi e di tensione.

Anche senza i drammatici eventi del Libano, di Sigonella o di Lampedusa, il problema del ruolo del Parlamento nella conduzione della politica militare italiana sarebbe necessariamente giunto al pettine. Nell'ultimo decennio abbiamo infatti assistito a due linee di tendenza divergenti e contraddittorie che non era più possibile sopportare: da un lato l'incremento a ritmi crescenti della spesa militare, con l'acquisizione di nuovi sistemi d'arma, l'avvio di programmi a sviluppo pluriennale e la partecipazione ad accordi di coproduzione europea a livello internazionale, dall'altro la progressiva emarginazione del Parlamento dai processi di decisione, con la tendenza, ribadita nei fatti, ad affidare al solo Ministro della difesa la facoltà di decidere sulla struttura e sull'ordinamento delle forze armate, nonché sui programmi di rinnovamento dei mezzi e dei sistemi d'arma.

Lo strumento delle leggi promozionali che, sia pure con difetti e limiti, riconosceva le competenze del Parlamento in materia di politica degli armamenti è stato progressivamente abbandonato. Come i colleghi sanno bene, nel bilancio di previsione 1987 solo la metà degli stanziamenti per i nuovi sistemi d'arma (capitoli 4011, 4031 e 4051) risulta coperto da autorizzazione legislativa. Per l'altra parte, che pure consente l'avvio di importanti programmi pluriennali e di co-

produzione europea, quali la cosiddetta «fregata NATO» degli anni '90 o l'EFA, aereo europeo da combattimento — si tratta di una linea di combattimento per 200 aerei del costo complessivo di 10.000 miliardi: questa è la spesa che il Ministro della difesa autorizza con il consorzio costituito — la decisione di fatto è del solo Ministro della difesa che lesina al Parlamento perfino le informazioni più elementari.

Certo, ora cogliamo nel disegno di legge sui vertici militari e anche nel provvedimento sulle procedure per gli approvvigionamenti della difesa il proposito di imboccare una strada diversa. Va bene, ma la diffidenza è d'obbligo visto il modo in cui in questi anni è stata condotta la politica militare italiana. Le nuove leggi, soprattutto se saranno accolti alcuni emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato, consentiranno di restaurare le competenze e le prerogative del Parlamento, ma il Ministro della difesa, per essere credibile, ci dovrà pur spiegare perchè, potendo fare altrimenti, ha finora seguito la linea di condotta opposta, negando alle Camere qualsiasi spazio e rivendicando per sé una discrezionalità pressochè illimitata.

E veniamo al merito dei provvedimenti. La prima constatazione che balza agli occhi è relativa all'insufficienza dell'impostazione generale. Non solo, come si è detto, non è intellegibile un quadro coerente che unisca la legge sui vertici della difesa al nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli esteri, ma manca qualsiasi idea sulle regole e sulle procedure per la cosiddetta gestione della crisi, sia per quanto riguarda l'organizzazione dell'Esecutivo sia, a maggior ragione, per le funzioni di controllo e di indirizzo del Parlamento. Dovremmo così sperare ancora che la buona sorte non ci ponga di fronte a situazioni davvero serie e intanto continueremo ad essere il paese dei ministri degli esteri, della improvvisazione, dell'oggettiva subordinazione alle decisioni assunte altrove.

Quanto ai quesiti posti a suo tempo dal Presidente della Repubblica, è clamorosa l'assenza del benchè minimo tentativo di risposta. Il Consiglio supremo di difesa è richiamato impropriamente per dare un nullaosta agli indirizzi generali di politica mili-

tare elaborati dal Ministro della difesa, mentre questo istituto dovrebbe assai più correttamente essere considerato uno strumento a disposizione del Capo dello Stato per assumere tempestivamente e di propria iniziativa le informazioni necessarie per esercitare la funzione di garanzia costituzionale nell'ambito delle politiche militari di sicurezza.

Non si coglie peraltro questa occasione per riformare la legge del 1950 che disciplinò, con probabili vizi di incostituzionalità, lo stesso Consiglio supremo di difesa. Così a questo organismo continua a competere l'emanazione di «direttive» sulla difesa nazionale; la sua stessa composizione obbligatoria ed eventuale continua ad essere condizionata da criteri discutibili e superati. D'altra parte le più recenti convocazioni del Consiglio — ultima quella di ieri o dell'altro ieri, se non vado errato — ripropongono l'attualità di questi problemi. Dai resoconti della stampa apprendiamo infatti che il Consiglio supremo di difesa avrebbe assunto alcune importanti decisioni. I casi sono due: o l'informazione non è corretta, e allora ci si dovrebbe preoccupare di chiarire ruoli e compiti di questo organismo, oppure l'informazione è esatta, ma in questo caso avremmo a che fare certamente con un'attività impropria che si sovrappone e si sostituisce a funzioni proprie del Parlamento e dello stesso Governo nella determinazione degli indirizzi di politica militare.

Finora, per le ragioni di ordine generale che richiamavo all'inizio, quasi nessuno si è occupato seriamente di questo organismo, ma ora le cose sono cambiate, c'è la lettera del Presidente, ci sono state le ripetute convocazioni del Consiglio che hanno confermato, se pure ce ne fosse stato bisogno, la grande confusione che esiste sui compiti e sul ruolo affidatogli dalla Costituzione.

È emersa la tendenza — che non condividiamo, anzi, che ci sembra assai preoccupante — ad affidare al Consiglio supremo, e comunque al Presidente della Repubblica le funzioni di controllo precluse al Parlamento nei momenti di crisi e di tensione. Dunque c'erano motivi seri per occuparsi anche di questo versante della questione difesa e mi pare grave l'assenza di iniziative del Governo sul punto.

Qualcosa andrebbe detto anche a proposito di integrazioni interforze. Il provvedimento al nostro esame si incammina timidamente verso l'attribuzione di responsabilità preminenti al Capo di stato maggiore della difesa. Le cose però nel frattempo vanno in direzione opposta.

I colleghi della Commissione difesa conoscono bene l'annosa *querelle* dell'aviazione di marina che ha visto le due armi, marina ed aeronautica militare, schierate su due fronti opposti (sappiamo che poi si sono messe d'accordo a condizione che il Parlamento consenta su quello che loro hanno deciso, almeno così dicono fonti di stampa), e l'illustrazione delle cosiddette missioni interforze che ormai il Ministro ripete in occasione del bilancio annuale di previsione è insufficiente a superare l'impressione che ciascuna forza armata vada per conto suo.

È d'altronde evidente che — se pure si andasse ad una logica di maggiore unitarietà e coordinamento a livello di vertici — nulla si muove di concreto sul piano delle infrastrutture amministrative e logistiche, dove la tripartizione (non quella medioevale), la sovrapposizione e lo spreco di risorse continuano a essere la regola di comportamento.

Infine, sul nodo della procedura di spesa, nei due provvedimenti presi nel loro insieme (disegno di legge n. 1489 e disegno di legge n. 905) si intravede il proposito di restituire maggiore incisività alle decisioni — si intravede, dico — e al controllo del Parlamento. Si ha però anche l'impressione che molte norme siano fatte apposta per eludere questo fondamentale obiettivo. È così, per esempio, per il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1489, dove si affida al solo Ministro della difesa la decisione sui programmi di ricerca e di sperimentazione connessi alla produzione e coproduzione di sistemi d'arma e per il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 905, laddove si riconosce uno spazio indeterminato per programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio su cui il Parlamento potrebbe al massimo esprimere un parere (in allegato vengono dati questi programmi).

Infine, come non ricordare, in questa sede, la risposta negativa con cui lo stesso Mini-

stro della difesa si è contrapposto, in sede di discussione del bilancio di previsione 1986-1987, agli ordini del giorno presentati dal mio Gruppo e dal Gruppo comunista che tendevano appunto a subordinare ad una autorizzazione legislativa da parte delle Camere l'avvio di nuovi impegnativi programmi di acquisizione di sistemi d'arma?

Quando si discusse il bilancio ipotizzammo perfino un cospicuo accantonamento dei fondi globali per garantire la necessaria copertura finanziaria agli eventuali provvedimenti di autorizzazione. Ma il Ministro della difesa, soddisfatto di aver strappato il privilegio di un incremento di spesa di 1.600 miliardi, sostenne che l'unica via percorribile era appunto quella di un bilancio «calderone» nel cui ambito lo stesso Ministro avrebbe deciso priorità ed investimenti.

Quali garanzie abbiamo oggi che le cose stiano davvero per cambiare? Se lo spirito e le intenzioni sono quelle che sono state indicate nella relazione del Ministro, sarebbe il caso di dar prova di convinzione e di coerenza accogliendo gli emendamenti che abbiamo suggerito e che vanno nella direzione indicata, chiedendo al tempo stesso conto al Ministro della difesa delle gestioni passate e presenti.

I nostri emendamenti, in conclusione, sono di estrema chiarezza e semplicità.

Proponiamo all'articolo 1 del disegno di legge n. 1489 di invertire l'ordine dei primi due commi, essendo gli indirizzi della difesa nazionale logicamente precedenti o pregiudiziali agli indirizzi di politica militare. Nello stesso articolo 1 proponiamo di sopprimere il riferimento al Consiglio supremo di difesa per le ragioni che ho prima esposto nonché di garantire un incisivo ruolo del Parlamento anche nella determinazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione.

Siamo, inoltre, convinti dell'opportunità di fissare un termine preciso affinché ogni anno siano sottoposti al Parlamento gli indirizzi della difesa nazionale. La scadenza del 31 gennaio consentirà al Governo di predisporre il bilancio di previsione sulla base degli indirizzi approvati dalle Camere.

Con i due ulteriori emendamenti all'articolo 3 e all'articolo 6 suggeriamo di rafforzare

la preminenza e la responsabilità interforze del Capo di stato maggiore della Difesa, escludendo peraltro un improprio coinvolgimento del direttore del SISMI nella pianificazione generale.

Quanto al disegno di legge n. 905 è assolutamente indispensabile, a nostro avviso, chiarire che l'autorizzazione legislativa dei programmi è necessaria non solo nei due casi indicati, quando rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, ma altresì nei casi di acquisizione di nuovi sistemi d'arma nonchè di accordi di coproduzione internazionale. Non è possibile insomma che si passi soltanto attraverso il Ministero per decidere di un programma come quello dell'EFA che ha un valore di 10.000 miliardi, di quali siano i paesi interessati o con i quali dobbiamo collaborare, di quali siano i consorzi privati che in qualche modo mettono al mondo questo mostro dal punto di vista del costo. Il Parlamento, su tale vicenda, deve poter dire la sua: non esiste Ministero al mondo che abbia un potere così ampio di decidere una spesa così rilevante. La prassi di questi ulti-

mi anni ci rende particolarmente prudenti su questo aspetto e riteniamo importante che il Parlamento si cauti in ogni modo dalla sottoscrizione non autorizzata di accordi internazionali che poi potrebbero oggettivamente porlo dinanzi al fatto compiuto.

Questi sono gli indirizzi generali ed anche specifici che intendiamo segnalare in occasione della discussione dei due progetti di legge al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Boldrini. Ne ha facoltà.

**BOLDRINI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, sulle questioni generali della politica di difesa abbiamo già, nel corso dell'approvazione del bilancio per il 1987, manifestato le nostre opinioni suffragate anche dalla relazione di minoranza, sia alla Camera sia al Senato, dove abbiamo precisato il nostro punto di vista sulla problematica generale della politica militare italiana nel contesto dell'Alleanza atlantica.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue BOLDRINI*). Mi atterrò quindi esclusivamente alla relazione del relatore Butini il quale, nel presentare il disegno di legge n. 1489, recante: «Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative», ha sottolineato due aspetti assai interessanti che meritano qualche considerazione.

Il primo riguarda l'immediata riorganizzazione gerarchica dei vertici militari, aggiungendo che occorre soddisfare l'esigenza di far funzionare più efficacemente lo strumento per la pianificazione militare. Retrospectivamente si potrebbe porre una domanda: come mai il Comitato dei capi di stato maggiore si è dimostrato un organo non pienamente funzionale, nonostante la legge del 13 ottobre

1972, titolata: «Ordinamento e modalità di funzionamento del Comitato dei capi di stato maggiore»? In quella legge c'era, non solo per memoria, l'articolo 4 che affermava: «Il Presidente del Comitato dei capi di stato maggiore può di volta in volta fare intervenire alle riunioni, senza partecipare alle deliberazioni del Comitato stesso, persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico e delle dottrine militari».

Perchè questa disposizione è rimasta senza pratica attuazione? Ha un particolare significato? Forse perchè mancava una precisa direttiva di politica militare o per le difficoltà del processo integrativo delle tre forze armate? Ebbene ora discutiamo il disegno di legge n. 1489.

Noi non abbiamo potuto constatare di persona, per ragioni diverse, il tipo di organizzazione e come sono stati risolti i problemi di consulenza del Ministero della difesa nelle sue varie componenti in alcuni paesi. Mi riferisco, per esempio, al fatto che mentre il capo di Stato maggiore della difesa britannico è posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, escludendo quel rapporto diretto per gli stessi membri del Comitato di stato maggiore con il Ministro, si riscontra una ben altra organizzazione in paesi come la Francia e la Repubblica federale tedesca, con alcuni inconvenienti si dice come per l'attuale organizzazione nostra. Ma quali. E allora perchè non hanno proposto quella riforma che stiamo discutendo? Sarebbe interessante saperlo. Comunque per noi è importante l'articolo 4 nel testo del Governo, e cioè: «Il capo di stato maggiore di forza armata può formulare proposte al Ministro della difesa, fatta salva la preventiva informazione del capo di stato maggiore della difesa». Si tratta di un punto che può anche richiedere, a nostro avviso, una regolamentazione, specificando che ciò può avvenire al di fuori degli obblighi descritti dall'articolo 4 quando vi siano delle motivazioni assai decisive.

Ma mi permettano l'onorevole Ministro e il relatore Butini di porre una domanda di fondo. Noi stiamo riorganizzando i vertici militari, diamo più autorità al capo di stato maggiore generale, ma per quale modello di difesa? A questo interrogativo non si sfugge. Il modello di difesa che è stato presentato con il «libro bianco» del 1985 sappiamo benissimo che è concentrato su alcune missioni operative: la difesa della frontiera a Nord-Est; la difesa Sud ed alle linee di comunicazione marittime; la difesa dello spazio aereo, la difesa operativa del territorio e le azioni di pace, di sicurezza e di protezione civile.

Ma lo stesso Ministro della difesa ha riconosciuto che la realizzazione di questo modello di difesa non sarà breve e che con il «libro bianco» si dà una prima valutazione a cui dovrebbero seguire iniziative legislative governative o di iniziativa parlamentare.

Perchè pongo tali questioni? Perchè la si-

tuazione definitiva del modello di difesa, onorevoli colleghi, noi non la conosciamo in modo definitivo, anche perchè la tematica è tuttora aperta.

Vi è una evoluzione della situazione internazionale, abbiamo sottolineato insieme l'importanza degli accordi sottoscritti nell'incontro di Stoccolma sulle nuove misure di sicurezza, il dibattito sulla strategia della NATO è in corso e così quello sulla sicurezza europea con una organizzazione autonoma di difesa. Nello stesso tempo la valutazione diversa del concetto di sicurezza è oggetto di ripensamenti sul piano politico, militare, dei rapporti fra gli Stati ed i blocchi contrapposti.

Allora, il modello di difesa è quello attuale, con l'assetto difensivo che è stato stabilito, con la dislocazione delle forze che deve essere modificata. Si tiene conto della esigenza della regionalizzazione con la non estensione della NATO considerata elemento determinante? Così la questione delle basi militari NATO e americane, la situazione nel Mediterraneo, sono tutti problemi che fanno parte di un dibattito tuttora aperto: ecco perchè noi li poniamo. Non credo si possa non tenerne conto, perchè sarebbe assurdo programmare una politica interforze e fornire una direttiva univoca senza tener conto che questo modello di difesa, sul piano nazionale ed internazionale, è soggetto a cambiamenti profondi e significativi.

Quante volte l'incertezza può aver impedito un atteggiamento o una scelta? Del resto, alla lettera *b*) dall'articolo 2 del disegno di legge oggi al nostro esame, è stabilito che il Ministro della difesa illustra al Parlamento «l'evoluzione del quadro strategico e i riflessi in campo militare della situazione delle alleanze». Al punto *c*), sempre dello stesso articolo, si precisa che il Ministro della difesa deve illustrare anche «l'evoluzione delle missioni operative interforze, per quanto attiene alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate».

Come si vede, il problema è aperto, e si tratta di una discussione serrata anche perchè, da questo punto di vista, non possiamo pensare che il ruolo di un capo di stato

maggiore generale non sia condizionato da queste valutazioni di fondo proprio per arrivare ad una pianificazione interforze.

Del resto, vi è un altro problema assai importante che vorrei sollevare, anche perchè il Ministro della difesa, senatore Spadolini, ne ha più volte riconosciuto le rilevanti implicazioni: la formazione di uno stato maggiore e delle sue funzioni così come quelle del capo di stato maggiore generale non è disgiunta da una modifica strutturale e profonda del Ministero della difesa, in tutte le sue componenti ed articolazioni.

Il ministro della difesa Spadolini, dopo un tentativo infruttuoso del precedente ministro Lagorio, e del suo predecessore, che aveva incaricato allora il professor Giannini a tal fine, ha costituito una commissione di studio da lui presieduta, di cui non abbiamo conosciuto nè lo stato dei lavori, nè tanto meno le conclusioni a cui è giunta. Allora ha ragione il senatore Butini il quale, con un pizzico di malignità toscana, ha dichiarato che gli altri problemi possono essere regolati con più minute formulazioni e possono ricevere soluzioni con decreti delegati o con provvedimenti legislativi. Bisogna ringraziare il senatore Butini perchè queste minute formulazioni riguardano — come è stato citato dal senatore Milani Eliseo — il Consiglio superiore delle forze armate, i criteri per l'attribuzione di cariche di vertice e dei comandi delle missioni operative interforze, i compiti e le strutture di *staff* propri del gabinetto del Ministro, degli stati maggiori e dell'ufficio del segretariato generale, ed aggiungo la ristrutturazione più generale nei vari settori del Ministero della difesa.

Onorevoli colleghi, in data 2 agosto 1985, con la nota del Presidente del Consiglio (schema di disegno di legge concernente le norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della difesa e per la revisione delle procedure amministrative), il Governo si riprometteva di presentare, nel quadro legislativo previsto dall'articolo 95 della Costituzione, un apposito progetto di ristrutturazione del Ministero in tutte le sue articolazioni. Come è noto, l'articolo 95 della Costituzione nel suo ultimo capoverso così recita: «La legge provvede all'ordina-

mento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero».

Ricorderete in proposito che nella cosiddetta «legge Alberini» sul riordinamento della struttura militare centrale e periferica del Ministero della difesa e per la revisione delle procedure amministrative (il disegno di legge n. 1489), ancora una volta il Governo ed il Ministero della difesa si ripromettevano di presentare, nel quadro legislativo generale previsto dall'articolo 97 della Costituzione, un apposito progetto di ristrutturazione del Ministero in tutte le sue articolazioni, richiamando il primo comma del citato articolo 97 che recita: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». Ma quando si arriverà a ciò? È vero, abbiamo avuto le indicazioni relative a tutta la questione logistica territoriale, ma il centro vitale del Ministero è quello che conosciamo. Come lo si modificherà? Aspetteremo ancora molti anni prima di arrivare a questa decisione così importante?

Infine, sollevo brevemente una terza questione. I colleghi sanno che vi è stato un lungo dibattito a proposito dei programmi AMX, EH-101 e Catrin nel gennaio 1984. Discutendo quel provvedimento che è poi diventato legge dello Stato, si è ripetutamente affermato che i capi di stato maggiore sottopongono al Ministro i sistemi d'arma che lui approva. Ebbene, nel «libro bianco» del 1977, a firma dell'allora ministro Lattanzio, si riconosce testualmente che «le esigenze del rapido progresso tecnologico influenzano non soltanto la tecnica relativa alle armi ed ai mezzi, ma anche la dottrina ed i provvedimenti d'azione, nonchè conseguentemente gli ordinamenti militari». Si può aggiungere che i sistemi d'arma intervengono, modificandolo, sul tipo di addestramento, investono le zone dove sono dislocati gli stessi sistemi, introducono elementi modificativi per quanto riguarda le servitù militari ed i poligoni (basterebbe ricordare la polemica in corso per quanto riguarda le servitù militari nel Friuli ed in Sardegna). A me pare che, da questo punto di vista, non si

possa non tener conto di quanto ella stessa ha affermato alla Commissione difesa il 12 giugno 1986: «La programmazione non è un processo indolore. È necessario che ci sia qualcuno che scelga. Ma è anche necessario che ci sia qualcuno che abbia scelto tecnicamente, che abbia costruito un modello di piano finanziario compatibile da un lato con le risorse disponibili e dall'altro con le necessità di evitare squilibri nello strumento difensivo e nella fattibilità della missione operativa».

Mi pare si possa osservare, con una certa avvedutezza e richiamando da questo punto di vista l'attenzione del relatore (sempre molto attento ai problemi militari) e dell'onorevole Ministro, che in questi ultimi anni si è accettata l'idea fondamentale che la modernità di una forza armata sia in qualche modo determinata da un sistema d'arma, con una eterna gara di messa a punto, senza ricordare i problemi più complessi che riguardano il fattore umano, le infrastrutture, l'addestramento, la manutenzione e la rivalutazione di ciò che esiste. Ecco il punto delicato dell'articolo 1, punto 3, in cui si dice: «Il Ministro della difesa comunica altresì al Parlamento gli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e di sperimentazione connessi alla produzione e coproduzione di sistemi d'arma o di armamenti». Comunica, quando? Comunica le decisioni già prese? Con quale valenza? Onorevoli colleghi, la questione del rapporto con il Parlamento è un momento delicato della vicenda politica militare. Ricorderete che abbiamo già sollevato la questione a proposito della produzione dell'AMX con il bilancio ordinario, e quindi senza provvedimenti di legge ed anche per quanto riguardava i fondi utilizzabili con la stessa procedura per portare avanti gli studi di fattibilità dell'aereo intercettore EFA.

Vorrei richiamare, onorevole Ministro, la sua attenzione. Il Comitato di pianificazione della NATO, se non erro, nei primi giorni di dicembre, prima della sessione del Consiglio atlantico, organo supremo dell'Alleanza, ha avuto una lunga discussione su una serie di proposte di sette sistemi d'arma per una coproduzione degli Stati Uniti e dell'Europa.

I titoli parlavano di bombe «intelligenti», di sistema raccolta dati, di sistema di unificazione di segnalazione di aerei amici e di altri quattro punti. Ebbene, secondo le informazioni, su sei di questi sistemi d'arma il Ministro della difesa avrebbe dato il suo consenso in via di massima. Tutti sappiamo che il gruppo europeo indipendente di programmazione (I.E.P.G.) avrebbe discusso, non sappiamo se gli stessi sette sistemi d'arma od altri, per una collaborazione europea di cui tutti riconosciamo l'importanza e la fattibilità. Vorrei ricordare a questo proposito che si apre un dilemma: con quale tipo di scelta andiamo avanti? Con quali studi? Con quale programmazione? Bisogna riconoscere che, per quanto riguarda l'industria italiana di armamenti, gli accordi di collaborazione internazionale riguardano 39 produzioni su licenza e 23 coproduzioni, con una scelta che privilegia rapporti con gli Stati Uniti per la produzione su licenza (23 su 39) rispetto alla coproduzione (6 progetti su 23), mentre realizza un maggiore equilibrio con i paesi europei (12 produzioni su licenza, 10 in coproduzione). Il problema è come arriviamo a queste scelte e chi le discute. In verità si è sviluppata da tempo una polemica assai sottile, ma anche precisa, sul fatto che, per quanto riguarda l'azione dell'industria di questi settori, vi è tutto l'interesse particolare di accelerare i processi di corsa al riarmo, anche per quanto riguarda la conquista dei mercati. E qui vi è una notazione che non possiamo sottovalutare e che del resto, nel corso della Conferenza organizzata dal Ministero della difesa, fu sottolineata con forza, e cioè che per le molteplici esperienze fatte i costi dei sistemi d'arma sono ristretti in sede di previsione e si gonfiano al momento della realizzazione. I precedenti sono noti: basta ricordare il caso dell'MRCA per il quale vi fu, nella Repubblica federale tedesca la decisione di nominare una commissione di inchiesta, di cui purtroppo non conosciamo i risultati.

La seconda questione consiste nel fatto che per la prima volta il Parlamento e gli stati maggiori furono impegnati preventivamente sulle esigenze, i programmi, le possibilità alternative e i costi con le tre leggi promozionali, sulle quali più volte ci siamo soffer-

mati, concernenti l'esercito, la marina e l'aeronautica. Ebbene, nonostante quella nuova regolamentazione, si è verificata la vicenda, a tutti ben nota, dell'incrociatore Garibaldi che fu impostato nel 1980 in 13.000 tonnellate e tutti conosciamo le polemiche che si sono aperte nei rapporti tra marina ed aeronautica.

Perchè, infine, non tener conto che nel contesto di una programmazione pluriennale che ora si considera di quindici anni gli impegni di ricerca devono essere selezionati anche con un diretto collegamento con la programmazione economica e la produzione civile? Sappiamo benissimo che la sfida industriale degli anni '90 si combatte sul piano della ricerca e dello sviluppo, ma anche per questo motivo occorre allora riconoscere che le forze armate hanno anche un ruolo di amministratori del denaro pubblico e di imprenditori; ed è a questo punto che si pone la questione di fondo del controllo del Parlamento. Mi rendo conto perfettamente che si può sollevare in proposito un'obiezione del resto logica: ma se il Parlamento e le Commissioni parlamentari sono investiti della ricerca scientifica e tecnologica, chi si assume la responsabilità della scelta? È questo il problema che abbiamo di fronte e non sfuggiamo a tale tipo di dibattito e di decisione. Se è vero che, in fondo, in questi anni, l'integrazione delle forze armate non è andata avanti, pur essendo passati più di 35-36 anni di storia repubblicana, la questione si pone proprio perchè da questo punto di vista occorre compiere un salto di qualità. Del resto, onorevoli colleghi, le questioni circa il controllo del Parlamento sono poste non soltanto da noi. L'Unione europea occidentale ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi e dei membri della stessa Unione sull'esigenza appunto di un maggiore controllo del Parlamento. È questo dunque il significato del nostro emendamento che si propone di ribadire nel disegno di legge in esame, nel quale riconosciamo alcuni elementi nuovi, l'importanza del ruolo del Parlamento con tutte le sue responsabilità. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Oriana. Ne ha facoltà.

ORIANA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è molto atteso da quanti seguono con interesse ed impegno le sorti delle forze armate ed il mio Gruppo, a nome del quale io parlo, dà ad esso la dovuta importanza. Se si vuole scomodare la storia, è da notare che il principio ispiratore di tale provvedimento attende da almeno venticinque anni il passaggio dal mondo astratto delle idee a quello della realtà. Esso poi — e lo dico in senso generale — non interferisce con gli impegni in atto, ma rende anzi più facile attenersi ad essi.

Il processo di unificazione delle forze armate è iniziato nell'immediato dopoguerra con una riunione dei tre Dicasteri a livello settoriale di Ministero di singola forza armata, ed è stata una riunione definibile come una unificazione di etichette. Si è passati poi ad una unificazione, quella conseguente ai noti decreti delegati del 1965, che in definitiva si è rivelata come un miglior coordinamento tra cariche ed uffici già esistenti o fusi tra di loro, che però ha inciso solo nel campo amministrativo e parzialmente in quello logistico. Forse i tempi non erano ancora maturi, anche se le istanze di allora sono in pratica quelle di oggi. Ma la forza dei vecchi convincimenti, o peggio di sorpassate posizioni di potere, fece sì che fu tradito totalmente lo scopo di arrivare ad una fusione operativa.

Con questo provvedimento che non si può licenziare con l'aggettivo di presuntuoso, bensì di efficace, si pongono oggi le basi perchè le forze armate possano operare in stretto coordinamento fra loro anche e soprattutto in momenti di crisi, risultato questo che apparirà evidente se le norme generali contenute nel presente disegno di legge saranno seguite da una incisiva azione di precisazione degli incarichi, delle responsabilità, del coordinamento e dell'azione anche nei campi più particolari.

È stato detto che le norme sono molto vincolanti nel definire le figure delle personalità politico-militari di primo livello, mentre trascurano gli enti di alto livello. Ritengo che così debba essere in questa fase anche per rispetto dell'etica militare che non consente di accettare compromessi quando si

tratta di facoltà di decidere e di intervenire. È stata anche rispettata la regola, oggi accettata come fondamentale da coloro che discutono tanto sul *management*, che chi ha un incarico debba avere la completa padronanza dei mezzi e della struttura messa a sua disposizione per agire. Non si può negare che le norme sono risultate anche sufficientemente aperte come richiede un organismo che non è statico o inquadrabile rigidamente in schemi che si proiettano in tempi lunghi, ma che deve essere flessibile e pronto all'evolvere anche improvviso delle situazioni e al progredire delle tecniche. Per questo motivo sono contrario ad imbrigliare le decisioni relative alla sperimentazione e agli studi in regole fisse che comportino un lungo esame parlamentare che potrebbe anche portare a risultati efficaci per qualche tempo, ma che potrebbe però non valer più niente dopo pochi mesi; credo pertanto sia meglio lasciare questa facoltà al Ministro.

Sono stati definiti senza mezzi termini e secondo soluzioni logiche ed efficaci i rapporti tra il Ministro ed il Parlamento con l'intento di coinvolgere più profondamente quest'ultimo nella preparazione, nella pianificazione e nelle operazioni, senza togliere al Ministro quanto la Costituzione assegna al potere esecutivo. È stato precisato, all'articolo 2, in modo sufficiente e non prolisso quanto il Ministro deve sottoporre al Parlamento; sono stati regolamentati i rapporti tra il Ministro della difesa e quello della protezione civile. La figura del capo di stato maggiore all'articolo 3 è stata collocata in una posizione più alta affidandogli non solo apparenti funzioni di coordinamento, ma anche responsabilità collettive dell'insieme delle forze armate. Il capo di stato maggiore diventa in questo modo il diretto interprete e l'esecutore ad alto livello di quanto il Ministro — nella sua responsabilità politica e tenuti i dovuti rapporti col Parlamento — avrà deciso. Questo obiettivo è stato ottenuto senza togliere nè al segretario generale, nè ai capi delle singole forze armate quella giusta autonomia nelle sfere di rispettiva competenza. Anche per essi sono stati correttamente definiti i compiti senza possibilità di diversa interpretazione, le responsabilità e le

dipendenze gerarchiche. È tra l'altro da notare che è stata codificata la possibilità di un diretto contatto tra il Ministro della difesa e queste personalità.

Anche le direzioni generali, gli uffici centrali ed il Comitato dei capi di stato maggiore hanno avuto la loro giusta collocazione. Non ritengo che il Consiglio superiore delle forze armate abbia bisogno di ulteriori precisazioni perchè quanto prevede la sua legge costitutiva può essere inserito anche in questa riforma così com'è, consentendo in effetti di utilizzare il suo alto apporto alle soluzioni dei problemi della difesa. Non dimentichiamoci che esso è retto dal Capo dello Stato e che il Capo dello Stato, suo tramite, può effettivamente influenzare la preparazione, l'addestramento e anche le operazioni.

Poste in questo modo le basi sostanziali della struttura delle forze armate, la Commissione ha richiesto lo stralcio degli articoli 7 e successivi del disegno di legge governativo e il mio Gruppo concorda su tale proposta. Negli articoli stralciati veniva data delega al Governo di formulare norme di carattere specifico circa l'organizzazione di quei settori della struttura militare che sono i destinatari dei principi enunciati nei primi cinque articoli. Siamo convinti che il modo col quale sarebbero state formulate tali norme sarebbe risultato fondamentale per renderle aderenti ai principi che sono alla base dei primi cinque articoli. È ovvio questo, ma è certo che si tratta di un punto molto delicato. Preciso che non sorge in noi il dubbio sulla capacità di proposte degli organi tecnici o sul modo di procedere correttamente del Ministro, ma non si può rischiare di travisare, anche se non intenzionalmente, gli scopi perchè in questo lavoro concorrono spinte a volte differenti (non sempre solo nella forma) che potrebbero portare a compromessi non certo idonei a una materia tanto delicata. È bene, quindi, che si sia scelta la soluzione di preparare, presentare e poi esaminare e discutere dei disegni di legge appositi per la risoluzione della seconda parte del problema.

Credo che questa sia senz'altro — chi è anziano lo ricorda — una conseguenza dell'esperienza fatta con i decreti delegati del

1965 che, come ho detto prima, sono partiti con la lancia in resta e poi sono rimasti un po' appiedati.

Comunque, accettato lo stralcio di quegli articoli, a noi sembra opportuno raccomandare al Ministro che non siano abbandonate le linee generali e gli elementi singoli che sono contenuti negli articoli stralciati e che riteniamo ben individuati e idonei allo scopo. Saranno modificati, saranno approfonditi, ma quella dovrebbe essere la sostanza del nuovo disegno di legge. Si tratta di un punto cruciale perchè in definitiva noi richiediamo di non annacquare l'intenzione di pervenire ad una vera unificazione che non sia soltanto amministrativa. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**BUTINI, relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, comprendo che un provvedimento come quello che ci è di fronte possa costituire una occasione ghiotta per allargare l'esame dei problemi anche all'impostazione generale della politica militare, della politica di difesa, dei rapporti e delle connessioni con la stessa politica internazionale del paese.

Debbo anzitutto ritornare a fissare alcuni punti essenziali del provvedimento, in questa parte rimanendo dentro l'economia dello stesso, accogliendo tuttavia un'osservazione reiterata e sottolineata dal collega Milani, quando mi pare abbia affermato che già qualcosa si intravede — sottolineava questo «si intravede»...

**MILANI ELISEO.** Si intravede.

**BUTINI, relatore.** ... e capivo che c'erano delle riserve dietro l'uso del verbo — nella posizione del Parlamento sui processi della pianificazione militare quali emergono dal provvedimento al nostro esame.

A questo proposito mi preme — se il collega Milani mi consente di richiamare la sua attenzione — dire che vari e diversi sono gli strumenti dell'intervento parlamentare (dall'informazione al controllo, alla legislazione)

e quindi volta a volta, anche per la storia che è stata qui riportata, in forme diverse, questo intervento nel Parlamento c'è stato, con valutazioni che poi sono libere secondo l'impostazione politica delle parti.

Tra l'altro la Commissione ha accolto (e debbo dare atto che anche il Governo ha accettato questa proposta del relatore) la proposta di separare nel provvedimento due parti che potevano anche avere una loro giustificazione, ma che suscitavano qualche dubbio: vi è una parte normativa con cui discipliniamo i vertici facendo alcune precisazioni, e vi è una seconda parte che, per quanto riguarda le procedure (quelle che il collega Boldrini ha richiamato dalla mia relazione come «minute formulazioni», ma che tanto minute non erano), prevede una serie di deleghe, che in qualche modo sembrano attenuare la partecipazione del Parlamento.

Quindi, avendo provveduto (e conterei che questa proposta venisse accolta dall'Assemblea) a precisare che tutta questa parte può essere rivista con iniziative specifiche (disegni di legge) o affrontata con altri provvedimenti, uno dei quali seguirà il presente all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea, il Governo ha in questo senso confermato una sua sollecita attenzione a quanto in sede parlamentare veniva detto.

Credo che il provvedimento qui in esame voglia risolvere due problemi: uno, che è annoso (e non ne faccio la storia perchè non è nemmeno la parte più nobile della storia del paese) e che viene affrontato compiendo un tentativo di rendere organico il vertice militare riducendo anche la qualche volta comprensibile concorrenza tra le forze armate; l'altro, che ha riflessi non solo sull'efficienza operativa dello strumento militare, ma anche sull'utilizzazione razionale delle risorse, riducendo gli sprechi che qualche volta passano attraverso le duplicazioni, qualche volta attraverso le dispersioni, perchè le risorse possano essere, nella maniera più efficace possibile, utilizzate al meglio, certo con attenzione ai sistemi d'arma, ma anche agli altri problemi che il collega Boldrini ha sollevato, relativi al personale ed altro, nell'organizzazione delle forze armate.

Si è ritenuto che gli organi, le procedure e le competenze che abbiamo fissati potessero avviare, se non risolvere — voglio aspettare gli effetti — questo processo di riordinamento del vertice e di utilizzazione delle risorse con procedure e competenze tali da ottimizzare la produttività di quanto è disponibile in questo settore dell'attività militare dello Stato.

Per quanto riguarda un terzo punto, siccome già nei provvedimenti approvati in passato questo indirizzo cosiddetto interforze poteva aver lasciato qualche dubbio, si è cercato, senza forzature, di rendere più praticabile il coordinamento interforze delle nostre forze armate.

È chiaro che ci sono alcuni nodi ed uno di questi — è la domanda del collega Boldrini — riguarda le attribuzioni ed i poteri del capo di stato maggiore della difesa e le attribuzioni e i poteri dei capi di stato maggiore delle forze armate e le loro relazioni, perchè, peraltro, questa legge cade in un ordinamento che esiste e quindi lo mantiene; introduce alcune modificazioni, ma non lo scompone nè lo annulla. E capisco che questo sia stato uno dei nodi più delicati del nostro lavoro.

Quali sono gli organi, in rapida sintesi, richiamati nel provvedimento per i quali si sono definite alcune attribuzioni e alcune competenze, e le loro relazioni ai fini dell'ordinamento del vertice e dell'efficacia dei provvedimenti? In primo luogo il Ministro della difesa e in secondo il Consiglio supremo di difesa. Credo, senatore Milani, di potermi riservare, nel momento in cui saranno illustrati gli emendamenti, il mio parere sulla posizione del Consiglio supremo di difesa così come prevista dall'articolo 1, però mi preme richiamare il fatto che sul Consiglio supremo di difesa il provvedimento ha fatto un certo conto ed ha manifestato un certo indirizzo. Poi si è cercato di definire e porre in una preminenza, che non fosse soltanto morale, ma avesse qualche significato anche operativo, due cariche del vertice della difesa: il capo di stato maggiore della difesa ed il segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti a cui è dedicato uno specifico articolo. Sono queste due posizioni preminenti che intervengono nel processo di pianificazione militare.

Si sono poi esaminati i rapporti, le competenze e le attribuzioni dei capi di stato maggiore di forze armate e del Comitato dei capi di stato maggiore e si sono fissati atti del Consiglio dei ministri ed atti del Parlamento. Quindi, seppure con qualche andamento a volte un po' faticoso, il provvedimento ha presente in maniera sufficientemente ordinata un proprio scenario. Il Ministro della difesa, a parte le competenze che già gli sono proprie, si vede precisate e definite nel provvedimento alcune attribuzioni, tra cui quella di presentare ed illustrare al Consiglio supremo di difesa gli indirizzi generali di politica militare. Visto che c'è un emendamento in proposito, per non ripetere gli argomenti rimando il mio commento all'esame degli emendamenti.

Il Ministro della difesa sottopone poi all'approvazione del Parlamento gli indirizzi generali di politica militare, gli indirizzi della difesa nazionale e le direttive generali di organizzazione e di preparazione delle forze armate, quindi non soltanto i problemi relativi ai sistemi d'arma, ma anche quelli relativi a tutto il complesso sistema di procedure, supporti, funzioni, personale che fanno o meno di una forza armata uno strumento efficiente. Egli comunica al Parlamento gli indirizzi di ricerca, ed anche su ciò mi riservo, per non ripetermi, di esprimere le mie valutazioni in sede di esame degli emendamenti. Inoltre approva e coordina la pianificazione generale dello strumento militare e i programmi tecnico-finanziari e a questo proposito già cominciano ad emergere alcune attribuzioni che caratterizzano la novità del provvedimento. Intanto l'elaborazione di questi indirizzi, di questa pianificazione, appartiene al capo di stato maggiore della difesa; essi vengono presentati al comitato dei capi di stato maggiore di forza armata e, dopo questo esame vengono definiti nuovamente dal capo di stato maggiore della difesa. Sembra probabilmente una procedura pesante; tuttavia tende a salvare ciò che appartiene alla tradizione (perchè poi le cose sono anche figlie del tempo e della storia) e a coniugarlo con le esigenze del presente e dell'avvenire in un equilibrio che, per la verità, può non essere perfetto, ma forse è il massimo che si può ottenere in questa fase

di trasformazione delle nostre forze armate. Il Ministro della difesa illustra poi necessariamente al Parlamento, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del suo Dicastero, tutta una serie di indicazioni e valutazioni nonchè gli indirizzi, che sono stati specificati all'articolo 2, che non erano nel testo originario del Governo e che sono il frutto dell'elaborazione e del contributo creativo della Commissione.

Tutti questi atti che il Ministro della difesa compie hanno tre canali che passano specificatamente attraverso la deliberazione del Consiglio dei ministri: gli indirizzi generali di politica militare, gli indirizzi della difesa nazionale, con particolare riguardo alle missioni operative interforze e le direttive generali di organizzazione e di preparazione delle forze armate. Tutti e tre sono poi sottoposti alla approvazione del Parlamento, quindi non ad una informazione pura e semplice.

Io credo che noi dovremmo stare accorti, tenendo conto certo delle valutazioni generali degli indirizzi della politica militare o internazionale, a non trascurare tuttavia quello che intanto il provvedimento al nostro esame disciplina, in qualche modo recupera oppure innova. E siccome ho parlato del capo di stato maggiore della difesa, è su questo che mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè si tratta di uno dei passaggi centrali del disegno di legge n. 1489.

Il capo di stato maggiore della difesa ha una storia interessante — che qui non traccero — sia come istituzione, sia come organo operativo, con responsabilità nella storia militare del paese e non sempre, come dicevo prima, nella parte più costruttiva ed entusiasmante della nostra storia militare.

Oggi, il capo di stato maggiore della difesa, con il provvedimento all'esame dell'Assemblea, inizia ad assumere una propria collocazione autonoma ed in qualche modo esso rappresenta una delle novità centrali del provvedimento legislativo al nostro esame. Intanto, propone al Ministro della difesa la pianificazione generale e i programmi tecnico-finanziari. Inoltre, ha delle responsabilità specificamente individuate: elabora la pianificazione generale interforze — quindi

l'elaborazione è un suo preciso atto con i conseguenti programmi tecnico-finanziari —, è responsabile dell'impiego complessivo dello strumento militare, dei rapporti relativi all'impiego dello strumento militare nelle attività e nelle relazioni internazionali; quindi, egli assume una sua collocazione specifica. Inoltre, si avvale — e il collega Milani mi consentirà se anticipo ora un giudizio che poi darò su un suo emendamento —...

MILANI ELISEO. Non c'è alcun problema dal momento che in quest'Aula sono in minoranza!

BUTINI, *relatore*. Senatore Milani Eliseo, non voglio forzare le procedure.

Nel quadro della impostazione interforze e nella sua attività, il capo di stato maggiore della difesa si avvale ovviamente del Segretario generale — direttore nazionale degli armamenti, dei capi di stato maggiore di forza armata e del direttore del SISMI, ciascuno ovviamente nelle sfere di propria competenza. Io ho visto positivamente questa facoltà di avvalersi del direttore del SISMI nella stessa pianificazione interforze, che è una competenza del capo di stato maggiore della difesa, e voglio chiarire che in questo mio apprezzamento non c'è il ritorno a dipendenze che sono state modificate in sede legislativa.

MILANI ELISEO. Di fatto, è una dipendenza della Presidenza del Consiglio.

BUTINI, *relatore*. È esatto. Qui si dice però che «si avvale» — quindi non c'è un rapporto di dipendenza gerarchica — nelle varie sfere di competenza sia dell'uno che dell'altro. Quindi, il capo di stato maggiore non può chiedere ciò che non gli compete, nè il direttore del SISMI è tenuto a riferire per quanto non sia di competenza del capo di Stato maggiore della difesa.

In definitiva, mi sembra che anche l'utilizzazione delle informazioni in ordine alla necessità di avere la duttilità di adeguamento alle situazioni, cui per altre forme faceva riferimento il senatore Boldrini, non sia da

considerare negativa, rimanendo certo una dipendenza del direttore del SISMI dalla Presidenza del Consiglio.

Inoltre, il capo di stato maggiore della difesa presenta al comitato dei capi di stato maggiore la pianificazione generale interforze, definisce conseguentemente pianificazione e programmi da sottoporre al Ministro della difesa e comunica al Ministro della difesa le diversità di opinione riportate nel verbale della riunione. Anche qui, il collega Milani mi consenta di anticipare una osservazione. Sappiamo che possono esistere diversità di valutazione, che sono sempre concettualmente ammissibili: infatti essere capi di forze armate diverse comporta anche schemi mentali, culture, apprezzamento degli strumenti o delle minacce o dei rischi diversi, in quanto fanno parte di sensibilità differenti. Non tutti e tre i Capi di stato maggiore devono avere la stessa tradizione, la stessa cultura e la stessa sensibilità. Tuttavia, bisogna anche fare i conti con la ben nota insufficienza delle risorse o con i ritardi che la diversa mole delle tre forze armate può aver realizzato nel corso degli anni.

Se queste diversità di opinione emerse nel Comitato dei capi di stato maggiore sono dal capo di stato maggiore della difesa portate a conoscenza del Ministro, insieme alle sue elaborazioni sulla pianificazione ed i programmi, credo che si offra direttamente al Ministro la possibilità di tener conto, negli apprezzamenti che esprimerà, nelle relazioni che svolgerà al Parlamento ed in quelle che farà al Consiglio dei ministri, di una visione più completa e complessa della pianificazione delle forze armate. Quindi mi pare che il capo di stato maggiore della difesa assuma responsabilità di iniziativa, di gestione, di coordinamento e di informazione più definite di quelle che fino ad oggi esistevano.

Il secondo aspetto è quello relativo al segretario generale della difesa, che resta un organo amministrativo ma che, pur essendo tale, coordina e controlla l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari della pianificazione militare generale, può dare direttive ai direttori centrali, coordina l'azione per settori dei direttori centrali e generali e verifica la rispondenza dei loro atti rispetto agli

obiettivi programmati. Infine, egli è il responsabile delle proposte di pianificazione dell'area industriale della difesa.

A mio avviso, dopo la posizione di preminenza del capo di stato maggiore della difesa, questa seconda posizione di preminenza del segretario generale-direttore nazionale degli armamenti, di due vertici della struttura e della responsabilità delle forze armate, costituisce il secondo elemento interessante del provvedimento. Tengo a far presente che, su delega del Ministro, il segretario generale provvede anche al coordinamento internazionale delle materie di sua competenza.

Signor Presidente, questo è quanto mi premeva mettere in rilievo, senza trascurare i contributi che sono stati portati alla politica generale della difesa, che hanno trovato la loro sede nella discussione sul bilancio e che altre sedi troveranno. Desidero, infine, raccomandare al Senato di accogliere la proposta di stralcio relativa agli articoli dal 7 in poi, per le ragioni che ho già esposto e perchè probabilmente, in sede di riesame di alcuni provvedimenti da sottoporre alle Camere, il Governo troverà utile considerare quanto già il Parlamento ha approvato o ha in corso di approvazione in questi specifici settori che erano stati disciplinati con il ricorso alla delega.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa.

\* SPADOLINI, *ministro della difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti gli oratori intervenuti nel dibattito prima dell'ampia ed illuminante esposizione del relatore Butini: cioè il senatore Milani, il senatore Boldrini ed il senatore Oriana. In particolare, consentitemi di rivolgere una espressione di speciale ringraziamento al presidente Boldrini per il tono come sempre elevato del suo intervento, stimolatore, sollecitatore, problematico, animato dalla coscienza che la difesa è una grande questione nazionale, non il campo per esercitazioni polemiche, spesso più adatte ai comizi domenicali che alle aule parlamentari.

Ad un anno e mezzo dalla presentazione in Parlamento del disegno di legge sul riordina-

mento della struttura militare centrale e periferica della difesa, che questo Governo considera un punto cardine del proprio programma, voi siete invitati oggi ad approvare i primi sei articoli dell'iniziativa e a pronunciarsi favorevolmente sulla proposta di stralcio dei rimanenti sette, secondo le indicazioni, condivise dal Governo, della 4<sup>a</sup> Commissione difesa, cui rivolgo, in particolare al presidente Franza e poi a tutti i componenti, di maggioranza e opposizione, il più vivo ringraziamento per la sollecitudine che, una volta esaurita la riforma del servizio di leva che ha richiesto un così lungo ed operoso travaglio, hanno dedicato a questo disegno di legge, il quale, lo ricordo al collega Milani, è stato formulato in tempi anteriori a tutte le polemiche che partono dalla vicenda della «Achille Lauro» perchè presentato nell'agosto del 1985.

Voglio innanzitutto chiarire che i quesiti sollevati dal Presidente della Repubblica attingono ad una questione di rapporti fra vari organi istituzionali e non solo non toccano il vertice militare della difesa, ma addirittura partono, nella stessa lettera originaria del Capo dello Stato, dall'auspicio che questa legge, firmata dal presidente Cossiga, sia approvata. Voglio dunque chiarire una volta per tutte il punto che rimangono aperte le questioni di correzione di disposizioni legislative o di definizione del comitato dell'emergenza, come giustamente l'ha chiamato il senatore Milani, che toccano i poteri di raccordo tra i vari Ministeri, la funzione costituzionale del Presidente del Consiglio in questo campo, il rapporto con il Consiglio supremo di difesa, sul quale rinvio alle pagine memorabili di Calamandrei e a tutti i problemi di interpretazione che esso ha suscitato. Si tratta di questioni ancora aperte, ma a cui il varo di questo disegno di legge offre un qualche contributo in un punto che rimane qualificante: il rapporto tra il vertice politico della difesa e il cosiddetto vertice militare.

Il tempo trascorso non è stato speso invano, ha reso possibile un appassionato e serio dibattito, sul quale tutte le forze politiche, nessuna esclusa, hanno fornito il più intelligente e valido contributo, hanno consentito di approfondire molteplici aspetti di una

complessa materia e di pervenire ad una soluzione che, a mio avviso, ha notevole rilevanza tecnica, politica e istituzionale. Il provvedimento è forse il più importante fra quelli dibattuti negli ultimi quattro lustri in materia di difesa nazionale; porta luce su una situazione ordinativa militare caratterizzata da molte incertezze e da grandi ambiguità; conferisce ordine e razionalità ad uno dei settori di maggior rilevanza della pubblica amministrazione; allinea infine il nostro paese su orientamenti ormai da tempo adottati e sperimentati dalle nazioni a noi più vicine per struttura sociale ed orientamento democratico. È evidente che problemi di questo tipo si pongono solo in regimi di democrazia parlamentare, non avendo necessità di risposte così articolate altri tipi di regimi. Cito dunque la Francia, la Germania Federale, la Gran Bretagna e la Spagna, nazioni che tutte in pochi anni hanno approvato leggi di correzione o di modifica del vertice militare.

L'iniziativa di legge si fonda sul presupposto che la difesa nazionale esige chiarezza, univocità di indirizzo e soprattutto il più vasto consenso politico. Il provvedimento di legge non si esaurisce pertanto in un più moderno disegno della struttura tecnico-militare, ma estende la sua disciplina ai doveri e alle responsabilità dei vertici istituzionali, che sono il Parlamento, il Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa.

Credo che chi abbia conoscenza dell'organizzazione militare e dei tanti ed irrisolti problemi che la storia delle forze armate italiane presenta — è la storia, ha detto bene il senatore Boldrini, degli stati maggiori nel loro complicato e difficile rapporto con l'autorità politica — non possa non convenire su queste tre esigenze di base. La prima consiste nella necessità di un migliore processo di formulazione dell'indirizzo politico militare, la seconda è l'esigenza di una linea di comando più semplice e chiara; la terza consiste nella necessità di gestire con maggiore razionalità le risorse disponibili.

Il collega Milani ha fatto riferimento alla crescita illimitata della spesa militare. Io, giorni fa, ho tenuto una riunione a livello molto alto in cui è emerso che l'Italia è solo

sopra il Lussemburgo per quanto concerne la quota del prodotto interno lordo che destina alla spesa militare; con la quota del 2,3 per cento ci collochiamo nella posizione più bassa dell'intera Alleanza atlantica. Avevamo sotto anche il Portogallo, ora abbiamo solo il Lussemburgo, paese che si caratterizza per una grande tradizione di forze militari! Io sono sempre contrario agli aumenti nelle spese militari e mi sembra che durante questi ultimi quattro anni ci sia stato perfino un anno in cui abbiamo speso meno del precedente, con un taglio più forte. Quando dunque io sento parlare di questo irresistibile aumento della spesa militare, mi domando dove sia, perchè il 2,3 per cento del prodotto interno lordo ci qualifica nella posizione più bassa fra i paesi appartenenti al Patto atlantico e non parlo poi di quello di Varsavia perchè in quel caso, come ben sappiamo, l'ordine di cifre sarebbe molto più grande. Le risorse quindi sono poche e che siano poche lo sappiamo. Non dimentichiamo poi che il 40 per cento del bilancio del Ministero della difesa, altro caso unico nella storia amministrativa italiana, è comunque riservato alle spese di investimento.

Con la riforma del 1965 si era decisamente compiuto un passo in avanti: veniva infatti riconosciuto il carattere interforze della guerra moderna; venivano riformulati i compiti e le attribuzioni al vertice militare e ancora veniva assegnata al capo di stato maggiore della difesa, figura che come voi sapete coincide con questa esperienza della Repubblica, un vero e proprio stato maggiore. Restavano però insoluti i nodi più rilevanti, vale a dire quelli inerenti alla responsabilità unitaria in materia di pianificazione interforze e di impiego dello strumento militare. Riferendomi alla prima delle esigenze ricordate, sono del parere che il disegno di legge al vostro esame sia pienamente idoneo a configurare uno schema decisionale rigorosamente conforme alla Costituzione. In esso i ruoli del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica e dei vertici militari sono collocati in una sequenza che riafferma il naturale, essenziale ed irrinunciabile primato del potere civile su quello militare, lasciando peraltro a quest'ultimo una piena

autonomia tecnica di proposta e di consulenza.

Nei primi sei articoli, che hanno carattere immediatamente precettivo, a differenza dei rimanenti dei quali si propone lo stralcio e che hanno natura di delegazione, si configura un *iter* in cui la sfera decisionale militare e la sfera decisionale politica sono in corretta dialettica, entrambe nutrite di un apporto conoscitivo serio e non unilaterale. La razionalizzazione proposta intende scongiurare possibilità di confusione e di inadeguata informazione reciproca tra autorità politica e autorità militare. Questa ha l'obbligo costituzionale dell'obbedienza, ma ha il diritto di ricevere direttive ed indirizzi politico-strategici precisi ed univoci. L'autorità politica, a sua volta, ha il diritto di pretendere proposte concrete, criticamente vagliate e soprattutto motivate (il che per la verità in questi 40 anni non è stata sempre una caratteristica della vita italiana) sulla organizzazione, sullo sviluppo, sulla dislocazione e sul possibile impiego dello strumento militare. Naturalmente ogni valutazione, per essere coerente, deve rifuggire da prospezioni parziali, nella coscienza che ogni problema militare è unitario e interforze. Non è concepibile che le decisioni in materia di difesa siano adottate dal Parlamento e dal Governo sulla base di valutazioni giustapposte anche se non contrapposte, ciascuna corrispondente alle tradizionali branche della difesa e quindi alle tradizionali separatezze, distinzioni, gelosie e contrapposizioni di cui vi è stata l'eco in vicende ritornate sia nell'intervento del senatore Boldrini che in quello del senatore Milani, ed è qualcosa che dovremmo avere appreso da 45 anni di vita democratica.

L'esigenza di un corretto rapporto istituzionale in uno specialissimo settore della pubblica amministrazione che per la sua tipicità non è paragonabile ad altri settori adduce direttamente al secondo punto di riforma, che riguarda la linea di comando. Anche le più recenti esperienze, sia pur limitate nel tempo e nello spazio, ci hanno convinto della necessità che l'apparato tecnico della difesa debba trovare un momento unificante, gerarchicamente sovraordinato, nel capo di stato maggiore della difesa. Non è

concepibile alcuna azione difensiva priva dell'apporto di una delle tre forze armate, e non vi è alcuna azione difensiva che possa essere intrapresa con speranza di successo senza un comando unico; non ho bisogno di ricordare quanto questa ombra sia stata funesta sulla storia politica italiana dopo l'Unità.

È tempo di affermare in una legge questa verità operativa, non solo al vertice delle forze armate nella figura del capo di stato maggiore della difesa che oltretutto è membro di diritto — l'unico, perchè i capi di stato maggiore delle forze armate sono invitati dal Capo dello Stato — del Consiglio supremo di difesa e al tempo stesso primo consulente tecnico del Governo, ma anche nella realtà delle singole missioni operative assegnate alle forze armate, missioni che sono tutte interforze. Se citiamo spesso il Libano non è per trionfalismo, perchè perderemmo il senso delle proporzioni di un episodio militare tutto sommato modesto ma esemplare per l'integrazione di forze diverse, bensì perchè è stata un'operazione che si è dimostrata priva di errori per l'esperienza interforze che da essa ci proviene. Il comando affidato ad un unico responsabile si estendeva, in quella occasione, alle truppe a terra, alle navi di copertura e agli aerei di supporto, segno favorevole di una strada da percorrere per l'avvenire. Che poi tale strada sia lastricata di difficoltà ben oltre il testo di questa legge, lo vedranno i Parlamenti ed i Governi successivi, alla scadenza — che speriamo naturale — della legislatura. Esistono certamente resistenze settoriali da considerare ormai un residuo storico e non brillante se si pone attenzione a ciò che è avvenuto in tutti i paesi a noi più o meno vicini. Queste resistenze non appaiono più giustificabili in una credibile linea di ammodernamento dell'apparato militare. Sono dell'avviso che in sede parlamentare, reso omaggio a tradizioni che coltiviamo negli animi, valutato che nessuna forza armata sarà ignorata o sottostimata nel processo decisionale, dobbiamo prefiggerci soluzioni economiche ed efficienti come del resto postula il dettato costituzionale.

D'altra parte, e mi collego al terzo punto innovativo, l'esigenza di ricomporre unitaria-

mente il processo decisionale della difesa appare chiarissima nel discorso chiave sull'uso delle risorse disponibili, che sono poche, della programmazione finanziaria, dell'approvvigionamento di materiali e dei sistemi d'arma che hanno visto — ci si è riferiti all'EFA — un complesso di collaborazione internazionale che certamente richiede molti anni di sviluppo: il caccia europeo degli anni '90 non meno che altre forme di collaborazione come l'elicottero italo-britannico, o la fregata degli anni '90.

L'unitarietà delle forze armate significa che lo sforzo finanziario, scientifico e amministrativo in materia militare deve essere coordinato e temperato con gli analoghi sforzi in campo nazionale. La difesa non è una variabile indipendente, circostanza rivelatasi irrazionale anche per altri settori del nostro sistema economico. Al contrario dobbiamo costruire nel Dicastero della difesa un modello di programmazione finanziaria che possa essere modello anche per altri settori della pubblica amministrazione.

La programmazione, come è noto, non è un processo indolore: è necessario che vi sia bene individuato il responsabile delle scelte politiche, ma è parimenti necessario che ancor prima vi sia un responsabile delle scelte tecniche, qualificato a proporre un modello di piano compatibile, da un lato, con le risorse finanziarie e umane disponibili e, dall'altro, con l'opportunità di evitare squilibri nello strumento difensivo e nell'efficace esecuzione delle missioni operative. Questo responsabile tecnico è ancora il capo di stato maggiore della difesa. Di qui la formulazione puntuale e precisa del disegno di legge; di qui il ruolo essenziale e consequenziale che si affida al segretario generale della difesa per il coordinamento, il controllo e l'attuazione di programmi tecnico-finanziari connessi con quella pianificazione generale. E al segretario generale, in quanto direttore nazionale, spetterà anche la responsabilità del coordinamento dell'attività militare di ricerca e di sviluppo, di produzione e di approvvigionamento.

Sono queste, signor Presidente e onorevoli colleghi, le due figure preminenti protagoniste del processo razionale introdotto dalla

legge, tendenti a una sintesi operativa e a una sintesi amministrativa dell'apparato militare. Non si creano nel disegno di legge preminenze di gradi e di gerarchie sulla base di un astratto disegno unificatorio; si rimuove invece una situazione di incertezza o di ambiguità, precisando con chiarezza che il responsabile dell'impiego dello strumento militare nelle proposte da formulare al Governo, massimo responsabile di fronte al Parlamento che è giudice supremo, non può essere che il capo di stato maggiore della difesa.

Il progetto di legge non sminuisce il ruolo dei capi di stato maggiore di forza armata. L'articolo 5 attribuisce loro la responsabilità dell'approntamento, del controllo ispettivo e dell'efficienza della propria forza armata. Ad essi sono concessi il cosiddetto diritto all'accesso al Ministro e una posizione di alta consultazione in seno al Comitato dei capi di stato maggiore.

Siamo tutti consapevoli che questa riforma non può essere a lungo rinviata, che essa non è una riforma tanto per riformare, ma mira ad eliminare disfunzioni reali nell'apparato della Difesa, disfunzioni che, se non corrette con una certa tempestività (siamo già in ritardo), rischierebbero di aggravare le condizioni attuali dei vertici militari.

Nel costruttivo dibattito che si è acceso in seno alla Commissione difesa il Governo ha ricercato il più ampio consenso con la convinzione che le decisioni di fondo della difesa nazionale impegnano ugualmente tutte le forze politiche e che l'appoggio della sola maggioranza sarebbe stato una *deminutio* della rilevanza di un tema di così profondo significato politico. Si sono pertanto ricercati concordi punti di intesa che accomunassero le diverse impostazioni con il fine di pervenire non già ad un compromesso confuso, ma ad una soluzione ragionata sul piano politico e tecnico.

Il Governo si è dichiarato quindi favorevole all'articolo 1, facendo carico al Ministro della difesa di sottoporre al Parlamento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, gli indirizzi della difesa nazionale e le direttive per l'organizzazione e la preparazione delle forze armate. Parimenti favorevole è il

Governo a comunicare al Parlamento gli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e di sperimentazione connessi alla produzione e alla coproduzione dei mezzi e dei sistemi d'arma, nel quadro di un'attività di collegamento europeo che è stata incrementata in questi anni.

Il Governo si è dichiarato anche disposto ad inserire un articolo *ex novo* di cui ha redatto il testo, poi approvato in Commissione. L'articolo 2 impegna il Ministro della difesa ad illustrare al Parlamento in sede di presentazione annuale del bilancio del Dicastero, le previsioni di spesa, l'evoluzione del quadro strategico e delle missioni operative interforze, il soddisfacimento delle esigenze di comando e di supporto tecnico-logistico, la ripartizione di risorse finanziarie, i programmi di investimento e quelli predisposti di intesa con il Ministero per la protezione civile — quando sarà costituito — e adesso con il dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio. Si tratta di adempiere un dovere di cui occorre avvertire la profonda giustizia.

Il Governo infine ha convenuto sull'opportunità di stralciare dal testo dell'originale disegno di legge gli ultimi sette articoli, i quali hanno un carattere di delegazione in fatto di procedure amministrative e pertanto potranno essere oggetto di un'ulteriore riflessione in ordine alla formulazione di una più chiara e agile disciplina normativa.

Ogni diversa soluzione muoverebbe in senso contrario ai criteri di efficienza e di economicità operativa perseguiti dalla legge. I tempi corrono lungo questo filo.

Se dovessi aggiungere alcunchè al testo, oggi, sarei tentato di sottolineare la necessità di eliminare al più presto le duplicazioni e le triplicazioni degli stati maggiori e di addivenire ad una centrale operativa interforze nel nome e nella sostanza. Su un piano ancora più pratico mi convertirei forse alle tesi di uno scrittore di cose militari che da tempo sollecita una realtà anche visibile (del resto Crispi era il primo che l'aveva pensato alla fine del secolo) della unitarietà della difesa che semplifichi, che riduca e che accolga in un unico edificio (già allora c'erano due Ministeri, quello della Marina, tenuto da Ca-

vour, e quello della guerra) tutti gli edifici direttivi, tutti gli stati maggiori e tutte le direzioni generali.

Con questo auspicio sottopongo alla vostra valutazione, onorevoli colleghi, per il voto definitivo, il disegno di legge che può facilmente essere ritenuto timido verso l'avvenire, piuttosto che audace nei confronti del passato. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Gli indirizzi generali di politica militare, presentati ed illustrati dal Ministro della difesa al Consiglio supremo di difesa, sono deliberati dal Governo ed approvati dal Parlamento nel rispetto dei trattati e delle norme di condotta politica internazionale previsti dalla Costituzione.

2. Il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sottopone all'approvazione del Parlamento gli indirizzi della difesa nazionale, da conseguire mediante assegnazione alle Forze armate di missioni operative e delle relative funzioni di supporto, nonché le direttive generali per l'organizzazione e la preparazione delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa comunica altresì al Parlamento gli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e di sperimentazione connessi alla produzione e coproduzione di sistemi d'arma o di armamenti.

4. Il Ministro della difesa approva e coordina, su proposta del capo di Stato maggiore della difesa, la pianificazione generale dello strumento militare con i conseguenti programmi tecnico-finanziari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, presentati ed illustrati dal Ministro della difesa al Consiglio supremo di difesa,».*

1.2

MILANI Eliseo, FIORI

*Al comma 2, dopo le parole: «all'approvazione del Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 31 gennaio di ciascun anno,».*

1.3

MILANI Eliseo, FIORI

*Anteporre il comma 2 al comma 1.*

1.1

MILANI Eliseo, FIORI

*Al comma 3 sostituire le parole: «comunica altresì al Parlamento» con le altre: «sottopone all'approvazione del Parlamento».*

1.4

MILANI Eliseo, FIORI

*Al comma 3, sostituire le parole: «comunica altresì al Parlamento» con le altre: «sottopone all'approvazione del Parlamento».*

1.5

GRAZIANI, FERRARA Maurizio, BOLDRINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, nelle linee generali li ho già illustrati nel corso dell'intervento; anzi ho già parlato sui due disegni di legge proprio perchè volevo evitare di fare comizi, tanto più che in questa fase mi è stato consigliato di non farli; conviene quindi andare rapidamente al dunque. In qualsiasi altro paese quando si parla delle questioni della Difesa, il Parlamento è assai combattivo nei confronti dell'Esecutivo; qui se qualcuno parla delle questioni della Difesa lo si accusa di fare dei comizi.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Chi è che parla di comizi?

MILANI ELISEO. Lei ha detto che si sono fatti dei comizi.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. No, lei si è riconosciuto in questa frase.

MILANI ELISEO. Insomma, ha detto che i comizi vanno bene la domenica. Ha anche discriminato, ma non voglio discutere di questo, signor Ministro, ognuno di noi è maturo, è grande, e si comporta come crede.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. È grave che lei si riconosca in una frase generale, è un segno di cattiva coscienza.

MILANI ELISEO. Passerei ora rapidamente agli emendamenti.

Il primo emendamento riguarda il ruolo del Consiglio supremo di difesa, che è tema rilevante che non ha mai trovato una sistemazione adeguata. Il Capo dello Stato ha, rispetto alla Costituzione repubblicana, delle attribuzioni specifiche per quello che riguarda le sue funzioni. Per quel che riguarda in particolare la Difesa, la Costituzione della Repubblica impone anche al Governo dei vincoli precisi.

La Costituzione dice all'articolo 11: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Anche all'articolo 52 mi pare di intendere che ci sia un vincolo, nel senso che la politica della difesa del paese è semplicemente difensiva e quindi gli strumenti che devono essere approntati devono essere a ciò dimensionati, con il concorso di tutti. Ciò significa che il Consiglio supremo di difesa diventa una struttura di cui dispone il Presidente della Repubblica per verificare se nell'organizzazione della difesa sono in qualche modo presenti dei sintomi di comportamenti che derogano a questi comandi propri della Costituzione repubblicana, dopo di che il Presidente della Repubblica ha un suo strumento, cioè la esternazione presso il Parlamento delle sue opinioni.

L'idea, invece, che gli indirizzi generali di politica militare presentati ed illustrati dal Ministro della difesa al Consiglio supremo di difesa siano deliberati dal Governo ed approvati è un pasticcio, è appunto la creazione di una situazione che noi vediamo in atto anche in questi giorni, che non si riesce a capire. Semmai dopo l'approvazione del Parlamento, il Ministro potrà illustrare quali sono gli indirizzi che ne derivano sul problema della difesa.

Non si riesce a capire perchè, ancor prima che si vada ad una definizione di questa politica, vi debba essere il Consiglio supremo di difesa che ne è investito. È un pasticcio

dal punto di vista istituzionale ed anche delle procedure che ha a che fare con la definizione delle responsabilità, anche qui ben definite nell'ambito della Costituzione repubblicana. È il Parlamento che delibera circa lo stato di guerra, che controlla in qualche modo tutta la definizione della struttura militare necessaria alla difesa del paese, che ha sovranità. Proponiamo quindi di eliminare tale definizione, assegnando alla Presidenza della Repubblica e al Consiglio supremo di difesa soprattutto il compito che ho sommariamente tracciato.

Un secondo aspetto ha a che fare con il rovesciamento dell'impostazione che viene qui proposta. Probabilmente si potrebbe realizzare un unico comma. Tuttavia, prima di una qualsiasi politica militare, viene una politica di difesa che è onnicomprensiva perchè ha a che fare con una struttura militare ma anche con la politica estera. Da una politica di difesa di questo genere si può allora far discendere anche la struttura militare per realizzarla. Non riesco a capire come si possa pensare di deliberare prima sulla politica militare e poi su quella di difesa. Ritengo invece che, solo dopo aver approvato la politica di difesa, si può passare a valutare quella che è, in coerenza con tale politica di difesa, la struttura militare. Questo è il modo in cui, a mio avviso, bisognerebbe procedere perchè non si possono realizzare strutture militari e poi dire che ci si difende con queste: occorre fare l'opposto.

Inoltre occorre che queste cose che vengono decise dal Governo, comunicate al Consiglio supremo di difesa e al Parlamento, abbiano una scadenza proprio perchè bisogna poi deliberare le spese per la struttura militare. Ecco perchè, nei nostri emendamenti, indichiamo una data in tal senso. Tutta questa operazione preliminare alla definizione successiva del bilancio della difesa deve avere una scadenza. Non possiamo cioè arrivare alla discussione sul bilancio, come accade oggi, nell'assoluta ignoranza.

Vi è poi un punto decisivo, che vedo riproposto anche dai senatori comunisti, relativo al comma 3 dell'articolo 1 che recita: «Il Ministro della difesa comunica altresì al Parlamento ... gli indirizzi relativi ai programmi

di ricerca e sperimentazione connessi alla produzione e coproduzione di sistemi d'arma o di armamenti». Noi invece proponiamo di sostituire le parole «comunica altresì al Parlamento» con le altre «sottopone all'approvazione del Parlamento». Questo è un punto decisivo. Non è possibile che possano essere comunicate al Parlamento, perchè esso ne prenda atto, delle iniziative di spese militari ingentissime; neanche il Presidente degli Stati Uniti d'America ha tanta autorità. Degli Stati Uniti sappiamo molte cose; poc'anzi si è parlato di Parlamenti democratici ed allora restiamo a quello degli Stati Uniti d'America. Il dato che arriva nel nostro paese circa il conflitto che avviene in sede di discussione del bilancio nel Parlamento americano è costituito soprattutto dallo scontro sulla spesa militare. Quando si va a definire la spesa militare negli Stati Uniti vengono elencati tutti i sistemi d'arma, compreso il numero dei missili, che entrano nella spesa e che il Parlamento delibera. Basta pensare alla vicenda della SDI che costituisce appunto, secondo il presidente Reagan, la costruzione di una struttura difensiva del paese che passa attraverso il vaglio del Parlamento il quale delibera sui fondi che ritiene necessari. Non è possibile che l'Esecutivo si limiti a comunicare per poter attuare e soprattutto non è possibile che si decida di fare un consorzio a livello europeo per porre in essere una linea di superiorità aerea di 200 velivoli del costo cadauno di 70-80 miliardi che non trovi uno strumento di legge per essere approvato. Non è ammissibile procedere così.

A questo punto voglio leggere, perchè altrimenti mi accusano di fare dei comizi, un passo di un articolo contenuto nella rivista «Informazione programmi difesa», che è una rivista «paraufficiale», che tratta la questione dell'aviazione di marina. Tale rivista così scrive: «Dopo circa venti anni dal suo esordio (17 ottobre 1967) il Sea Harrier della Royal Navy a decollo verticale si appoggerà su una piattaforma italiana, quella della nave ammiraglia "Garibaldi", anche se l'ultima parola spetta al Parlamento italiano, lo ha ricordato il ministro Spadolini». «Questo è in sintesi l'accordo raggiunto il 7 novembre

scorso tra Marina militare ed Aeronautica dopo molti anni di litigio francamente poco comprensibili». Loro hanno litigato, noi qui non possiamo, altrimenti facciamo i comizi!

Ora, lo ha sottolineato il ministro Spadolini, si apre una autentica prospettiva di comandi, non so cosa ciò voglia significare. «Non siamo però ancora — ha detto il Ministro — nella fase in cui si discute di aerei e di comandi; finchè il Parlamento non vara una legge noi non possiamo proporre soluzioni tecniche, ma confidiamo comunque che a ciò si possa accedere in tempi brevi».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. E allora?

MILANI ELISEO. E allora qui bisogna intenderci, perchè lei, signor Ministro, basta che dice delle cose, come è avvenuto in sede di risposta ad ordini del giorno presentati da me e da colleghi comunisti, quando ha detto che di queste vicende non se ne parla, non si fanno leggi, ma si comunica in appendice al bilancio della difesa. Lei ha sempre detto che bisognava eliminare quell'impedimento della legge n. 23, dopodichè era certo che il Parlamento con una propria legge avrebbe deciso se collocare sulla «Garibaldi» elicotteri — come noi, Parlamento della Repubblica italiana, abbiamo deliberato — oppure se sostituire questi ultimi con i Sea Harrier. Invece, ciò che qui risulta è che è necessario che il Parlamento elimini quell'impedimento, poi chi deciderà cosa mettere sugli aerei saranno il Ministro e gli apparati interessati.

Ciò non è possibile, anche perchè la base di questo avvenuto accordo su che cosa è stata approntata? Sul fatto che l'aeronautica è venuta in possesso di quattro Tanker, credo si tratti di Boing 717 o 737, per il rifornimento in volo dei propri aerei, il che significa che può darsi che si sia concordi nell'installare questi aerei sulla «Garibaldi», ma solo in quanto anche l'aeronautica acquista questi nuovi mezzi, e i suoi «Tornado» possono andare in profondità, perchè sono in possesso di apparecchi che li riforniscono in volo.

Quindi, la vicenda non si è conclusa, ma ciò che non è mai stato chiesto al Parlamento — ecco che ritorna la struttura difensiva

— è se noi avevamo bisogno di possedere questi strumenti, cioè i «Tornado», che arrivassero ad una profondità di 2000 chilometri (questi velivoli possono portare anche bombe atomiche). Ciò non è mai stato deciso. Queste decisioni prese in sordina modificano la nostra struttura militare e la trasformano da una struttura difensiva in una struttura offensiva.

Chi decide un tale tipo di orientamenti se ora andiamo a togliere, come è nelle intenzioni del disegno di legge oggi al nostro esame, quel vincolo che proibiva alla marina militare di avere le navi? La decisione riguarda sedici aerei. C'è da dire che per installare otto aerei sulla «Garibaldi», tralasciando l'intenzione di varare altre due «Garibaldi», o gemelle della «Garibaldi»...

SAPORITO. Ne parleremo la prossima settimana!

MILANI ELISEO. Si fa sempre fatica a discutere in quest'Aula di queste cose: una volta che ci si presenta tale occasione, approfittiamone! Dicevo che installare sulla «Garibaldi» otto aerei, più altri otto di riserva, costa un qualcosa come 1000 miliardi di lire. Questo è il punto! Quindi quando si decide di spendere una tale cifra, oltre ai 10.000 miliardi già stanziati, bisognerebbe che ci fossero atti legislativi che autorizzino a farlo. In questa sede non voglio discutere dei livelli della spesa militare, anche perchè bisogna conoscere con precisione i dati.

Quando si tratta di pubblicare i dati sul Bollettino NATO noi allora spendiamo il 2,7-2,8 per cento del prodotto interno lordo, perchè la validazione NATO tiene conto del fatto che ogni struttura militarizzata dà luogo ad una spesa per la difesa degli alleati. Allora, in quel caso facciamo figurare che anche l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza rientrano nelle strutture militari; al di fuori di quel caso, viceversa, espungiamo dai dati contabili le spese relative all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, eccetera.

Quindi, quando conosceremo con precisione determinati dati, aggiornati e non rag-

gruppati in modo strumentale, discuteremo di tali questioni.

Le cose stanno in questo modo e il Parlamento non può essere chiamato a prender atto, come è stato detto nella discussione nella quale ci si rifiutò di accogliere gli ordini del giorno presentati sia dalla Sinistra indipendente che dal Partito comunista, di cose che vengono poste in appendice al bilancio, come la segnalazione dei sistemi d'arma che vengono acquisiti.

Su tale vicenda, come era stato detto del resto nella nota aggiuntiva (poi c'è sempre la contraddizione del Ministro), questi strumenti devono essere definiti con una legge ed approvati. In questo senso il Parlamento non viene informato, ma decide: questa è la mia opinione ed è il senso dell'emendamento 1.4.

GRAZIANI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.5. Si tratta di decidere gli orientamenti che caratterizzano al più alto livello l'impegno della difesa e che quindi coinvolgono e qualificano il modello di difesa; non parliamo poi dei connessi oneri finanziari.

A nostro giudizio, si tratta di una questione politica di prima grandezza. Per tale ragione abbiamo presentato un solo emendamento che rivendica il diritto del Parlamento non soltanto di avere le comunicazioni e le notizie relative a questioni di tale importanza, ma di decidere intorno a tali questioni ed approvare i programmi che il Ministro della difesa dovesse varare sulla ricerca e sulla sperimentazione di nuovi sistemi d'arma.

Dall'atteggiamento della maggioranza relativamente a questo emendamento faremo dipendere il nostro atteggiamento nel voto finale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUTINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.2 esprimo parere contrario perchè ritengo che il Consiglio supremo di difesa sia l'organo di raccordo attraverso il quale il Capo dello Stato, con le competenze che non sottolineo, può in qualche misura

attivare e controllare tutti gli atti che poi il Governo ed il Parlamento compiranno. Pertanto mi sembra utile mantenere la dizione: «presentati ed illustrati dal Ministro della difesa al Consiglio supremo di difesa».

Questo giudizio mi consente di esprimere immediatamente il parere contrario sull'emendamento 1.1 perchè, seppure in una visione geometrica, il collega Milani voleva anteporre il comma 2 al comma 1. In una valutazione politica del provvedimento mi sembra che l'ordine previsto sia più coerente. Per quanto concerne l'emendamento 1.3, mi rimetto al parere del Governo.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti 1.4 e 1.5, richiamo l'osservazione fatta — e lo ringrazio — dal senatore Oriana. Non so se questi problemi, che attengono specificatamente agli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e di sperimentazione, debbano trovare nella legge lo strumento idoneo a conseguire i fini ed a ridurre le dispersioni, le duplicazioni, gli sprechi. Tuttavia, pur avendo fondatissimi dubbi, capisco e condivido giustamente che ci sia per il Parlamento la possibilità di essere informato e di giudicare tali indirizzi. Chiedo ai proponenti se, salvo poi il parere del Governo, si possa specificare una cadenza temporale della comunicazione che il Ministro della difesa fa al Parlamento sugli indirizzi, in relazione al comma 3 dell'articolo 1; questo inoltre consentirebbe di leggere anche quegli allegati al bilancio cui frequentemente ha fatto riferimento il collega Milani. In tal modo vi sarebbero lo stanziamento di bilancio, le leggi specifiche di spesa, la comunicazione del Governo ogni tre o sei mesi sugli indirizzi della ricerca: credo che il Parlamento avrebbe la giusta informazione e chi dirige o coordina la ricerca avrebbe la giusta flessibilità, anche per non affrontare impegni che potrebbero non avere gli esiti desiderati ai fini della sicurezza. Quindi, come ho già detto, proporrei una cadenza temporale, ogni tre o sei mesi.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a far pervenire alla Presidenza il testo scritto della sua proposta.

Invito il Ministro della difesa a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **SPADOLINI, ministro della difesa.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.2 il Governo è contrario. La questione dei limiti e della potestà del Consiglio supremo di difesa è una grande questione che si trascina dalle origini della Costituzione e io ho ricordato il saggio molto critico di Calamandrei. Però, da qualunque punto di vista si guardi questo organismo, è indubbio che esso è un organo di alta consultazione istituzionale e allora la presentazione nel luogo capeggiato dal Presidente della Repubblica, che è anche il comandante costituzionale delle forze armate e il simbolo dell'unità nazionale, mi pare, persistendo il Consiglio supremo di difesa, un atto di riguardo che non lede le competenze del Parlamento, che del resto è elettore dello stesso Presidente della Repubblica. Quindi, manterrei il testo attuale.

Per quanto riguarda la questione relativa all'emendamento 1.4, che poi è lo stesso testo dell'emendamento 1.5, non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento suggerito dal collega Butini, che renderebbe ancora più incisivo il controllo parlamentare sui programmi. Sarei del parere di mantenere questa formula, studiata in Commissione, perchè vorrei distinguere, prendendo spunto dalla vicenda dell'aviazione di marina che ha citato il senatore Milani, la linea di assoluto ossequio di questo Governo al Parlamento. Tutta la vicenda relativa alla «Garibaldi», precedente negli anni, aveva visto un intreccio, una confusione di competenze, per cui la nave era stata costruita in un certo modo, secondo un certo inquadramento parlamentare, con una piattaforma per gli elicotteri, ma che era anche tutto ponte per accogliere aerei. Questa è la situazione che ho trovato quando ho assunto il Dicastero della difesa e non voglio fare riferimenti a responsabilità di nessuno. Io ho sottoposto al Parlamento un disegno di legge, che può essere approvato o respinto, che è pregiudiziale a tutte le questioni dei signori comandanti, i quali possono riunirsi quante volte vogliono e fare accordi, ma non possono

decidere niente fino al momento in cui il Parlamento non si è pronunciato. Ricordo che questa legge l'ho presentata due anni fa e non è una legge sull'aviazione di marina, ma su una forma molto ristretta di aviazione imbarcata, dalla quale, una volta approvata, scaturirebbero decisioni che non sono state prese e non sono stati stanziati fondi di nessun genere; quindi respingo, collega Milani, ogni processo alle intenzioni. Il Governo con l'aviazione di marina si è comportato con assoluta correttezza e non posso rispondere sulla questione del «Tornado» perchè fu fatto moltissimi anni fa.

MILANI ELISEO. Io ho parlato dei quattro *Tanker* acquistati in questi giorni.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Io posso rispondere sull'aviazione di marina. C'è un disegno di legge in merito e non mi stanco di ripetere fino alla noia, ogni volta che sono interpellato in conferenze stampa tecniche, che, finchè il Parlamento non si pronuncia, nessuno autorizza una lira e, infatti, non c'è stato stanziamento neanche nel bilancio attuale, ma sempre la posta di bilancio per gli elicotteri, anche se il mio parere — avendo proposto la legge — è di una diversa soluzione normativa, perchè reputo assolutamente assurdo il privilegio esclusivistico del 1923, che si collocava in una visione dell'aeronautica che era quella del periodo di Italo Balbo, che oggi in qualche misura è cambiata. Dunque, il mio giudizio politico è una cosa, la mia proposta come Ministro al legislatore è un'altra; la questione di ossequio al Parlamento è totale.

L'AMX, accordo di cooperazione col Brasile, anche questo molto anteriore alla nascita dell'attuale Governo, è stato portato in Parlamento in un quadro di misure che investivano sia l'esercito, sia la marina.

BOLDRINI. Il secondo disegno di legge lo ha presentato lei.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Nei due casi vi sono state o vi saranno scelte che ne scaturiranno; la formula di cui si parla per il comma 3 è un'altra, perchè si parla di indirizzi relativi ai programmi di ricerca. Ora, è

questo un indirizzo che, nel momento in cui si va attuando, può essere smentito, corretto o integrato. Come facciamo a sottoporre tecnicamente tale indirizzo all'approvazione del Parlamento? La formula fu studiata anche con i colleghi dell'opposizione e mi dispiace che il senatore Milani, perchè ho rivolto un complimento al senatore Boldrini, l'abbia interpretato come un riferimento polemico a lui, mentre io mi riferivo a ben altro tipo di polemiche sulle forze armate che c'è nelle piazze del paese, citando l'esempio del senatore Boldrini, senza avere la minima idea di riferirmi al senatore Milani. Mi dispiace che egli vi ci sia riconosciuto, perchè questo mi lascia qualche dubbio che egli abbia pensato di parlare contro il Governo come comiziante, mentre io alludevo alle sedi fuori del Parlamento. Voglio chiarire una volta per tutte che non mi riferivo a lui, ma sono abbastanza preoccupato del fatto che si sia riconosciuto nelle mie parole.

MILANI ELISEO. Non ho fatto comizi anche per un incidente personale nei confronti del Ministro.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Io confermo il ringraziamento al senatore Boldrini e credo di avere tutto il diritto di rivolgere i ringraziamenti ai rappresentanti dell'opposizione. Non accetto nessuna censura su questo terreno. La mia era una frase generale e la interpretazione *ad usum* personale era fuori delle mie intenzioni, che sono anche di un galateo talvolta abbastanza sconosciuto.

Chiarito allora questo punto io accetto l'emendamento nella formula semestrale che mi sembra la sola con cui il Governo può costantemente riferire sugli indirizzi. Non andrei oltre, esprimendo il no per tutti gli altri emendamenti e sarò lieto se questa correzione potrà consentire la diversa espressione del voto del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Chiedo ai presentatori se intendono mantenere gli emendamenti 1.4 e 1.5.

MILANI ELISEO. Per quanto mi concerne, sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori, identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Graziani ed altri senatori.

**Non è approvato.**

Avverto che è stato testè presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3, dopo le parole: «comunica altresì al Parlamento», inserire le seguenti: «ogni tre mesi».*

1.6

IL RELATORE

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Io suggerisco al relatore di modificare il suo emendamento in «ogni sei mesi».

BUTINI, *relatore*. Accolgo questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore, con la modifica testè apportata.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro della difesa illustra al Parlamento:

a) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

b) l'evoluzione del quadro strategico e i riflessi in campo militare della situazione delle alleanze;

c) l'evoluzione delle missioni operative interforze, per quanto attiene alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

d) il soddisfacimento delle esigenze connesse all'organizzazione di comando ed al supporto tecnico-logistico dello strumento militare;

e) la ripartizione delle risorse finanziarie per missioni operative e per settori di spesa;

f) la situazione dei programmi di investimento più significativi e le eventuali misure per la ristrutturazione dello strumento militare.

2. Nella stessa sede e per quanto di propria competenza, il Ministro della difesa illustra al Parlamento, nelle linee generali, accordi, piani e programmi predisposti d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche con riferimento alle intese ed alle altre forme di collaborazione stabilite con gli organi regionali e con gli enti locali.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

#### Art. 3.

1. Il capo di Stato maggiore della difesa è responsabile della elaborazione della pianificazione generale interforze con i conse-

guenti programmi tecnico-finanziari, dell'impiego dello strumento militare, nonché dei relativi rapporti e attività in campo internazionale.

2. Il capo di Stato maggiore della difesa, in un quadro unitario interforze, si avvale del concorso del segretario generale-direttore nazionale degli armamenti, dei capi di Stato maggiore di Forza armata e del direttore del SISMI, per quanto riguarda la sfera di rispettiva competenza.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: «del segretario generale-direttore nazionale degli armamenti, dei capi di Stato maggiore di Forza armata e del direttore del SISMI» con le altre: «del segretario generale-direttore nazionale degli armamenti e dei capi di Stato maggiore di Forza armata».*

3.1

MILANI ELISEO, FIORI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, l'ho già illustrato durante il mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BUTINI, *relatore*. Come ho già spiegato nella mia replica, il parere su questo emendamento è contrario.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. Il segretario generale della difesa è responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari connessi con la pianificazione generale dello strumento militare. A tale fine emana direttive ai direttori centrali e generali del Ministero della difesa e ne coordina l'azione per settori, verificandone la rispondenza rispetto agli obiettivi programmatici.

2. Il segretario generale è altresì responsabile, sentiti gli Stati maggiori e le direzioni generali competenti, delle proposte di pianificazione relative all'area industriale della Difesa.

3. Il segretario generale ricopre anche la carica di direttore nazionale degli armamenti. In tale funzione è responsabile del coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento in campo militare, sia a livello nazionale, sia, su delega del Ministro della difesa, a livello internazionale. Svolge in queste materie funzioni di alto consulente del Ministro della difesa.

**È approvato.**

Art. 5.

1. Al capo di Stato maggiore di Forza armata spetta la responsabilità delle proposte per la pianificazione relativa alla propria Forza armata, da trasmettere al capo di Stato maggiore della difesa, ai fini della pianificazione generale per missioni operative interforze, con le relative funzioni di supporto.

2. Al capo di Stato maggiore di Forza armata spetta altresì la responsabilità dell'approntamento, del controllo ispettivo e di efficienza, nonché della predisposizione all'impiego della propria Forza armata, in attuazione delle missioni operative interforze.

3. Il capo di Stato maggiore di Forza armata emana direttive ai direttori generali del Ministero della difesa per l'impiego del personale militare, per l'esecuzione dei programmi tecnico-finanziari di competenza e per quanto riguarda l'attività di supporto e di mantenimento in efficienza dei mezzi della Forza armata.

4. Il capo di Stato maggiore di Forza armata può formulare proposte al Ministro della difesa, fatta salva la preventiva informazione del capo di Stato maggiore della difesa.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Il Comitato dei capi di Stato maggiore delle Forze armate è il più alto organo consultivo del Ministro della difesa. Il capo di Stato maggiore della difesa presenta al Comitato dei capi di Stato maggiore la pianificazione generale interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, elaborati ai sensi dell'articolo 3.

2. Al termine dell'esame da parte del Comitato dei capi, compete al capo di Stato maggiore della difesa la definizione della pianificazione e dei programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa, comunicando eventuali divergenti avvisi riportati nel verbale di riunione.

3. Fermo quanto disposto nel presente articolo, restano salve le disposizioni sul Comitato dei capi di Stato maggiore contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 200, e nel decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Al termine dell'esame da parte del Comitato dei capi,» e le parole: «, comunicando eventuali divergenti avvisi riportati nel verbale di riunione».*

6.1

MILANI Eliseo, FIORI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MILANI ELISEO. Rinuncio all'illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BUTINI, *relatore*. Ho già espresso in corso di replica parere contrario su tale emendamento.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, avverto che la Commissione propone lo stralcio dei successivi articoli del disegno di legge, ed esattamente degli articoli da 7 a 13.

Si deve quindi passare alla votazione di tale proposta.

Resta inteso che se lo stralcio viene accolto, gli articoli stralciati formeranno un disegno di legge a sè stante, con il seguente titolo: «Delega al Governo per il riordinamento della difesa e per la revisione delle procedure amministrative» (1489-bis).

Metto ai voti la proposta di stralcio avanzata dalla Commissione, con le precisazioni anzidette.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

FINESTRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FINESTRA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore

Butini con sintetica analisi ha evidenziato gli obiettivi fissati dal Governo con il disegno di legge n. 1489, obiettivi tesi al riordinamento del vertice militare centrale. La razionalizzazione del vertice militare, la pianificazione interforze, il momento decisionale con la direzione integrata dello strumento militare sono infatti i punti cardine della riforma dei vertici della difesa italiana.

Questo disegno di legge di iniziativa governativa si rivelò complesso sin dal primo esame in quanto si trattava e si tratta di realizzare un organismo idoneo ed efficace per la nostra difesa tenendo presenti passate e nuove esperienze. Per la sua importanza e complessità sarebbe stata opportuna un'indagine conoscitiva in Francia, in Germania, in Spagna ed in Inghilterra, nazioni che ormai da anni hanno raggiunto il traguardo della riforma dei loro vertici militari, come del resto ha precisato l'onorevole Ministro. In Italia la riorganizzazione dei vertici militari dopo l'esperienza negativa del secondo conflitto mondiale ha una sua storia che nel dopoguerra si è sviluppata con proposte e leggi: intendo riferirmi alla legge n. 72 del 31 gennaio 1953 — tecnico-amministrativa — ed alla successiva legge-delega del 9 ottobre 1964 che concedeva maggiore autorità al capo di stato maggiore della difesa, svincolato dal condizionamento dei capi di stato maggiore di forza armata.

Anche nel settore tecnico-amministrativo si registrò in quegli anni una evoluzione positiva che assegnò le funzioni già esercitate dai tre segretari generali delle forze armate al solo segretario generale della Difesa. Più tardi l'istituzione del Comitato dei capi di stato maggiore annullò gli obiettivi raggiunti con le leggi-delega precedenti, togliendo autorità al capo di stato maggiore della difesa esautorato in base al principio della collegialità decisionale. Anche il segretario generale della Difesa venne messo nella condizione di non poter esercitare i suoi poteri.

Le conseguenze di tale controriforma hanno contribuito ad impedire che la ristrutturazione del 1975 venisse attuata in un'ottica interforze.

Nel 1985 si tornò a parlare dell'esigenza di una direzione integrata: evidentemente l'e-

sperienza del Libano, con le sue luci e le sue tante ombre, ha imposto in maniera perentoria la razionalizzazione del vertice militare e la realizzazione di un sistema interforze che possa rendere il capo di stato maggiore della difesa responsabile diretto della pianificazione generale interforze e dell'impiego dello strumento militare, avvalendosi del concorso del segretario generale direttore degli armamenti e dei capi di stato maggiore di forza armata.

Nel settore tecnico-amministrativo al segretario generale vengono attribuiti compiti e responsabilità maggiori nonché una effettiva autorità sui direttori centrali e generali del Ministero della difesa.

Questo provvedimento è certamente positivo. A nostro giudizio il disegno di legge si muove verso obiettivi da noi condivisi, presenta alcune contraddizioni come l'impiego della propria forza armata — impiego equivalente al comando operativo riservato al capo di stato maggiore di forza armata — con una disposizione che toglie al capo di stato maggiore della difesa quanto gli viene concesso all'articolo 2. La fondatezza di questo rilievo potrà comunque essere verificata nel tempo alla luce della nuova esperienza.

Anche il diritto, previsto per i capi di stato maggiore di forza armata, di formulare proposte direttamente al Ministro, sembra limitare i poteri di esclusiva competenza del capo di stato maggiore della difesa.

Non molto chiare appaiono le funzioni assegnate al Comitato dei capi di stato maggiore di forza armata, che potrebbero esercitare un potere che limita quello preminente del capo di stato maggiore della difesa. Non vorremmo che quest'ultimo, *primus inter pares* secondo i nostri intendimenti, possa divenire ancora una volta *par inter pares*, vanificando le finalità del disegno di legge in corso di approvazione.

L'approvazione dei primi sei articoli del disegno di legge governativo, dal quale sono stati stralciati i rimanenti secondo la proposta del senatore Butini, ha come obiettivo prioritario la riforma gerarchica dei vertici militari, la realizzazione della pianificazione interforze, un più moderno e valido sistema

decisionale militare. Tutto ciò deve concorrere ad una maggiore funzionalità e credibilità del nostro strumento di difesa.

I criteri espressi nel disegno di legge governativo al nostro esame, pur non realizzando compiutamente tutti gli obiettivi necessari a fare delle nostre forze armate un modello di organizzazione, rappresentano un'evoluzione positiva che si muove verso una ristrutturazione dell'apparato militare su una nuova linea interforze che potrà acquistare credibilità soltanto se articolata — è lo ripeto, soltanto se articolata — su un disegno strategico ben definito.

Nella speranza che la razionalizzazione dei vertici militari proiettata nella realtà operativa possa instaurare un autentico sistema interforze a maggiore garanzia della nostra difesa, il Movimento sociale italiano, pur con le osservazioni espresse, dichiara il suo voto favorevole.

**BOLDRINI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOLDRINI.** Signor Presidente, già nell'intervento svolto a nome del Gruppo comunista avevo formulato alcune obiezioni di carattere generale. L'emendamento che abbiamo presentato intendeva in un certo qual modo coinvolgere il Parlamento sulle questioni di fondo relative alle scelte sugli armamenti, così decisive per lo sviluppo dell'organizzazione militare e per qualificare la difesa nazionale. Inoltre abbiamo dato il nostro contributo nel corso del dibattito svoltosi presso la 4ª Commissione per elaborare il testo di legge che è stato illustrato dal senatore Butini, che ringraziamo della collaborazione.

Per tutti questi motivi, e tenendo conto anche delle osservazioni fatte dal Ministro, ci asteniamo dalla votazione, augurandoci che il disegno di legge n. 1489 avvii davvero la riforma delle strutture militari.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel

testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa».

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa» (905), di iniziativa dei deputati Alberini ed altri (Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme per la semplificazione ed il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa»**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa», di iniziativa dei deputati Alberini, Cerquetti, Di Re e Zamberletti, già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Graziani. Ne ha facoltà.

**GRAZIANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è parte di un disegno di legge più ampio, il n. 1197, approvato dalla Camera dei deputati il 31 luglio 1984, che al titolo I disciplinava le procedure contrattuali della difesa per l'esecuzione dei programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia. Permettetemi di ricordare che fu su proposta del Gruppo comunista al Senato che è stato soppresso il titolo I, poichè si rilevò che il contenuto del suddetto titolo rientrava sostanzialmente nel testo di un provvedimento approvato definitivamente dalle Camere e riferentesi a tutte le amministrazioni dello Stato (atto Senato n. 1844), cosicchè, se non si fosse operata tale soppressione, avremmo avuto una duplicazione di norme con possibilità di incertezze e confusioni, oltretutto una disciplina certamente disarmonica.

Resta invece il titolo II che nel nuovo testo diventa titolo I e che reca norme per la semplificazione e poi il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa.

Va riconosciuto che il provvedimento di legge al nostro esame permette uno snellimento delle procedure di spesa senza che ciò comporti una vanificazione del controllo da parte del Parlamento ed anzi bisogna dire che il provvedimento rappresenta un primo passo verso il rafforzamento di tale controllo, quanto meno creando i presupposti conoscitivi perchè esso possa esercitarsi.

Ho parlato di un primo passo, perchè riconosco che se ne potevano fare altri, come risulta evidente dagli emendamenti presentati dal senatore Milani, che a noi appaiono condivisibili.

Orbene, all'articolo 1 è stabilito che le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa sono autorizzate a svolgere l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della Difesa; ciò possono fare solo sulla base di programmi approvati con legge quando rivestano carattere pluriennale oppure richiedano finanziamenti straordinari; oppure, trattandosi di programmi annuali, quando su di essi abbiano espresso un parere le competenti Commissioni parlamentari.

Per quel che riguarda, poi, l'attività contrattuale connessa alla manutenzione straordinaria, è prevista soltanto una comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari secondo programmi annuali di massima correlati alle quote da impegnare sugli appositi capitoli del bilancio di previsione della Difesa.

È infine previsto, per il Governo, l'obbligo di trasmettere relazioni illustrative sugli oneri complessivi di tutto il personale militare, fornendo dati disaggregati, per grado e stato giuridico, e sui programmi di ammodernamento, fornendo anche qui una massa di indicazioni e di dati relativi alle esigenze operative e a tutti gli elementi di bilancio e alla provenienza degli acquisti.

Vi è poi tutta una serie di norme semplificative delle procedure di spesa. Mi pare perciò che il disegno di legge sia meritevole

di approvazione perchè riesce a coniugare — o quanto meno va in questa direzione — l'esigenza di speditezza nella spesa con quella di un rafforzamento del controllo parlamentare atto a favorire una maggiore trasparenza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**SAPORITO, relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta. Desidero solo ringraziare il senatore Graziani e il senatore Milani Eliseo per il loro interesse a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo in linea di massima esprime la sua adesione alle norme contenute nella legge in esame ed è consapevole dell'esigenza di chiarezza, di trasparenza e di coinvolgimento del Parlamento, cosa che non sempre è avvenuta, dobbiamo riconoscerlo.

Qualche riserva concerne il primo comma dell'articolo 1 che, in verità, non è un modello di chiarezza, perchè non mette nella dovuta evidenza la differenza tra i programmi di rinnovamento e di ammodernamento dei mezzi vincolati all'approvazione con legge e i programmi approvati dal Ministero della difesa, dopo aver sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Infatti al primo comma (vi parlo con esperienza diretta di presidenza di comitati) non possiamo mettere insieme ciò che è ordinaria amministrazione, anche se ormai quasi prevalentemente ha una gittata pluriennale (pensiamo semplicemente all'acquisto dei camion) con l'acquisto dei sistemi d'arma complessi che richiedono leggi speciali.

Sottopongo perciò alla valutazione degli onorevoli parlamentari, in particolare del relatore, che per settimane ha lavorato intorno a questo testo — e gliene siamo tutti particolarmente grati — una proposta semplificativa che vincoli all'approvazione con

legge tutti i programmi che comunque richiedano un finanziamento straordinario (se mi consentite una personale previsione, saranno più numerosi in futuro; è una previsione abbastanza facile), lasciando al Ministro della difesa l'onere di sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari i programmi di rilievo gravanti sul bilancio ordinario, siano essi annuali o pluriennali. Si otterrebbe così una maggiore speditezza, una sicura economia di spesa, una garantita sincronia tra industrie e difesa, senza peraltro venir meno al dovere di informare e sollecitare il consenso del Parlamento su tutto ciò che interessa il rinnovamento e l'ammodernamento dei beni e dei mezzi della difesa. Credo che sarebbe difficile per il Parlamento procedere per legge per tutti i programmi pluriennali. Questa proposta appare coerente con la normativa di disciplina delle procedure contrattuali dei programmi di ricerca e di approvvigionamento.

Mi permetto, inoltre, di sottoporre un secondo emendamento che non solo ha carattere esplicativo, ma mira a illuminare il Parlamento su quei programmi importanti, approvati in passato con leggi speciali, ma bisognevoli di qualche completamento con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Tenete conto che nessun programma straordinario votato per legge finisce con i fondi che erano stati inizialmente destinati. Abbiamo bisogno costantemente di rifinanziarli e di questi rifinanziamenti non viene data notizia o perlomeno potrebbe non esserne data notizia.

Con il nostro emendamento facciamo carico al Ministro di sottoporre all'approvazione del Parlamento anche questi completamenti ordinari e di farlo in sede di esame dello stato di previsione del Dicastero.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'am-

modernamento dei mezzi e dei beni della difesa, sulla base di programmi approvati con legge, qualora rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o sui quali il Ministro della difesa abbia acquisito, secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. L'attività contrattuale relativa alla manutenzione straordinaria, al ricondizionamento ed al reintegro dei mezzi e dei beni della difesa deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, secondo programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

3. Le norme procedurali e di controllo della spesa per approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1983, n. 744, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1984, prevedendo altresì l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relazioni illustrative:

a) degli oneri complessivi per tutto il personale militare, a seconda del numero dei volontari e degli obbligati, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa;

b) sui programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1984 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati: l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale e lo sviluppo pluriennale, la percentuale di realizzazione, nonchè sono fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia, oppure in aree industrializzate del Paese e del Mezzogiorno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della Difesa, sulla base di programmi approvati o con legge, qualora richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o dal Ministro della difesa, dopo aver sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio».

1.3

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «qualora rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria» *con le altre:* «quando siano relativi all'acquisizione di nuovi sistemi d'arma, rivestano carattere pluriennale, richiedano finanziamenti di natura straordinaria ovvero comportino accordi di coproduzione internazionale».

1.1

MILANI Eliseo, FIORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato».

1.4

IL GOVERNO

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola:* «1984» *con l'altra:* «1986».

1.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già illustrato i miei emendamenti in sede di replica.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 1.1 in un subemendamento all'emendamento 1.3 del Governo nel testo seguente:

*All'emendamento 1.3, sostituire le parole da:* «o con legge» *fino alla fine dell'emendamento con le altre:* «con legge quando siano relativi alla acquisizione di nuovi sistemi d'arma o rivestano carattere pluriennale o richiedano finanziamenti di natura straordinaria ovvero comportino accordi di coproduzione internazionale».

1.3/1

MILANI Eliseo, FIORI

La logica del mio emendamento, poichè il Governo ripropone per larga parte, con l'emendamento 1.3, il testo dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, consiste nella sostituzione di una sola parte del comma. Ritengo che il mio emendamento faccia ugualmente chiarezza ed anzi lo ritengo più preciso rispetto all'emendamento 1.3.

Nel merito dell'emendamento, va detto che in esso sono indicate le categorie che obbligano il Governo a sottoporre al Parlamento l'atto legislativo necessario per l'approvazione: ciò anzichè prevedere, come fa l'emendamento 1.3 del Governo, che l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della difesa delle direzioni generali tecniche del Ministero della difesa si svolga «sulla base di programmi approvati o con legge, qualora richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o dal Ministro della difesa, dopo aver sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio». L'operazione che si vuole compiere è quella di andare verso l'enfatizzazione del bilancio della difesa, ed io non posso non sottolineare il fatto che invece le acquisizioni di nuovi sistemi d'arma impongono, a mio giudizio, una legge del Parlamento, e debbono essere finanziate attraverso questo strumento. Il mio emendamento tende a non consentire operazioni diverse.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, il mio emendamento è semplice. Poichè la legge n. 905, di iniziativa dei deputati Alberini ed altri, è già stata approvata dalla Camera dei deputati da oltre due anni, imporre al Governo di svolgere relazioni su situazioni che risalgono al 1984 mi è sembrato alquanto eccessivo. Quindi, chiedo che questo obbligo insorga per le situazioni avvenute nel 1986. Si tratta pertanto di un emendamento puramente tecnico.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori, nella sua primitiva impostazione avrebbe trovato da parte del relatore parere negativo, perchè sembrava che per avere una legge ci fosse bisogno della concorrenza di tantissimi requisiti. Quindi, avrei espresso personalmente parere contrario a quella formulazione, perchè, lo ripeto, per avere una legge c'era bisogno di una serie di condizioni a dir poco eccessive, e non esisteva più un corretto rapporto di controllo e di ispezione del Parlamento sul Governo su questo versante.

Non posso accettare lo stesso emendamento con la correzione testè apportata, perchè esso richiede l'intervento della legge perfino sull'acquisizione dei sistemi d'arma normali, cioè su argomenti per i quali basta l'esercizio della funzione ispettiva del Parlamento nei confronti del Governo.

Esprimo, quindi, parere contrario perchè ci vorrebbero centinaia di leggi per ogni attività che il Ministero volesse porre in atto. Tutto diventa oggetto di una legge. Il Ministero non potrebbe operare in nessun campo della sua attività istituzionale se non vi fosse una legge in materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, presentato dal Governo, mi sembra che esso faccia una distinzione, ponendo da una parte tutto ciò che richiede un finanziamento di natura annuale e pluriennale, per cui c'è bisogno di una legge, e, dall'altra, tutto ciò che invece trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, e quindi basta la

comunicazione e il parere delle competenti Commissioni. In definitiva, esso esemplifica la situazione del rapporto tra Governo e Parlamento nel modo più trasparente possibile, nel senso che occorrerà una legge anche per quelle iniziative e per quei programmi straordinari che, essendo annuali a norma del testo così come approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, non dovevano essere sottoposti all'approvazione con legge, bastando il parere delle competenti Commissioni.

Così inteso, mi pare che esso possa essere accettato, e per questi motivi esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, ringrazio il Governo per averlo presentato, e ciò faccio anche come relatore del disegno di legge su alcuni programmi straordinari. Si trattava di programmi che erano stati definiti con legge ordinaria e con uno stanziamento ordinario. Venne approvata la legge speciale e mi ricordo, come relatore, che da parte di molti colleghi sorsero preoccupazioni in merito al fatto se le leggi straordinarie avrebbero dovuto coprire gli stanziamenti che il Ministero avesse richiesto. Il nostro timore era quello che sarebbe stato richiesto un rifinanziamento per l'attuazione di alcune leggi straordinarie.

Invece, il Governo afferma che se occorre completare i programmi contenuti nelle leggi speciali, egli non chiederà il rifinanziamento di leggi straordinarie, ma lo farà con leggi di bilancio, cioè con risorse ordinarie già approvate dal Parlamento e messe a disposizione del Governo.

Si tratta di un elemento di ulteriore trasparenza nei rapporti tra il Governo e il Parlamento: per questo motivo esprimo parere favorevole.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.2 ed il subemendamento 1.3/1 dei senatori Milani Eliseo e Fiori mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3/1, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

MILANI ELISEO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, il collega Saporito ha dato una spiegazione, che appare convincente. Ma, collega Saporito, le dirò che queste integrazioni al bilancio per programmi già definiti per legge possono comportare magari spese di 300 miliardi. Si pensi alle spese per lo sviluppo degli elicotteri EH-101: abbiamo approvato una legge che stanziava 500 miliardi, ma adesso risulta che ne occorrono altri 300. Questa non è poca cosa!

Probabilmente questo sarà il gioco del futuro: i programmi finanziati con leggi straordinarie saranno sempre sottostimati, per cui non avremo mai l'esatta dimensione della spesa cui andiamo incontro. La differenza tra 500 e 800 miliardi è rilevante.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Con l'emendamento in esame il Parlamento potrà decidere se concedere o non concedere ulteriori finanziamenti.

MILANI ELISEO. Ho capito, ma voglio discutere proprio del fatto che il Governo verrà in Parlamento a chiedere un finanziamento di 500 miliardi e dopo dichiarerà di aver sbagliato il conto del 50 per cento. Così in pratica lo si autorizza automaticamente a correggere questo conto sbagliato! Questo è il punto sul quale non siamo proprio d'accordo. (*Commenti del senatore Saporito e del sottosegretario Olcese*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 2

1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

**È approvato.**

#### Art. 3

1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica.

2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della difesa sono abilitati ad agire vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro del tesoro in base alle risultanze ISTAT sull'andamento dell'inflazione.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della difesa», inserire le seguenti: «, previa autorizzazione con legge».*

4.1 MILANI Eliseo, FIORI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro informa tempestivamente il Parlamento della stipulazione dei contratti e di ogni modificazione del rapporto contrattuale».*

4.2 MILANI Eliseo, FIORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, desidero solo apportare una correzione all'emendamento 4.1. Anzichè dire «il Ministro della difesa, previa autorizzazione con legge è autorizzato...», come risulterebbe se il mio emendamento fosse approvato, proponiamo che si dica: «il Ministro della difesa è autorizzato con apposita legge...». Vorrei che la Presidenza tenesse conto di questa modifica, anche se l'emendamento sarà sicuramente respinto. L'emendamento, quindi, suonerebbe nel seguente modo: *Al comma 1, dopo le*

*parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «con legge».*

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, la logica dell'emendamento 4.1 rientra in quella della modifica all'articolo 1 formulata dal senatore Milani. Essendo contrario al subemendamento 1.3/1, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, chiedere che il Parlamento venga informato di tutte le modifiche contrattuali mi sembra un po' eccessivo. Si tenga conto che un parlamentare può sempre presentare delle interrogazioni per sapere se un contratto è stato attuato o se sono state apportate delle modifiche.

MILANI ELISEO. In tal modo si richiedono delle risposte documentate.

SAPORITO, *relatore*. Questo significa che il Ministro della difesa, poichè di contratti ne stipula tantissimi, dovrebbe venire tutti i giorni in Parlamento per far sapere se vi è stata una modifica di una clausola contrattuale. Esprimo pertanto parere contrario.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori, nel nuovo testo.

**Non è approvato.**

*(Commenti del senatore Milani Eliseo)*

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 5.

1. Per le commesse di armi e mezzi ad uso militare e per gli approvvigionamenti per la difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonchè per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purchè le attività siano commissionate a soggetti residenti sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitoli d'onere generali e particolari per le forniture della difesa sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai Regolamenti delle Camere.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 debbono essere periodicamente aggiornate secondo:

a) i tassi di inflazione verificati dall'ISTAT annualmente, per i limiti di somma;

b) le innovazioni e semplificazioni delle norme procedurali già ottenute dalla difesa o quelle generali e di altri settori pubblici, per deroghe o sveltimenti delle attività contrattuali;

c) la specificità del rapporto difesa-industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza e il segreto, nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme per la semplificazione ed il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa».

**È approvato.**

#### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, SCHIETROMA, JANNELLI, VALITUTTI, VENANZETTI e GARIBALDI. — «Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato» (2136).

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 55, comma terzo, del Regolamento, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame dei disegni di legge di conversio-

ne del decreto-legge sulla ricerca applicata (Senato 2095) e di quello recante disposizioni per il funzionamento del Ministero dell'ambiente (Senato 2121).

### Interpellanze, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**D'AMELIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — La legge n. 18 del 26 gennaio 1983, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, stabilisce l'obbligo, da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, di rilasciare uno scontrino fiscale, mediante l'uso di speciali registratori di cassa, prevedendo una gradualità temporale nella introduzione di tali strumenti elettronici.

Considerato che taluni piccoli esercenti attività commerciali e artigianali (soprattutto quelli il cui volume di affari non supera i 30 milioni lordi annui) sono tenuti alla installazione nei negozi dei registratori di cassa entro il prossimo 1° marzo 1987;

visto che molti piccoli esercenti, soprattutto quelli che operano nei piccoli paesi, incontrerebbero non poche difficoltà nell'uso di tali meccanismi, anche perchè la maggior parte di essi è anziana, scarsamente preparata e, perciò stesso, restia alle novità tecnologiche;

tenuto conto che tanti di questi piccoli esercenti sarebbero costretti alla decisione di cessare l'attività commerciale con la chiusura dell'esercizio, per non incorrere nelle penalità previste dal mancato uso dei registratori di cassa, con grave danno per la economia di molte famiglie, tanto vessate da condizioni economiche già disastrose, come sono quelle dei piccoli centri urbani, privi di indotti turistici o di altro genere,

l'interpellante chiede di sapere se non sia il caso:

1) in via principale, di prorogare di alcuni anni la data del 1° marzo 1987;

2) in via subordinata, giusta quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della succitata legge, che il Ministro emetta un decreto per consentire a talune categorie di esercenti (soprattutto a quelle che hanno l'obbligo di installare il registratore di cassa dal 1° marzo 1987 ed il cui volume di affari non supera i 30 milioni lordi l'anno) di rilasciare ricevuta manuale per ogni corrispondente operazione di cassa.

(2-00578)

### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, SEGGA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Banca Nazionale del Lavoro ha deciso di rendere pubblici i prezzi ai quali è disposta a vendere o ad acquistare quantità determinate di azioni di alcune società;

che l'iniziativa della Banca Nazionale del Lavoro interviene mentre si protrae il dibattito sul ruolo che deve eventualmente essere riconosciuto agli istituti di credito, in relazione a quello degli agenti di borsa, nel mercato dei valori mobiliari, anche nella prospettiva di modificazioni nella struttura di tale mercato che consentano, tra l'altro, la contrattazione continua,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo è a conoscenza dell'iniziativa della Banca Nazionale del Lavoro e quale valutazione ne dia o ne abbia dato;

che cosa intenda fare e cosa intendano fare la Banca d'Italia e la CONSOB per garantire che l'evoluzione e lo sviluppo del mercato mobiliare avvengano in modo ordinato, secondo direttive e criteri determinati dagli organi competenti.

(3-01601)

VALITUTTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se risponde a verità che, da diversi anni, i cortometraggi nazionali premiati ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono praticamente scomparsi dalla circolazione e non vengono quasi mai proiettati nei cinematografi, nonostante il vigente obbligo di legge di proiettarli per almeno 45 giorni a trimestre (articolo 13 della legge citata) e nonostante debbano essere forniti gratuitamente agli esercenti le sale da parte dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema;

se risponde a verità che i premi di qualità, nonostante la palese, continuata e generalizzata violazione della legge, siano stati finora assegnati e pagati nella misura di lire 5.500.000, 7 milioni e 10 milioni;

se il Ministro interrogato non ravvisi la totale, sopravvenuta inutilità e illegittimità di tali erogazioni, atteso che non esiste, di fatto, alcuna «fruizione», da parte del pubblico, di tali prodotti cinematografici;

se risponde a verità che il Ministero del turismo e dello spettacolo — modificando con proprio decreto dell'11 luglio 1985 la legge dello Stato 4 novembre 1965, n. 1213 — abbia disposto, a partire dallo stesso 1985, la triplicazione di detti premi;

se risponde a verità che tale inopinata triplicazione andrà anche a beneficio di cortometraggi che erano già stati realizzati con la prospettiva dei vecchi premi e che erano già pronti per l'esame da parte della competente commissione ministeriale prevista dall'articolo 49 della legge citata;

se il decreto ministeriale dell'11 luglio che modifica gli importi determinati con legge possa considerarsi ammissibile sul piano della legittimità;

se tale decreto possa considerarsi opportuno nel merito, ossia nel suo contenuto innovatore;

se il Ministro non ritenga che simili mini-riforme legislative siano di competenza del Parlamento;

se ritenga, al contrario, che la legge 30 aprile 1985, n. 163, contenga una qualche delega al Governo (anzi al Ministro) per legiferare al riguardo e, in tal caso, in quali

parole della legge sia ravvisabile una tale delega;

se non ritenga necessario, prima di disporre aumenti dei premi, assicurare il rispetto della legge violata e, quindi, l'effettiva circolazione dei cortometraggi e la possibilità, per i cittadini contribuenti, di vederne qualcuno;

se il decreto ministeriale dell'11 luglio 1985 sia stato debitamente e formalmente sottoposto al visto di legittimità e alla conseguente registrazione della Corte dei conti e con quale esito;

se, infine, premi di qualità di nuovo importo siano già stati o stiano per essere erogati, a favore di quali cortometraggi e di quali produttori.

(3-01602)

VALITUTTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se risponde a verità che con decreto ministeriale dell'11 luglio 1985 sia stato disposto l'aumento dei premi di qualità ai film nazionali, che sarebbe stato quintuplicato per i lungometraggi e triplicato per i cortometraggi, modificando, in tal modo, la vigente legge 4 novembre 1965, n. 1213, negli articoli, rispettivamente, 9 e 11;

se risponde a verità che, con lo stesso decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo, le somme disponibili del fondo speciale previsto dall'articolo 45 della citata legge n. 1213 siano state elevate a lire 15.193.400.000.

Prescindendo da ogni valutazione di merito circa l'opportunità di tali provvedimenti amministrativi, l'interrogante chiede di conoscere in base a quali norme il Ministro abbia ritenuto o, comunque, ritenga di poter disporre dei fondi previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, modificando sostanzialmente leggi preesistenti con semplici decreti ministeriali, anziché attraverso leggi formali e, infine, se il decreto ministeriale in parola sia stato o no sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti e con quale esito.

(3-01603)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che sarebbe in stato di avanzata preparazione, presso la Presidenza del Consiglio, una intesa, per l'applicazione dello statuto della regione siciliana, in forza della quale i provveditori agli studi, responsabili degli uffici scolastici provinciali nell'Isola, passerebbero alle dipendenze di quella regione con uno *status* dissimile da quello previsto dalle leggi dello Stato per i provveditori agli studi in servizio nelle rimanenti parti d'Italia, l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di far conoscere se tale notizia risponda a verità e, in caso affermativo, in applicazione di quali norme la suddetta intesa sia posta in essere.

(3-01604)

LA VALLE, PINGITORE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — In relazione alla drammatica emergenza che si è determinata nella città di Agrigento per l'insufficienza degli approvvigionamenti idrici, gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali siano le cause di questa insostenibile situazione;

b) quali provvedimenti di emergenza siano stati adottati o si intendano adottare con la massima urgenza;

c) quali interventi siano stati programmati per dare soluzione in modo stabile al problema degli approvvigionamenti idrici nella città di Agrigento.

(3-01605)

VALITUTTI, — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se risponde a verità che la quota del 25 per cento del fondo unico per lo spettacolo, istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al cinema e pari a circa 200 miliardi l'anno, viene in buona parte trasferita — in base all'articolo 13, secondo comma, della legge citata — alla Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro (per il 30 per cento al fondo di sostegno e per un altro 30 per cento al fondo di intervento);

se risponde a verità che i singoli contributi in conto capitale prelevati da tali fondi vengano erogati a favore dei beneficiari senza essere sottoposti nè al controllo della ragioneria centrale operante presso il Ministero del turismo e dello spettacolo nè al controllo della Corte dei conti;

se tutto ciò non venga a costituire, nella sostanza, una sorta di «gestione fuori bilancio», priva però delle garanzie e dei controlli previsti dalla legge per tali gestioni;

quale tipo di verifica il Ministero è in grado di esercitare — e di fatto esercita — prima di erogare i contributi a fondo perduto a favore degli esercenti delle sale cinematografiche che rinnovano o abbelliscono i locali, sulla congruità delle spese dichiarate rispetto ai lavori eseguiti o da eseguire, nonché sulla documentazione delle spese effettuate.

(3-01606)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BASTIANINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nel catino absidale della chiesa di San Zaccaria, a Caulonia, vi è un affresco bizantino ivi applicato intorno alla prima metà del XIII secolo;

che questa importante opera, che raffigura Cristo in trono tra Maria e San Giovanni, è esposta, in uno stato di estremo abbandono, alle intemperie;

che, a parte un tentativo operato, molti anni or sono, dalla sovrintendenza ai beni architettonici, artistici e storici della Calabria, nulla è stato fatto per salvare dal disfacimento questa inestimabile opera d'arte,

l'interrogante chiede di conoscere se questo Ministero non ritenga opportuno disporre urgentemente quanto necessario affinché l'affresco bizantino di Caulonia sia salvato dall'incuria e dalla usura del tempo.

(4-03653)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se risponde a verità il fatto che, al processo per la strage di Bologna dell'agosto

1980, iniziato davanti alla Corte di assise di Bologna il 19 gennaio scorso, sia stata predisposta nel pretorio d'udienza una doppia fila di sedie, sistemata davanti ai banchi della difesa, ove sono state fatte accomodare le autorità locali costitutesi parte civile (sindaco, presidente della regione, presidente della provincia, eccetera);

in base a quali vigenti normative ed a quali criteri di polizia di udienza si sia proceduto ad una siffatta sistemazione dei posti nell'aula del dibattimento;

se, infine, la nuova collocazione dei difensori nell'aula di giustizia corrisponda al «nuovo ruolo» che si intende attribuire alla difesa, in una interpretazione «evolutiva» dell'articolo 24 della Costituzione.

(4-03654)

FELICETTI, LOTTI Maurizio, GRAZIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Constatata la contraddittorietà delle voci che circolano a proposito della sospirata ultimazione delle opere di sistemazione e ristrutturazione degli impianti ferroviari della città di Pescara, gli interroganti chiedono di sapere:

a) qual è lo stato effettivo dei lavori;

b) se sussistono problemi di ordine finanziario;

c) quali sono le previsioni realistiche che gli uffici tecnici fanno fondatamente sulla conclusione dei lavori stessi.

(4-03655)

BUFFONI, PACINI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 1984 aveva autorizzato il potenziamento dei mezzi da impiegare nelle attività della protezione civile;

che il Ministro per la protezione civile aveva conseguentemente presentato al CIPE due progetti, da finanziare con i fondi del FIO 1984, che prevedevano l'acquisizione di 5 velivoli G-222 e 7 elicotteri CH-47;

che il CIPE, nella seduta del 22 febbraio 1985, aveva approvato, per insufficiente disponibilità di fondi, solo parte di tali progetti, deliberando l'acquisizione di soli 3 G-222 e 3 CH-47;

che la BEI ha espresso parere favorevole al finanziamento dei progetti presentati al CIPE dal ministro Zamberletti, raccomandando il loro completamento;

che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel luglio del 1985 è stato autorizzato ad acquisire, con procedura d'urgenza, due velivoli Canadair CL-215, mentre per i suddetti velivoli di produzione nazionale, alla stessa data e a distanza di cinque mesi dalla decisione del CIPE, non si era ancora riusciti a perfezionare il contratto di acquisto (che peraltro è divenuto operante solo nel novembre 1986, con un ritardo di circa 20 mesi rispetto alla decisione CIPE);

considerato:

che è recentemente apparsa sulla stampa la notizia di un eventuale acquisto di ulteriori velivoli Canadair CL-215;

che il velivolo CL-215 opera mediante la caduta libera di acqua, con conseguente scarsa precisione e la necessità di trovarsi ad una distanza di non oltre 10 miglia da una fonte d'acqua, mentre il G-222, impiegando ritardanti chimici, consente un getto della lunghezza e della concentrazione desiderata;

che il velivolo CL-215 svolge una funzione limitata allo spegnimento dell'incendio, in collaborazione con le forze a terra, mentre il G-222 e l'elicottero CH-47 effettuano, peraltro in modo autonomo, anche una efficace opera di sbarramento, evitando l'allargarsi incontrollato dell'incendio stesso (come è invece avvenuto l'estate scorsa in Francia dove, con l'impiego dei soli CL-215 non si è riusciti a circoscrivere le fiamme, con i ben noti effetti disastrosi);

che i CL-215 possono essere impiegati esclusivamente per operazioni antincendio e quindi il loro mantenimento in efficienza comporta costi molto elevati, mentre il G-222 ed il CH-47, essendo in forza all'AMI, da un lato sono sempre in perfetta efficienza senza imporre costi fissi elevati e, dall'altro, possono essere impiegati per i ruoli istituzionali dell'aeronautica;

che lo stesso Canada, produttore dei bombardieri d'acqua, ha ritenuto indispensabile dotarsi anche di velivoli *fire-bomber*,

gli interroganti chiedono di conoscere gli orientamenti del Governo riguardo al com-

pletamento, utilizzando i fondi del FIO 1986, dei progetti Protex ed Eliprotex presentati a suo tempo dal Ministro per la protezione civile, che prevede l'acquisizione dei restanti 2 velivoli G-222 e di 4 elicotteri CH-47.

(4-03656)

PUCCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie di stampa circa l'acquisto della Banca di Marino da parte dell'INA e, in particolare, se la cessione, trattandosi di azienda in ottime condizioni, corrisponda all'interesse del venditore e l'acquisto da parte dell'INA sia coerente con le finalità di detto istituto o non implichi risvolti discutibili.

(4-03657)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quali siano le motivazioni che oggettivamente possono giustificare un aumento delle tariffe Alitalia, pur in presenza di un calo del dollaro, oltre a quello del prezzo dei prodotti petroliferi;

se il Ministro è a conoscenza del fatto che si registra un consistente aumento delle persone e dei mezzi trasportati via aerea, anche perchè ormai le vecchie paure del volo aereo sono finite e quindi la scelta ricade sempre sul mezzo rapido di locomozione (tutto ciò apporta nelle casse dell'Alitalia entrate di rilievo, progressivamente in forte e costante aumento, per cui non è facile giustificare un aumento delle già care tariffe aeree, che penalizzano gli strati sociali più deboli, ai quali, conseguentemente e drasticamente nei fatti, viene proibito l'accesso ai voli aerei);

se l'Alitalia, che è una società a partecipazione statale e non una compagnia privata, così come potrebbe apparire, non debba rendere anche un servizio sociale, visto che, oltretutto, opera in una situazione di monopolio che non dovrebbe essere permessa a nessuno in un regime libero e democratico;

se il Ministro non ritenga di bloccare il tentativo dei dirigenti Alitalia di aumentare le già proibitive tariffe per rimpinguare le

finanze e di fare una accurata analisi di tutte le spese della compagnia di bandiera, anche nel merito delle varie operazioni.

(4-03658)

RIGGIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Avendo appreso che la RAI ha avanzato una richiesta di aumento del canone, l'interrogante chiede di sapere:

come possa essere giustificata tale richiesta di fronte ai dati che emergono sulle spese di questo ente;

come sia possibile dare una giustificazione alla richiesta di aumento del canone TV a quel pensionato, a quel percettore di misero stipendio o detentore di esiguo reddito, che sa che la RAI sciupa in mille rivoli decine o centinaia di miliardi e mantiene da «nababbi» determinati personaggi;

se il Ministro può confermare o rigettare documentatamente le supposizioni di taluni organi di stampa, che hanno elencato alcune spese RAI (la RAI avrebbe speso per «servizi esterni», lavoro autonomo e dipendenti a tempo determinato circa mille miliardi di lire; ben 400 miliardi vengono spesi per pagare 40.000 persone esterne: registi, autori, sceneggiatori, giornalisti, operatori);

se Baudo, Carrà, Bonaccorti hanno propri uffici stampa e di pubbliche relazioni, così come è stato insinuato;

quali funzioni svolgono i 13.000 dipendenti RAI, visto che si ricorre a personale esterno, in modo massiccio e frequente;

se non si ritiene di porre un limite decente ai pagamenti di presentatori ed altri operatori e se non si ritiene urgente una revisione di tutte le spese di quest'ente pubblico, di ogni tipo (i pensionati, i lavoratori autonomi e dipendenti, i meno abbienti, non possono assistere a questo spettacolo di spreco ed alla erogazione di somme da «favola» a questo o a quel nuovo principe o principessa TV ed oltretutto essere costretti a pagare un canone TV più alto, con sacrifici non indifferenti per taluni cittadini);

se, di fronte a tutto questo, il Ministro interrogato non ritenga di respingere la richiesta di aumento del canone TV, avanzata dai dirigenti RAI, almeno sino a quando non si sarà fatto un profondo chiarimento su

questi episodi e non si sarà dato all'ente un modello di gestione parsimonioso e morale.

(4-03659)

RIGGIO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Considerato che ormai i pagamenti di bollette varie si effettuano a mezzo conto corrente postale;

constatato che attualmente i cittadini sono costretti a fare delle lunghe code in attesa di pagare i moduli vari e che a volte si tratta di tempi lunghi, circa 2 o 3 ore di attesa dietro lo sportello dei conti correnti, in particolare nelle giornate cruciali di scadenze dei suddetti pagamenti;

rilevato come nelle grandi città vi siano pochi uffici postali e gli sportelli di conto corrente siano appena 1 o 2;

visto che la chiusura del servizio entro le 14 arreca una distrazione nelle attività dei dipendenti, costretti ad abbandonare il lavoro per affrontare le code e poter effettuare le operazioni postali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritiene utile un potenziamento dei servizi postali, con orari anche pomeridiani e con tanti sportelli di conti correnti, per eliminare le lunghe attese e rendere efficiente l'attuale trogloditico servizio;

se non si ritiene di assumere per questi servizi, diurni e pomeridiani, giovani diplomati.

Con ciò si darebbe una risposta alle attese dei giovani senza lavoro, si potenzierebbe un servizio pubblico e anche i contribuenti sarebbero disponibili a pagare una maggiore tassa (dalle attuali 700 lire a mille lire per conto corrente) pur di avere un servizio valido ed efficiente, sapendo, oltretutto, che si darebbe lavoro ai tanti giovani delusi che quotidianamente bussano invano a parecchie porte per potere lavorare onestamente.

(4-03660)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Considerato che le bollette dell'Enel arrivano agli utenti a pochi giorni dalla scadenza del pagamento o, addirittura, già scadute, il che si ripete

con regolarità ad ogni emissione di dette bollette e tutto ciò si verifica in particolare nella città di Roma;

constatato che le sedi Enel per il pagamento sono poche e ciò crea gravi disagi per quei cittadini che non vogliono sobbarcarsi alle lunghe code negli uffici postali e al pagamento della tassa relativa,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di provvedere affinché abbia termine questo stato di cose, l'Enel emetta le bollette almeno un mese prima della scadenza del pagamento e nello stesso tempo vengano aperte più sedi per il pagamento delle stesse e nelle città con popolazione superiore ai 500 mila abitanti vi sia almeno una sede per ciascun quartiere.

(4-03661)

RIGGIO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare per i prodotti agrumicoli siciliani e quali azioni intenda espletare per rispondere prontamente alla oggettiva situazione di emergenza;

se non ritenga di determinare negli scambi con i paesi esteri una compensazione delle importazioni con la vendita dei prodotti agrumicoli italiani e siciliani in particolare;

quali misure, inoltre, ritenga di portare avanti, con la massima tempestività, per ottenere il blocco o, quanto meno, una netta diminuzione delle importazioni di succhi di agrumi verso l'Europa provenienti dall'America del Sud.

(4-03662)

PETRARA, DI CORATO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che la regione Puglia ha deliberato la costituzione di 11 APT (Aziende di promozione turistica) nella provincia di Bari ai sensi della legge statale n. 217 del 1983 e di quella regionale n. 28 del 16 maggio 1985;

che, per effetto di tale provvedimento, 40 comuni fanno capo alle APT di Barletta e Bari, mentre i rimanenti otto comuni sono

accorpati insieme ad altri cinque in un territorio appartenente a tre province diverse;

che detta suddivisione territoriale appare assai bizzarra in quanto non tiene affatto conto nè della difficile condizione in cui verrà a trovarsi l'APT interprovinciale, denominata del mare, delle grotte e dei trulli, nella fase di costituzione e gestione degli organi sociali, per l'articolata e pletorica presenza dei vari componenti, nè del fatto che il territorio comprendente i comuni di Castellana e Alberobello risulta al centro di un'area ad altissima vocazione turistica per la esistenza delle grotte e dei trulli, di un patrimonio cioè turistico, storico, economico e sociale di livello nazionale ed internazionale;

che, opportunamente, le istituzioni della valle d'Itria, rivendicano uno specifico ruolo di promozione turistica, date le grandi potenzialità che possono essere stimolate per attirare flussi turistici sempre più consistenti e qualificati;

che la impostazione del progetto regionale, ove fosse attuato, mortificherebbe quei territori turistici che insistono sulla dorsale dei comuni di Castellana, Alberobello, Noci e Putignano e darebbe un duro colpo a tanti operatori turistici ed economici i quali, negli ultimi dieci anni, hanno dovuto affrontare grosse difficoltà finanziarie nell'adeguare ed ammodernare gli impianti per soddisfare la nuova domanda turistica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia condivisa l'impostazione regionale anche alla luce dei criteri ispiratori fissati dalla legge quadro per il turismo;

se, inoltre, non si ritenga di rappresentare alla giunta regionale di Puglia la opportunità di costituire una specifica APT delle grotte e dei trulli senza accorpamenti e sovrapposizioni con altre realtà extra provinciali.

(4-03663)

RANALLI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere le valutazioni del Ministro interrogato circa la decisione del comune di Tarquinia (Viterbo) di autorizzare l'Enel alla posa di alcuni grossi tralicci con larghi basamenti all'interno della Roc-

caccia, con sradicamento di piante e di altra vegetazione, rovinando un contesto arboreo di particolare valore, gravato di usi civici, gestito dall'università agraria di Tarquinia e sottoposto ai vincoli della legge Galasso.

(4-03664)

RANALLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere l'opinione del Ministro interrogato circa la decisione del comune di Trevignano (Roma) e della regione Lazio di autorizzare l'insediamento di una industria inquinante su di un'area prossima (300 metri di distanza) al lago di Bracciano nel punto di incrocio della circumlacuale Anguillara-Trevignano con la congiungente la Cassia;

si chiede, altresì, di conoscere se non si ritenga, accertata la situazione, di dover intervenire per sventare questo che appare un dissennato progetto, impedendo, ove risultino fondate le preoccupazioni espresse sulla stampa, che la emissione di sostanze aeriformi e particellari da parte della nuova industria rovini un ambiente ritenuto bellissimo e costituito dal lago di Bracciano, dalle colline circostanti e dalle zone prospicienti.

(4-03665)

RANALLI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere se il Ministro interrogato non abbia qualche dichiarazione da rendere dopo la decisione del comune di Tarquinia (Viterbo) e della regione Lazio di ubicare una discarica di rifiuti solidi urbani in zona archeologica, con il risultato di sommergere sotto la immondizia giacimenti o adiacenze territoriali di giacimenti di grande valore storico e culturale.

(4-03666)

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 29 gennaio 1987**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (2153).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (2154).

3. Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (2160).

## II. Discussione dei disegni di legge:

1. FOSCHI ed altri. — Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (728).

FELICETTI ed altri. — Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (1019).

CASSOLA ed altri. — Riordinamento dell'ENIT (1117).

2. Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (2095).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente (2121).

La seduta è tolta (ore 20,50).

DOTT. PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari